MULTILABEL SICAV

UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

PROSPETTO INFORMATIVO

PARTE GENERALE: 28 GENNAIO 2016

Parte Speciale A:	28 gennaio 2016	AS ATLANTE FUND
		AS PERSEO FUND
		AS YASMIN FUND
Parte Speciale B:	15 dicembre 2015	ARTEMIDE
		LYRA
Parte Speciale C:	15 dicembre 2015	ENPACL MULTISTRATEGIA
		ENPACL CREDITO
Parte Speciale D:	15 dicembre 2015	AVANTGARDE
Parte Speciale E:	28 gennaio 2016	HYBRID BONDS FUND
		ABS SELECTION FUND

Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del presente Prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori, unitamente all'ultimo Rendiconto Annuale pubblicato, nonché all'ultima Relazione Semestrale, ove quest'ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.

Non possono essere fornite informazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto o nelle informazioni chiave per gli investitori.

INDICE

I. Parte Generale

1. Osservazioni preliminari 6
2. Organizzazione e gestione 8
3. Obiettivi e politica di investimento 10
4. Profilo degli investitori 10
5. Restrizioni agli investimenti 10
6. Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari 15
   - 6.1. Negoziazione di opzioni su titoli 16
   - 6.2. Operazioni a termine, swap e opzioni su strumenti finanziari 16
   - 6.3. Gestione efficiente del portafoglio – Altre tecniche e strumenti di investimento 17
   - 6.4. Securities Lending (prestiti di valori mobiliari) 18
   - 6.5. Operazioni con patto di riacquisto titoli 19
   - 6.6. Gestione delle cauzioni per operazioni con derivati OTC e tecniche di gestione efficiente del portafoglio 20
   - 6.7. Tecniche e strumenti per la copertura dei rischi valutari 21
   - 6.8. Prodotti strutturati 21
   - 6.9. Swap e altri strumenti finanziari derivati analoghi 21
   - 6.10. Investimenti in indici finanziari ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento Granducale dell'8 febbraio 2008. 22
   - 6.11. Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari 22
7. La Società 25
8. Società di gestione e Agente domiciliare 26
9. Banca depositaria 26
10. Agente Principale Amministrativo, Agente Principale di Pagamento; Agente del registro degli azionisti e di trasferimento 28
11. Informazioni generali sulla consulenza agli investimenti e sulla gestione degli investimenti 28
12. Agenti di pagamento e rappresentanti 28
13. Società di distribuzione 29
14. Cogestione (Co-management) 29
15. Descrizione delle azioni 31
16. Emissione delle azioni 32
17. Riscatto delle Azioni 34
18. Conversione delle azioni 37
19. Distribuzione di dividendo 38
20. Determinazione del valore netto d'inventario 38
21. Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione delle azioni 39
22. Commissioni e spese 39
23. Regime fiscale 41
   - 23.1. Società 41
   - 23.2. Azionisti 41
   - 23.3. Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") degli Stati Uniti d'America 43
24. Assemblea generale e rendiconto 44
25. Diritto applicabile, foro competente 44

26. Politica delle commissioni....44
27. Presa in visione dei documenti....45

II. Parti Speciali

1. Parte Speciale A: Multilabel SICAV – AS ATLANTE FUND
   Multilabel SICAV – AS PERSEO FUND
   Multilabel SICAV – AS YASMIN FUND
2. Parte Speciale B: Multilabel SICAV – ARTEMIDE
   Multilabel SICAV – LYRA
3. Parte Speciale C: Multilabel SICAV – ENPACL MULTISTRATEGIA
   Multilabel SICAV – ENPACL CREDITO
4. Parte Speciale D: Multilabel SICAV – AVANTGARDE
5. Parte Speciale E: Multilabel SICAV – HYBRID BONDS FUND
   Multilabel SICAV – ABS SELECTION FUND

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La MULTILABEL SICAV (la "Società"; "MULTILABEL SICAV") è una *"société d'investissement à capital variable"* (SICAV) costituita in base alla vigente Legge del Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 ("Legge del 1915") e in virtù della Parte I della Legge del 17 dicembre 2010 ("Legge del 2010") è ivi riconosciuta come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Società ha una struttura ad ombrello che consente di costituire vari comparti ("comparti") a cui corrispondono vari portafogli di investimento che possono essere rappresentati da diverse tipologie di azioni. La Società è autorizzata a conferire a diversi prestatori di servizi finanziari esperti, sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione (come descritto al capitolo "Informazioni generali in merito alla consulenza per gli investimenti o alla gestione degli investimenti"), mandato di consulenza per gli investimenti o di gestione degli investimenti per uno o più comparti.

Il presente Prospetto è composto da una Parte Generale ("Parte Generale") contenente tutte le disposizioni applicabili ad ogni comparto, e da Parti Speciali ("Parte Speciale") che descrivono i singoli comparti e contengono le disposizioni specifiche ad essi applicabili. Il Prospetto completo contiene tutti i comparti delle Parti Speciali ed è disponibile presso la sede della Società, dove gli azionisti potranno richiederlo in visione. Il presente Prospetto potrà essere integrato o aggiornato di volta in volta. Gli azionisti verranno informati in merito.

In aggiunta al Prospetto (Parte Generale e Parti Speciali) sarà prodotto, per ogni tipologia di azioni, un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("Informazioni chiave per gli investitori"), il quale dovrà essere fornito al sottoscrittore prima della sottoscrizione di azioni. Dal momento in cui saranno disponibili le informazioni chiave per gli investitori, il sottoscrittore con la sottoscrizione delle azioni dichiara di aver ricevuto le informazioni chiave per gli investitori prima della sottoscrizione.

La Società è autorizzata, in virtù della Legge del 2010, a compilare uno o più Prospetti Speciali per la distribuzione di azioni di uno o più comparti o per un Paese di distribuzione determinato. I Prospetti Speciali contengono sempre la Parte Generale e/o la/le relativa/e Parte/i Speciale/i applicabile/i. I Prospetti Speciali contengono inoltre le eventuali disposizioni complementari del Paese in cui il/i comparto/i in questione è/sono ammesso/i alla commercializzazione o distribuito/i.

Il Consiglio di amministrazione della Società è autorizzato ad emettere azioni prive di valore nominale ("azioni") che si riferiscono al/ai comparto/i descritto/i nella relativa Parte Speciale. Per ogni comparto possono essere emesse azioni sia a distribuzione che ad accumulazione ("tipologia di azioni"). La Società inoltre può emettere tipologie di azioni con importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione e strutture delle commissioni differenti. Le tipologie di azioni emesse per ciascun comparto vengono descritte nella Parte Speciale del relativo comparto. La distribuzione delle azioni di comparti o tipologie di azioni determinate può essere limitata a Paesi particolari. Inoltre, le tipologie di azioni sopraccitate possono essere create in varie differenti valute.

L'emissione delle azioni avviene ad un prezzo espresso nella valuta del rispettivo comparto, o nella valuta della relativa tipologia di azioni, al quale può essere aggiunta una commissione di vendita, nella misura indicata nelle Parti Speciali. Il periodo di sottoscrizione e le condizioni di sottoscrizione dell'emissione iniziale di ogni comparto sono indicati nella relativa Parte Speciale. La Società può emettere in qualsiasi momento azioni di nuovi comparti. Il presente Prospetto Completo ed eventualmente i rispettivi Prospetti Speciali verranno integrati adeguatamente di volta in volta.

Le azioni possono essere riscattate al prezzo indicato al capitolo "Riscatto delle azioni".

Le sottoscrizioni vengono accettate solo sulla base del Prospetto vigente o delle informazioni chiave per gli investitori unitamente (i) all'ultimo Rendiconto Annuale della Società pubblicato o (ii) all'ultima Relazione Semestrale, qualora quest'ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.

Le azioni vengono offerte sulla base delle informazioni e delle descrizioni riportate nel presente Prospetto, nelle informazioni chiave per gli investitori e nei documenti ivi citati. Altre informazioni o descrizioni fornite da qualsiasi persona sono da considerarsi illecite.

Il presente Prospetto, le informazioni chiave per gli investitori ed eventuali Prospetti Speciali non hanno valore di offerta o pubblicità in quelle giurisdizioni in cui un'offerta o una pubblicità di tal genere siano inammissibili, o nelle quali le persone che propongono una simile offerta o una simile pubblicità non siano autorizzate a farlo, oppure nelle quali ricevere un'offerta o una pubblicità del genere costituisca una violazione della legge.

Le azioni della Società non essendo registrate negli USA in conformità dell'Unite State Securities Act del 1933, non possono essere vendute o offerte in vendita negli Usa, inclusi i territori appartenenti agli Usa a meno che una tale offerta o una tale vendita sia resa possibile con esenzione dall'obbligo di comunicazione alle autorità ai sensi dell'Unite State Securities Act del 1933.

In generale, le azioni della Società non possono essere offerte, o vendute, o trasferite a soggetti che intendono effettuare operazioni nell'ambito di un piano pensionistico statunitense a benefici definiti. Le eccezioni qui riportate sono possibili qualora il consiglio di amministrazione della Società abbia emesso una delibera specifica a tal riguardo. In questo contesto, per "piano pensionistico a benefici definiti" si intende: (i) qualsivoglia "piano pensionistico a benefici definiti per dipendenti" ai sensi della sezione 3(3) dello US Employee Retirement Income Security Act del 1974 e successive modifiche ("ERISA"), soggetto alle disposizioni del capitolo I, parte 4, dell'ERISA, (ii) qualsivoglia conto individuale di vecchiaia, piano Keogh e tutti gli altri schemi previsti nella sezione 4975(e)(1) dello US Internal Revenue Code del 1986 e successive modifiche, (iii) qualsivoglia organismo i cui investimenti sottostanti includano "attività a servizio del piano" in ragione di un investimento dei piani di cui al punto (i) o (ii) per almeno il 25% di ogni classe degli investimenti azionari nell'entità in parola, ovvero (iv) ogni altro organismo (conti separati o congiunti di una compagnia assicurativa, un gruppo o un common trust), i cui investimenti sottostanti includano "attività a servizio del piano", in ragione di un investimento degli schemi di cui ai punti (i) o (ii) in tale entità. Qualora gli investitori, nell'ambito di un piano pensionistico, detengano più del 25% di una stessa tipologia di azioni, il patrimonio della Società sarà considerato come "Patrimonio del piano", ai sensi della normativa ERISA, con potenziali conseguenze negative nei confronti della Società e dei suoi azionisti. In questo caso la Società può richiedere il riscatto delle Azioni coinvolte.

I potenziali sottoscrittori delle azioni sono tenuti ad informarsi di persona sulle disposizioni valutarie rilevanti nonché sui requisiti di legge e sulle disposizioni tributarie a cui sono soggetti.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto e in ogni Prospetto Speciale sono conformi al diritto vigente e alle consuetudini del Granducato del Lussemburgo e sono pertanto suscettibili di modifica.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto a: "franchi svizzeri" o "CHF" si riferiscono alla valuta della Svizzera; "dollari USA" oppure "USD" si riferiscono alla valuta degli Stati Uniti d'America; "Euro" o "EUR" si riferiscono alla valuta dell'Unione Economica e Monetaria Europea; "£ sterline" o "GBP" si riferiscono alla valuta della Gran Bretagna; "yen giapponesi" o "JPY" si riferiscono alla valuta del Giappone; "Dollari Singaporiani" o "SGD" si riferiscono alla valuta di Singapore.

Ciascuna tipologia di azioni può essere quotata alla Borsa Valori del Lussemburgo.

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La Società ha sede in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.

Consiglio di amministrazione della Società

Presidente

Martin Jufer	Membro del Group Management Board, GAM Group

Membri del Consiglio

Hermann Beythan	Socio dello studio legale Linklaters LLP, Lussemburgo
Andrew Hanges	Membro del Group Management Board, GAM Group
Jean-Michel Loehr	Amministratore indipendente, Lussemburgo
Thomas van Ditzhuyzen	Managing Director, GAM Investment Management (Switzerland) S.p.A., Zurigo
Dirk Spiegel	Managing Director, General Counsel Continental Europe, GAM Investment Management (Switzerland) S.p.A., Zurigo

Società di gestione e agente domiciliare

GAM (Luxembourg) S.A., 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo

Consiglio di amministrazione della società di gestione

Presidente

Martin Jufer	Membro del Group Management Board, GAM Group

Membri del Consiglio:

Andrew Hanges,	Membro del Group Management Board, GAM Group;
Yvon Lauret	Amministratore indipendente, Lussemburgo

Amministratori della società di gestione

Ewald Hamlescher	Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo
Steve Kieffer	Amministratore, GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

Banca depositaria,
Agente principale amministrativo e di pagamento,
Agente del registro degli azionisti e di trasferimento

State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo

Società di distribuzione

La Società, ovvero la società di gestione ha nominato delle società di distribuzione e può nominarne altre per il collocamento delle azioni in uno o più Stati.

Revisori dei conti annuali

PricewaterhouseCoopers Soc. Coop., 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443, L-1014 Lussemburgo, è stata nominata revisore dei conti annuali della Società.

Consulente legale

Linklaters LLP, 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è il consulente legale della Società in Lussemburgo

Autorità di vigilanza

Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 283 route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo.

Ulteriori informazioni e documenti della Società e di ciascun comparto sono inoltre consultabili al sito internet www.jbfundnet.com. Gli investitori troveranno inoltre anche un modulo per l’inoltro di reclami.

Indicazioni complementari riguardanti i singoli comparti possono essere riportate nella relativa Parte Speciale.

3. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Gli obiettivi di investimento del Consiglio di amministrazione in merito ad ogni singolo comparto sono illustrati nella relativa Parte Speciale al capitolo ”Obiettivi e politica di investimento“.

Laddove nel presente Prospetto, in particolare nelle Parti Speciali, si fa menzione di “Paesi riconosciuti”, per “Paese riconosciuto” si intende uno Stato membro dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (“OCSE”) e tutti gli altri Stati d’Europa, dell’America del Nord e del Sud, dell’Africa, dell’Asia e dello Spazio Pacifico (in seguito “**Paese riconosciuto**”).

Nel conseguire gli obiettivi di investimento e nell’ambito delle direttive e restrizioni previste dal diritto del Lussemburgo, i comparti si avvarranno altresì di tecniche di investimento e strumenti finanziari di cui al successivo capitolo ”**Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari**“.

Sebbene la Società si impegni secondo scienza e coscienza a conseguire gli obiettivi di investimento dei singoli comparti, non può essere data alcuna garanzia sull’effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d’inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi positivi o anche negativi conseguiti possono essere di entità variabile.

La performance dei singoli comparti è indicata nelle informazioni chiave per gli investitori.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Il profilo degli investitori dei singoli comparti è descritto nella relativa Parte Speciale del Prospetto.

5. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

1. Investimenti in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, depositi e derivati

Tali investimenti comprendono:

(a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:

- quotati o negoziati in un mercato regolamentato (ai sensi della Direttiva 2004/39/CE);
- negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea (“UE“) riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
- quotati ufficialmente in una Borsa Valori di un Paese terzo[1] o in un altro mercato regolamentato di un Paese terzo riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
- di nuova emissione, a patto che le condizioni di emissione prevedano l’impegno a presentare la domanda di ammissione alla quotazione in una Borsa Valori ufficiale o in un altro mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e purché l’ammissione sia ottenuta entro un anno dall’emissione.

(b) depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito qualificati con sede sociale in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato membro dell’OCSE o in un Paese che ha ratificato le disposizioni della Financial Actions Task Force (“FATF“ o Gruppo di azione finanziaria internazionale; ”GAFI“) (un ”istituto di credito qualificato“).

(c) strumenti derivati, comprensivi di strumenti equipollenti regolati per contante, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alla lettera (a), primo, secondo e terzo trattino, e/o derivati a trattativa privata (“over the counter“ o ”OTC“), a condizione che:

- i valori base siano strumenti ai sensi dell’art. 41 paragrafo 1 della Legge del 2010 o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali il comparto può investire in conformità dei suoi obiettivi di investimento;

[1] Nella terminologia consueta della Direttiva 2009/65/CE si intende per Paese terzo uno Stato che non è membro dell’UE.

- le controparti nelle operazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e riconosciuti dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"); e
- i derivati OTC siano soggetti quotidianamente ad una valutazione affidabile e verificabile e possano essere in qualsiasi momento ceduti, liquidati o realizzati mediante un'operazione di compensazione su iniziativa della Società ad un valore corrente adeguato.

(d) azioni di OICVM consentiti in base alle previsioni della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (2), primo e secondo trattino della Direttiva 2009/65/CE con sede in uno Stato membro dell'UE o in un Paese terzo, a condizione che:

- i suddetti altri OIC siano stati ammessi in base a disposizioni di legge che li sottopongono ad una sorveglianza pubblica, che a giudizio della CSSF equivalga a quella prevista dal diritto comunitario dell'UE e che sussista una sufficiente garanzia di collaborazione tra le autorità;
- il livello di protezione degli investitori di altri OIC sia equivalente al livello di protezione degli investitori di un OICVM e in particolare che le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;
- l'attività degli altri OIC sia oggetto di relazioni annuali e semestrali, tali da consentire la formazione di un giudizio riguardo al patrimonio ed alle passività, ai proventi ed alle transazioni nel periodo considerato;
- l'OICVM o il suddetto altro OIC del quale si intendono acquistare le azioni, possa investire complessivamente, in base ai relativi documenti di costituzione, al massimo il 10% del suo valore netto d'inventario in azioni di altri OICVM o di altri OIC.

Se la Società acquista parti di altri OICVM e/o ulteriori OIC gestiti direttamente o indirettamente dalla medesima società di gestione o da un'altra società alla quale la società di gestione è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non può addebitare costi per la sottoscrizione o il riscatto di parti degli altri OICM e/o degli altri OIC da parte della Società.

Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 181, cpv. 8 della Legge del 2010 un comparto può investire in altri comparti della Società.

(e) strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in un mercato regolamentato e che rientrano nella definizione di cui all'articolo 1 della Legge del 2010, purché l'emissione o l'emittente dei suddetti strumenti sia soggetto/a disposizioni sulla tutela dei depositi e degli investitori, e ammesso che tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un ente nazionale, regionale o locale o dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da un Paese terzo o, in caso di un Paese federale, da uno Stato membro di una confederazione o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro dell'UE; oppure
- emessi da un'azienda i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati definiti al paragrafo 1. (a); oppure
- emessi o garantiti da un istituto sottoposto ad una sorveglianza in conformità ai criteri stabiliti dal diritto comunitario dell'UE, o da un istituto soggetto a disposizioni di sorveglianza che a giudizio della CSSF non siano meno severe di quelle previste dal diritto comunitario dell'UE, e siano da esso rispettate; oppure
- emessi da altri emittenti inclusi in una tipologia riconosciuta dalla CSSF, a condizione che per gli investimenti in questi strumenti vigano disposizioni in merito alla tutela degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo e terzo trattino e a condizione che l'emittente sia un'azienda con capitali propri di almeno dieci (10) milioni di Euro, che compili e pubblichi la relazione annuale ai sensi delle disposizioni della quarta Direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto di diritto che all'interno di un gruppo imprenditoriale facente capo ad una o più società quotate in una Borsa Valori

sia responsabile del finanziamento del suddetto gruppo, o un soggetto di diritto destinato a finanziare la conversione di passività in valori mobiliari mediante il ricorso ad una linea di credito concessa dalla banca.

(f) Tuttavia:

- la Società può investire fino ad un massimo del 10% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alle lettere da (a) ad (e);
- la Società non può acquistare né metalli preziosi né certificati ad essi relativi.

(g) La Società può inoltre detenere mezzi liquidi.

2. Limitazioni agli investimenti

(a) La Società investe al massimo il 10% del valore netto d'inventario di ogni comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La Società investe al massimo il 20% del valore netto d'inventario di ogni comparto in depositi di uno stesso istituto.

L'esposizione della Società su strumenti derivati OTC verso una controparte non può superare:

- il 10% del valore netto d'inventario di ogni comparto, se la controparte è un Istituto di credito qualificato;
- e negli altri casi il 5% del valore netto d'inventario di ogni comparto.

Nel caso di OICVM non sofisticati, il rischio complessivo connesso ai derivati è determinato applicando il *Commitment Approach* e nel caso di OICVM sofisticati attraverso l'approccio modello (*modello Value at Risk*) che tiene conto di tutti i rischi di mercato generali e specifici che sono in grado di provocare una variazione significativa del valore del portafoglio. Nel caso in cui un comparto utilizzi il metodo Value-at-Risk (VaR) per il calcolo del suo rischio complessivo, il risultato del calcolo sarà basato su intervallo di confidenza del 99%. Per il calcolo del rischio aggregato, il periodo di detenzione è considerato in un mese (20 giorni).

La determinazione del rischio complessivo per ciascun comparto verrà effettuata tramite il *Commitment Approach* o il modello VaR (assoluto o relativo con il rispettivo indice di riferimento) come illustrato nella tabella che segue.

Comparto	**VaR relativo / VaR assoluto / Commitment**	**Indice di riferimento utilizzato per il calcolo del rischio complessivo (solo per il VaR relativo)**
ABS SELECTION FUND	Commitment	n/a
ARTEMIDE	Commitment	n/a
AS ATLANTE FUND	Commitment	n/a
AS PERSEO FUND	Commitment	n/a
AS YASMIN FUND	Commitment	n/a
AVANTGARDE	Commitment	n/a
ENPACL MULTISTRATEGIA	Commitment	n/a
ENPACL CREDITO	Commitment	n/a
HYBRID BONDS FUND	Commitment	n/a
LYRA	Commitment	n/a

Il rischio complessivo dei valori base non può superare le restrizioni agli investimenti di cui alle lettere da (a) ad (f). I valori base di derivati basati su indici non devono essere considerati nel calcolo di queste restrizioni agli investimenti. Se un derivato è inserito in un valore mobiliare o in uno strumento del mercato monetario, anche tale derivato deve essere considerato nelle disposizioni di questo punto.

(b) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali un comparto investe rispettivamente oltre il 5% del suo valore netto d'inventario, non può superare il 40% del suo valore netto d'inventario. Questa restrizione non si applica ai depositi ed alle operazioni con derivati OTC effettuate con istituti finanziari sottoposti a sorveglianza pubblica.

(c) A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera (a), un comparto può investire presso uno stesso istituto al massimo il 20% del suo valore netto d'inventario in una combinazione di:

- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto e/o
- depositi presso tale istituto e/o
- derivati OTC acquistati da tale istituto.

(d) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali, da un Paese terzo o da istituzioni internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro.

(e) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 25% per date obbligazioni, qualora le stesse siano emesse da un istituto di credito con sede sociale in uno Stato membro dell'UE che, in base alle disposizioni legali per la tutela dei titolari delle suddette obbligazioni, sia sottoposto ad una sorveglianza pubblica particolare. In particolare i proventi dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investiti conformemente alle norme di legge in beni patrimoniali che per l'intera durata residua delle obbligazioni coprano sufficientemente le passività da questi derivanti e siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di situazione deficitaria dell'emittente.

Se un comparto investe più del 5% del suo valore netto d'inventario in obbligazioni ai sensi del paragrafo precedente, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% dell'importo del valore netto d'inventario del suddetto comparto.

(f) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui alle lettere (d) ed (e) non sono considerati nell'applicazione della restrizione agli investimenti del 40% di cui alla lettera (b).

I limiti di cui alle lettere da (a) ad (e) non sono cumulabili; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in loro derivati, effettuati in conformità delle lettere da (a) ad (e), non devono in nessun caso superare il 35% del valore netto d'inventario di un comparto.

Le società che, in virtù della compilazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o secondo le norme internazionali di rendicontazione riconosciute, appartengono ad uno stesso gruppo imprenditoriale sono da considerarsi quale unico emittente ai fini del computo delle restrizioni agli investimenti di cui sopra.

Gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale possono raggiungere complessivamente al massimo il 20% del suo valore netto d'inventario, resta salvo quanto stabilito alla lett. (e).

(g) **In deroga ai punti da (a) ad (f) la Società è autorizzata ad investire, conformemente al principio della ripartizione del rischio, fino al 100% del valore netto d'inventario di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di emissioni diverse, emesse o garantite da un Paese membro dell'UE o dai suoi enti locali o da un Paese membro dell'OCSE o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico, a cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE, tuttavia a condizione che il comparto detenga valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e che i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di una singola emissione ammontino al massimo al 30% del valore netto d'inventario del relativo comparto.**

(h) Fatte salve le restrizioni agli investimenti stabilite alla lettera (j), il limite massimo indicato alla lettera (a) per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente può essere aumentato al 20% al massimo, se la strategia di investimento di un comparto prevede di riprodurre un determinato indice azionario o un indice dei titoli di debito, riconosciuto dalla CSSF; ciò vale ammesso che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un'adeguata base di riferimento per il mercato ad esso corrispondente;
- l'indice sia debitamente pubblicato.

Il limite stabilito al paragrafo precedente ammonta al 35%, ove ciò sia giustificato in base a condizioni di mercato straordinarie ed in particolare nei mercati regolamentati, nei quali sono fortemente dominanti determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Un investimento fino a questo limite massimo è possibile soltanto presso un unico emittente.

(i) Nel caso in cui nella relativa Parte Speciale del Prospetto non è previsto alcun limite nell'investimento in fondi target, un comparto può acquistare parti di fondi target ai sensi della lettera 5.1.(d) di cui sopra per un massimo del 10% del suo valore netto d'inventario. Se nella Parte Speciale del Prospetto è previsto un limite negli investimenti in fondi target maggiore del 10% del suo valore netto di inventario, il comparto non potrà tuttavia:

- investire più del 20% del suo valore netto di inventario in uno stesso fondo target; e
- investire più del 30% del suo valore netto di inventario in azioni di fondi target che non sono OICVM.

Con l'applicazione di queste restrizioni agli investimenti ogni comparto di un fondo target è considerato come un emittente indipendente.

(j)

(A) La Società o la società di gestione non può, per nessuno dei fondi di investimento da questa gestiti che hanno la qualifica di OICVM, acquistare azioni connesse ad un diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.

(B) Inoltre la Società può acquistare per il relativo comparto al massimo:

- il 10% delle azioni senza di diritto di voto di uno stesso emittente;
- il 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- il 25% delle parti di uno stesso fondo target;
- il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti previsti al secondo, terzo e quarto trattino non devono essere osservati nell'acquisto, se non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto delle azioni emesse al momento del suddetto acquisto.

I paragrafi (A) e (B) non si applicano:

- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un Paese terzo;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE;
- su azioni che la Società detiene del capitale di una società di un Paese terzo, che investe il suo patrimonio prevalentemente in valori mobiliari di emittenti con sede nel relativo Paese, se in base alle norme di legge del suddetto Stato una partecipazione di questo tipo costituisce per la Società l'unica possibilità di effettuare investimenti in valori mobiliari di emittenti di questo Stato. La normativa d'eccezione, tuttavia, vale soltanto a condizione che la società del Paese terzo non superi nell'ambito della sua politica di investimento i limiti stabiliti alle lettere da (a) ad (f) e da (i) a (j) (A) e (B). In caso di superamento dei limiti previsti alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (j) si applica per analogia la lettera (k);
- su azioni detenute dalla Società singolarmente o dalla Società e da altri OIC del capitale di società affiliate che nel Paese dove sono domiciliati esercitino solo ed esclusivamente determinate attività amministrative, di consulenza o di distribuzione per questa/e società in considerazione del rimborso di azioni su volontà degli investitori.

(k)

(A) La Società non è tenuta ad osservare le restrizioni agli investimenti qui previste nell'esercizio di diritti d'opzione legati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario che fanno parte del suo patrimonio. Fatto salvo il suo impegno ad attenersi all'osservazione del principio della ripartizione del rischio, ciascun comparto può, nel corso di un periodo di sei mesi dalla sua ammissione, discostarsi dalle disposizioni stabilite ai punti da (a) ad (h).

(B) Nel caso in cui la Società superi i limiti descritti al paragrafo (A) involontariamente o a seguito dell'esercizio di diritti d'opzione, la Società, nell'ambito delle vendite di beni patrimoniali da essa effettuate, sarà tenuta come obiettivo prioritario a cercare di normalizzare la situazione tenendo conto degli interessi degli azionisti.

(l)

(A) La Società non può assumere prestiti. La Società può tuttavia acquistare valute estera mediante un prestito "Back to back".

(B) In deroga al paragrafo (A), la Società per ogni comparto può ricorrere (i) a prestiti fino al 10% del suo valore netto d'inventario, purché si tratti di prestiti a breve termine e (ii), ricorrere a prestiti per un controvalore non superiore al 10% del suo valore netto d'inventario, purché si tratti di prestiti volti a consentire l'acquisto di immobili indispensabili per l'esercizio diretto della sua attività; in nessun caso questi prestiti nonché quelli di cui ad (i) devono superare complessivamente il 15% del rispettivo valore netto d'inventario.

(m) La Società e la banca depositaria non possono concedere prestiti o fungere da fideiussore per terzi per conto del comparto, fatta salva l'applicazione delle lettere da (a) ad (e), del punto 1. Ciò non osta all'acquisto da parte della Società di valori mobiliari non ancora pienamente conferiti, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.

(n) La Società e la banca depositaria non possono effettuare per conto dei comparti vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.

(o) La Società può detenere mezzi liquidi, che in circostanze particolari possono arrivare sino al 49% del patrimonio di ogni comparto.

3. Ulteriori direttive sugli investimenti

(a) La Società non investirà in valori mobiliari che prevedono una responsabilità illimitata.

(b) Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi, contratti su metalli preziosi per i quali è prevista una consegna fisica.

(c) La Società può applicare ulteriori limitazioni agli investimenti per rispettare le condizioni in vigore nei Paesi nei quali intende distribuire le azioni.

6. TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

Per la gestione efficiente o ai fini della copertura di ogni comparto, la Società può utilizzare le tecniche di investimento e gli strumenti finanziari di seguito descritti. Inoltre, se previsto nella rispettiva Parte Speciale del Prospetto, la Società può utilizzare derivati a scopo di investimento. La Società deve in qualsiasi momento osservare le limitazioni agli investimenti stabilite nella Parte I della Legge del 2010 e nelle "Restrizioni agli investimenti" del presente Prospetto Informativo ed in particolare considerare la circostanza che i valori mobiliari sottostanti ai derivati ed ai prodotti strutturati impiegati dai singoli comparti (valori mobiliari sottostanti) vanno inclusi nel calcolo delle restrizioni agli investimenti stabilite al capitolo di cui sopra. La Società si atterrà in ogni momento in caso di utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari alle disposizioni stabilite nell'ordinanza 10-04 della CSSF e nelle disposizioni lussemburghesi tempo per tempo vigenti. Inoltre,

nell'utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari (in particolare nell'utilizzo di derivati e di prodotti strutturati) la Società tiene conto del mantenimento di una liquidità adeguata riguardo ad ogni comparto.

6.1. NEGOZIAZIONE DI OPZIONI SU TITOLI

La Società può acquistare e vendere per ogni comparto, con riferimento agli investimenti consentiti, opzioni call e put, se negoziate su un mercato regolamentato, oppure opzioni con trattativa privata ("opzioni OTC"), purché i partner contrattuali di tali transazioni siano istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

6.2. OPERAZIONI A TERMINE, SWAP E OPZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Fatta eccezione per le deroghe sotto indicate, le operazioni a termine e le opzioni su strumenti finanziari possono riferirsi principalmente solo a contratti negoziati in un mercato regolamentato. I derivati OTC sono ammessi solo se i partner contrattuali per queste transazioni sono istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

a) Operazioni per la copertura dei rischi di mercato e dei rischi legati all'andamento delle borse

Per coprire ciascun comparto da un andamento delle quotazioni sfavorevole per i mercati, la Società può vendere contratti a termine e call su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici o strumenti finanziari oppure comprare put su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici e strumenti finanziari, oppure concludere operazioni di swap per le quali i pagamenti tra la Società e la controparte dipendono dall'andamento di determinati indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o di altri indici o strumenti finanziari.

Dato che queste operazioni di compravendita sono effettuate a scopo di copertura, è necessario che la composizione dei titoli in portafoglio da coprire corrisponda adeguatamente a quella dell'indice di Borsa utilizzato.

b) Operazioni per la copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi

Ai fini della copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi e nell'ambito di operazioni a trattativa privata, per ciascun comparto la Società può vendere contratti a termine e call su tassi di interesse oppure comprare put su tassi di interesse nonché effettuare swap su tassi, concludere swap, forward rate agreements e negoziazioni di opzioni su swap su tassi (swaptions) con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

c) Operazioni per la copertura dei rischi derivanti dall'inflazione

Ai fini della copertura dei rischi connessi ad una crescita inattesa dell'inflazione, per ogni comparto la Società può effettuare i cosiddetti inflation swap con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata oppure utilizzare altri strumenti di protezione contro l'inflazione.

d) Operazioni per la copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio legato al peggioramento della solvibilità dei debitori

Ai fini della copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio di perdite di valore a causa del peggioramento della solvibilità dei debitori, per ogni comparto la Società può impegnarsi in credit options, credit spread swap ("CSS"), credit default swap ("CDS"), CDS-(index)-baskets, credit-linked total return swap e derivati creditizi simili con istituti finanziari di prima categoria, che sono specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata.

e) Operazioni effettuate a scopi diversi da quello di copertura ("impegno attivo")

La Società può comprare e vendere per ogni comparto contratti a termine e opzioni su tutti i tipi di strumenti finanziari.

Inoltre, per ogni comparto la Società può impegnarsi in swap su tassi e su crediti (interest rate swap, credit spread swap ("CSS"), credit default swap ("CDS"), CDS-(index)-baskets e simili), inflation swap, negoziazioni di opzioni su swap su tassi e su crediti (swaptions), ma anche in operazioni di swap, negoziazioni di opzioni o altre

operazioni con derivati finanziari per le quali la Società e la controparte concordano di scambiare la performance e/o il reddito (ad es. total return swap). Sono compresi anche i cosiddetti contratti per differenza (CONTRACTS FOR DIFFERENCE – "CFD"). Per contratto per differenza si intende un contratto stipulato tra due parti, l'acquirente e il venditore, nel quale viene stabilito che il venditore paga all'acquirente la differenza tra il valore attuale di un bene mobiliare (un titolo, strumento, paniere o indice) o il relativo valore al momento della cessazione della durata del contratto. Se la differenza è negativa, l'acquirente deve il pagamento (corrispondente) al venditore. I contratti per differenza consentono al comparto di assumere posizioni *long* e *short* con una garanzia variabile in cui, diversamente dai contratti a termine, scadenza e volume del contratto non sono definiti. In tal caso la controparte contrattuale deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività.

f) Operazioni a termine su valori mobiliari (securities forward settlement transactions)

Ai fini di una gestione efficiente o della copertura, la Società può concludere operazioni a termine con broker-agenti che in queste transazioni fungono da Market Maker, a condizione che si tratti di istituti di prima categoria, specializzati in questo tipo di transazioni, e che partecipino ai mercati OTC. Tali transazioni includono l'acquisto e la vendita di valori mobiliari alla quotazione corrente; la consegna e il regolamento avvengono in una data successiva, stabilita in anticipo.

Entro un termine adeguato dalla data prevista per lo svolgimento delle suddette transazioni, la Società può concordare con il relativo broker-agente che i valori mobiliari vengano rivenduti al broker-agente o siano da questi riacquistati, oppure che si proceda ad un prolungamento per un ulteriore periodo di tempo, tutti gli utili e le perdite realizzate nell'ambito della transazione devono essere pagati al broker o da esso corrisposti alla Società. Tuttavia la Società stipula le transazioni di acquisto con l'intenzione di acquistare i relativi valori mobiliari.

La Società può pagare ai broker interessati le usuali commissioni contenute nel corso dei valori mobiliari al fine di finanziare i costi sostenuti dal broker a causa della successiva gestione.

6.3. GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO – ALTRE TECNICHE E STRUMENTI DI INVESTIMENTO

Oltre agli investimenti in strumenti finanziari derivati, conformemente alle disposizioni della Circolare CSSF 08/356 (nella versione di volta in volta vigente e in qualsiasi circolare sostitutiva) e degli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA/2012/832, recepite in Lussemburgo con la Circolare CSSF 13/559 (nella versione modificata dalla Circolare CSSF 14/592), nonché di altri orientamenti emanati in merito, la Società può utilizzare altre tecniche e strumenti d'investimento aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come ad es. operazioni con patto di riacquisto titoli (e operazioni con patto di rivendita titoli) e operazioni di prestito titoli. Le tecniche e gli strumenti d'investimento aventi ad oggetto valori mobiliari o strumenti del mercato monetario e adottati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, compresi gli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità d'investimento diretto, devono soddisfare i seguenti criteri:

a) essere economicamente appropriati, ossia efficienti sul piano dei costi;

b) essere utilizzati per perseguire uno o più degli obiettivi seguenti:
   - riduzione del rischio;
   - riduzione dei costi;
   - generazione di capitale o reddito aggiuntivo per la Società, con un livello di rischio compatibile con il profilo di rischio della Società e del relativo comparto e con le regole di diversificazione del rischio per essa vigenti;

c) i loro rischi sono adeguatamente controllati dal processo di gestione del rischio della Società; e

d) non devono comportare una modifica dell'obiettivo d'investimento dichiarato del comparto o essere correlati a ulteriori rischi sostanziali rispetto alla strategia di rischio generale descritta nel prospetto informativo o nelle informazioni chiave per gli investitori.

Le tecniche e gli strumenti cui è possibile fare ricorso per una gestione efficiente del portafoglio sono di seguito illustrati e soggetti alle condizioni seguenti.

Queste operazioni possono essere stipulate per il 100% del patrimonio del comparto interessato, a condizione che (i) la loro quantità sia adeguata o la Società sia autorizzata a esigere la restituzione dei titoli concessi in prestito in modo da avere sempre la possibilità di ottemperare ai propri obblighi di rimborso e (ii) tali operazioni non compromettano la gestione del patrimonio della Società conformemente alla politica d'investimento del comparto in questione. Il monitoraggio del rischio avviene in conformità con il processo di gestione del rischio adottato dalla Società.

L'adozione di una gestione efficiente del portafoglio può avere un impatto negativo sul rendimento degli azionisti.

Dalla gestione efficiente del portafoglio possono derivare costi operativi diretti e indiretti che possono essere detratti dal rendimento. Tali costi non comprenderanno compensi latenti.

Si assicura inoltre che l'applicazione di una gestione efficiente del portafoglio non darà luogo a conflitti d'interesse a svantaggio degli investitori.

6.4. SECURITIES LENDING (PRESTITI DI VALORI MOBILIARI)

Nell'ambito di un sistema standardizzato, e sotto l'osservanza delle disposizioni della Circolare 08/356 della CSSF (nella versione di volta in volta vigente e in qualsiasi circolare sostitutiva) e degli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA/2012/832 nonché di altri orientamenti emanati in merito, alla Società, al fine di generare ulteriore capitale o proventi o per ridurre i costi e i rischi, è concesso di prestare a terzi valori mobiliari di un comparto (fino al 100% dell'intero valore stimato dei valori mobiliari contenuti nel comparto, a condizione che la Società sia autorizzata in qualsiasi momento a porre fine al contratto e a riottenere i valori mobiliari dati in prestito); tuttavia tali operazioni possono essere effettuate soltanto tramite stanze di compensazione riconosciute, come Euroclear o Clearstream S.A., o altre centrali di compensazione nazionali riconosciute o da istituti finanziari di prim'ordine, specializzati in questo tipo di operazioni, nel rispetto delle loro condizioni di funzionamento. La controparte in prestiti di valori mobiliari, deve inoltre essere soggetta a norme di sorveglianza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle dell'UE. In linea di principio, i diritti di riscatto devono essere coperti da cauzione, il cui valore – al momento della stipula del contratto e per l'intera durata del prestito – corrisponda almeno al valore stimato complessivo dei relativi valori mobiliari dati in prestito. Tale operazione può essere effettuata per la durata del prestito mediante costituzione di cauzione sotto forma di depositi a termine o valori mobiliari emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE, da loro enti pubblici locali, da istituzioni a carattere sovranazionale o regionale o da altri emittenti di prim'ordine, o anche mediante la costituzione di una cauzione sotto forma di azioni di aziende di prima classe (a condizione che sia garantita una scadenza delle quotazioni tra il momento dell'ordine della cauzione e la restituzione dei titoli mobiliari concessi in prestito). Tali depositi devono rimanere vincolati a nome della Società sino allo scadere dell'operazione di prestito dei valori mobiliari in questione. Il valore della cauzione ("Collateral") ricevuto non sarà reinvestito.

La Società deve avere il diritto di risolvere in qualunque momento gli accordi di prestito titoli stipulati e di esigere la restituzione parziale o totale dei titoli concessi in prestito.

Tutti gli introiti derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto dei costi d'esercizio/spese diretti e indiretti, dovranno essere rimborsati al comparto corrispondente.

Gli introiti lordi derivanti dal prestito titoli serviranno per pagare alla società di gestione i servizi correlati, tra cui in particolare, banca depositaria, Lending Agent, Indemnification, costituiti da un importo minimo e da una partecipazione percentuale, nonché l'indennizzo per la gestione del rischio e delle cauzioni, l'assistenza legale e informatica. La società di gestione assicura l'applicazione esclusiva di costi conformi al mercato. La parte restante del rendimento verrà interamente accreditata al comparto corrispondente.

La Società assicura inoltre che il volume delle operazioni di prestito titoli verrà mantenuto a un livello adeguato o di essere autorizzata a esigere la restituzione dei titoli concessi in prestito in modo da avere sempre la possibilità di ottemperare ai propri obblighi di rimborso e che tali operazioni non compromettano la gestione del patrimonio del comparto conformemente alla relativa politica d'investimento.

L'esposizione al rischio in riferimento alla controparte derivante dal ricorso alle operazioni di prestito titoli e ai derivati finanziari OTC, ai fini del calcolo del rischio di controparte verrà combinata conformemente al capitolo "Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari".

Per la durata dell'operazione le cauzioni non in contanti ricevute (Non-Cash Collateral) non potranno essere né vendute, né reinvestite, né impegnate. Le cauzioni in contanti (Cash Collateral) ricevute potranno soltanto essere:

- investite come depositi a vista presso istituti di credito ai sensi dell'Articolo 50 lettera f della direttiva sugli OICVM;
- investite in titoli di Stato di qualità elevata;
- utilizzate ai fini di operazioni con patto di rivendita titoli, a condizione che le operazioni siano stipulate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che la Società possa in qualsiasi momento chiedere il rimborso dell'intero importo;
- investite in fondi monetari a breve termine, secondo la definizione data dalla direttiva CESR su una definizione comune di fondi monetari europei.

Le cauzioni in contanti reinvestite devono essere diversificate conformemente ai requisiti di diversificazione applicabili alle cauzioni non in contanti.

Per ulteriori avvertenze sui rischi si rimanda al capitolo “Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari”.

6.5. OPERAZIONI CON PATTO DI RIACQUISTO TITOLI

In via accessoria, per ogni comparto, la Società, e sotto l’osservanza delle disposizioni della Circolare della CSSF 08/356 e la politica di investimento del relativo comparto può impegnarsi in operazioni con patto di riacquisto titoli (“Repurchase Agreements“) o di rivendita (“Reverse Repurchase Agreements”), che consistono nella compravendita di titoli in base ad accordi che prevedono il diritto o l'obbligo per il venditore di riacquistare dal compratore i titoli venduti ad un prezzo ed entro un termine concordato tra le due parti al momento della sottoscrizione del contratto.

Il contratto può essere sottoscritto dalla Società sia in veste di acquirente compratore che di offerente. La partecipazione a tali operazioni è soggetta alle seguenti norme:

- I titoli possono essere comprati o venduti tramite operazioni con patto di riacquisto solo se la controparte è un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo genere di attività e deve inoltre essere soggetta a norme di sorveglianza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle dell’UE.
- Per tutto il periodo di validità dell'operazione con patto di riacquisto, i titoli acquistati non possono essere ceduti prima della scadenza del diritto al loro riacquisto o del termine previsto per il riscatto.
- Inoltre deve essere assicurato che l'insieme degli impegni contratti con la sottoscrizione di un'operazione con patto di riacquisto, sia tale da consentire al comparto in questione di far fronte in qualsiasi momento al proprio obbligo di riscatto delle azioni.

Quando la Società stipula operazioni con patto di acquisto titoli per un comparto deve avere la possibilità di risolvere il contratto o richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei valori mobiliari oggetto dell'accordo. Le operazioni con patto di riacquisto titoli a termine fisso di durata non superiore a sette giorni saranno considerate accordi in cui la Società ha la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei beni patrimoniali.

Quando la Società stipula operazioni con patto di rivendita titoli dovrà avere la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dell'intero importo in contanti oppure di risolvere l'operazione con patto di rivendita titoli in base al principio della competenza temporale o alla valorizzazione a prezzi di mercato. Laddove i contanti siano richiamabili in qualsiasi momento in base alla valorizzazione a prezzi di mercato, ai fini del calcolo del valore netto d'inventario del comparto sarà usato il valore mark-to-market dell'operazione con patto di rivendita titoli. Le operazioni con patto di rivendita titoli a termine fisso di durata non superiore a sette giorni saranno considerate accordi in cui la Società ha la possibilità di richiedere in qualsiasi momento la restituzione dei beni patrimoniali. La Società dovrà pubblicare nelle relazioni annuali e semestrali l'importo totale delle operazioni con patto di acquisto titoli in corso alla data di riferimento.

6.6. GESTIONE DELLE CAUZIONI PER OPERAZIONI CON DERIVATI OTC E TECNICHE DI GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO

Le disposizioni di seguito descritte sono conformi ai requisiti previsti dagli Orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ESMA/2012/832, che possono subire modifiche.

1. Le cauzioni ("Cauzioni") ottenute in relazione alle operazioni con derivati OTC e alle tecniche per la gestione efficiente del portafoglio, come ad es. nell'ambito di operazioni con patto di acquisto titoli o di prestito titoli, devono sempre soddisfare tutti i criteri di seguito illustrati:

(a) Liquidità: le cauzioni non in contanti devono essere estremamente liquide e negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti, affinché possano essere vendute rapidamente a un prezzo prossimo alla valutazione precedente alla vendita. Le cauzioni ricevute devono inoltre rispettare le disposizioni di cui all'articolo 48 della Legge del 2010.

(b) Valutazione: le cauzioni devono essere valutate con frequenza giornaliera e i beni patrimoniali che presentano un'elevata volatilità dei prezzi non devono essere accettati come cauzioni, salvo qualora non siano applicati scarti di garanzia (Haircut) adeguatamente prudenti.

(c) Rating dell'emittente: l'emittente delle cauzioni ricevute deve avere un rating elevato.

(d) Correlazione: le cauzioni devono essere emesse da un soggetto indipendente dalla controparte e non devono evidenziare un'elevata correlazione con l'andamento della controparte.

(e) Diversificazione: le cauzioni devono essere sufficientemente diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti. Il criterio di diversificazione sufficiente rispetto alla concentrazione degli emittenti si considera rispettato se il comparto riceve da una controparte un paniere di cauzioni (Collateral Basket) con un'esposizione massima a un determinato emittente pari al 20% del valore netto d'inventario. Quando un comparto è esposto a diverse controparti, i differenti panieri di cauzioni devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente.

In deroga a questo punto, un comparto può essere pienamente garantito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi emessi o garantiti da uno Stato membro, da uno o più dei suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri. Un comparto di questo tipo deve ricevere valori di almeno sei emissioni differenti, ma i valori di una singola emissione non possono superare il 30% del suo NAV. I comparti che intendono essere pienamente garantiti in valori emessi o garantiti da uno Stato membro devono indicare tale intenzione nella parte speciale del loro Prospetto. Devono inoltre individuare gli Stati membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che sono in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.

(f) Disponibilità immediata: la Società deve avere la possibilità di utilizzare in qualsiasi momento le cauzioni ricevute, senza alcun riferimento alla controparte né l'approvazione di quest'ultima.

2. Fatti salvi i criteri sopra esposti, le cauzioni ammissibili per ogni comparto devono essere conformi ai requisiti seguenti:

(a) beni patrimoniali liquidi come contanti o depositi bancari a breve termine, strumenti del mercato monetario ai sensi della direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007, lettere di credito e garanzie a prima richiesta emesse da un istituto di credito di prim'ordine non collegato alla controparte;

(b) obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE,

3. In caso di trasferimento del titolo le cauzioni ricevute devono essere detenute dalla banca depositaria o dal suo rappresentante. In mancanza di trasferimento del titolo, le cauzioni possono essere detenute da un terzo soggetto a vigilanza prudenziale e non collegato al prestatore della cauzione.

4. La Società ha adottato una cosiddetta politica sugli scarti di garanzia (Haircut) per ogni categoria patrimoniale che verrà accettata come cauzione. Lo scarto di garanzia (Haircut) è uno sconto rispetto al valore di una cauzione, mediante il quale si tiene conto di un eventuale deterioramento della valutazione o del profilo di liquidità della cauzione nel corso del tempo. La politica sugli scarti di garanzia tiene conto delle caratteristiche delle varie attività, come il merito di credito dell'emittente delle cauzioni, la volatilità dei prezzi delle medesime e l'esito delle prove di stress effettuate nell'ambito della gestione delle cauzioni. Fatte salve le operazioni in essere con le rispettive controparti e che possono comportare importi minimi per il trasferimento di cauzioni, la Società

intende adeguare le cauzioni ricevute e definite come al paragrafo 2 b), conformemente alla politica sugli scarti di garanzia, applicando una riduzione di valutazione di almeno il 2%, che sia almeno conforme al rischio di controparte.

5. Rischi e potenziali conflitti di interesse in relazione ai derivati OTC e alla gestione efficiente del portafoglio

(a) Le operazioni in derivati OTC, la gestione efficiente del portafoglio e la gestione delle cauzioni comportano determinati rischi. Ulteriori informazioni si trovano nel presente Prospetto, ai capitoli "Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari" e, in particolare, nei rischi relativi ai derivati, il rischio di controparte e il rischio di controparte verso la banca depositaria. Questi rischi possono esporre gli azionisti a un maggior rischio di perdita.

(b) Il rischio di controparte combinato risultante da un'operazione in derivati OTC o dalle tecniche per la gestione efficiente del portafoglio può superare il 10% del patrimonio di un comparto se la controparte è un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'UE o in un paese nel quale siano in vigore norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF equivalenti a quelle vigenti nell'UE. In tutti gli altri casi il limite è del 5%.

6.7. TECNICHE E STRUMENTI PER LA COPERTURA DEI RISCHI VALUTARI

Per la copertura dei rischi valutari, per ciascun comparto la Società può concludere contratti a termine su divise, vendere call su divise o comprare put su divise in Borsa o in un altro mercato regolamentato, oppure con trattativa privata, per ridurre o eliminare completamente l'*exposure* nella valuta considerata a rischio e concentrarla nella valuta di riferimento o in un'altra valuta dell'orizzonte di investimento ritenuta meno a rischio.

La Società può anche effettuare operazioni di vendita o swap di divise a termine nell'ambito di trattative private con istituti finanziari di prima categoria specializzati in questo tipo di attività.

6.8. PRODOTTI STRUTTURATI

Per una gestione efficiente o ai fini di copertura, la Società può utilizzare per ogni comparto prodotti strutturati. La gamma di prodotti strutturati comprende in particolare credit-linked notes, equity-linked notes, performance-linked notes, index-linked notes nonché altre notes, la cui performance è abbinata a strumenti di base, ammessi ai sensi della Parte I della Legge del 2010 e delle relative disposizioni esecutive. In tali operazioni la controparte deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività. I prodotti strutturati sono prodotti composti. I prodotti strutturati possono includere anche derivati e/o ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Pertanto, oltre ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio di derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero degli strumenti di base ad essi sottostanti. A seconda della configurazione, essi possono essere più volatili e quindi implicare rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti, e può sussistere il rischio di perdita di redditi o persino una perdita totale del capitale investito a seguito del movimento dei prezzi del mercato o dello strumento di base sottostante.

6.9. SWAP E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ANALOGHI

I comparti possono investire in total return swap o in altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe come di seguito descritto:

- I sottostanti dei total return swap o di altri strumenti finanziari con caratteristiche analoghe comprendono in particolare singole azioni od obbligazioni, panieri di azioni, obbligazioni o indici finanziari ammessi ai sensi dei paragrafi 48-61 degli orientamenti ESMA 2012/832. Gli indici finanziari comprendono, tra l'altro, azioni, obbligazioni, strumenti derivati su materie prime. La politica d'investimento dei vari comparti contiene ulteriori dettagli sull'utilizzo di total return swap o di altri strumenti finanziari con caratteristiche analoghe basati su strategie o sottostanti diversi da quanto sopra illustrato.
- Le controparti di tali operazioni sono istituti finanziari regolamentati con un rating elevato, specializzati in questo tipo di operazioni.
- L'inadempienza di una controparte può avere conseguenze negative sul rendimento degli azionisti. Il gestore degli investimenti intende ridurre al minimo il rischio di inadempienza delle controparti selezionando solo controparti con un rating elevato e vigilando sull'andamento del rating delle controparti. Queste

operazioni vengono inoltre stipulate solo in base a contratti quadro standardizzati (ISDA con Credit Support Annex, contratti quadro tedeschi con accordo che disciplina le prestazioni di garanzia o simili). Il Credit Support Annex o accordo che disciplina le prestazioni di garanzia definisce le condizioni alle quali le cauzioni vengono trasferite alla controparte o da essa ricevute, al fine di ridurre al minimo il rischio inadempienza derivante dalle posizioni in derivati e, quindi, le conseguenze negative sul rendimento degli azionisti in caso di inadempienza di una controparte.

- Le controparti di total return swap o di altri strumenti finanziari derivati con caratteristiche analoghe non hanno potere discrezionale sulla composizione o sulla gestione del portafoglio di un comparto o sui sottostanti di detti strumenti finanziari derivati, né è richiesta l'approvazione della controparte in relazione alla stipula di tale operazione. In caso di deroga da questo principio, si rimanda alle ulteriori informazioni dettagliate contenute nella politica d'investimento dei comparti.
- I total return swap o gli strumenti derivati con caratteristiche analoghe vengono considerati nel calcolo dei limiti d'investimento stabiliti.

6.10. INVESTIMENTI IN INDICI FINANZIARI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO GRANDUCALE DELL'8 FEBBRAIO 2008.

La Società può investire in derivati i cui sottostanti replicano indici. La Società può aumentare i limiti di diversificazione per una componente di un indice ai sensi dell'articolo 44 della Legge del 2010.

L'aumento dei limiti di diversificazione può essere effettuato in condizioni straordinarie dei mercati se, all'interno di un determinato mercato, di un settore o di un segmento, una o più componenti dell'indice assumono una posizione dominante. La posizione dominante può risultare da particolari andamenti economici e dei mercati, ma anche da limitazioni specifiche di mercati, settori o segmenti. Maggiori dettagli sono eventualmente specificati nella politica d'investimento del rispettivo comparto.

La Società investe in derivati i cui sottostanti replicano indici, la cui composizione sostanzialmente viene rettificata con frequenza semestrale o annuale (“Frequenza di ribilanciamento”). Occorre distinguere i casi seguenti:

- Per gli strumenti derivati negoziati in borsa la rettifica della composizione dell'indice ha esclusivamente l'effetto di una modifica nel calcolo, ma non ha conseguenze dirette o indirette sui costi del comparto corrispondente.
- Nel caso dei derivati OTC, in genere la controparte non detiene fisicamente le componenti dell'indice, ma garantisce la propria posizione mediante strumenti derivati. Qualora dovessero essere stipulate operazioni in seguito alla rettifica della composizione dell'indice, ciò avverrà su mercati derivati molto liquidi, al fine di ridurre al minimo le conseguenze sui costi del comparto corrispondente.

Agli investimenti in indici di materie prime si applicano inoltre le regole seguenti:

Gli indici di materie prime comprendono una selezione bilanciata di materie prime rappresentativa dell'intero universo delle materie prime e costituita da futures. Questa selezione bilanciata di materie prime riflette l'esistenza di diverse materie prime. Non sono ammessi investimenti in indici di singole materie prime. Per la valutazione degli indici di materie prime si tiene conto della correlazione tra le diverse componenti dell'indice.

6.11. RISCHI LEGATI ALL'UTILIZZO DI DERIVATI E DI ALTRE TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

L'utilizzo prudente di questi derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari può essere vantaggioso, ma allo stesso tempo presenta rischi diversi ed in alcuni casi anche maggiori rispetto a quelli delle forme di investimento tradizionale. A seguire si passano in rassegna importanti fattori di rischio ed aspetti riguardanti l'utilizzo di derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari di cui gli azionisti dovrebbero essere consapevoli prima di investire in un comparto.

- Rischi di mercato: Questi rischi sono di tipo generale e presenti per tutti i tipi di investimento; in base ad essi, in determinate circostanze il valore di un determinato strumento finanziario può modificarsi al punto da esercitare un effetto negativo sugli interessi di un comparto.
- Controllo e sorveglianza: I derivati e le altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari sono prodotti speciali, che richiedono tecniche di investimento ed analisi del rischio diverse rispetto ai titoli

azionari e di rendita. L'utilizzo di uno strumento finanziario derivato non presuppone soltanto la conoscenza dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza tuttavia poter sorvegliare la performance del derivato considerando tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, l'utilizzo e la complessità di prodotti di questo tipo presuppongono il mantenimento di adeguati meccanismi di controllo per la sorveglianza delle operazioni concluse, e la possibilità di stimare i rischi di un prodotto di questo tipo per un comparto e le rispettive performance della quotazione, degli interessi o dei tassi di cambio.

- Rischi di liquidità: I rischi di liquidità insorgono quando è difficile ottenere o vendere un determinato titolo. Per transazioni di grande entità o con mercati parzialmente illiquidi (p.es. in caso di numerosi strumenti concordati individualmente) l'esecuzione di una transazione o la realizzazione di una posizione ad una quotazione vantaggiosa può non essere possibile.

- Rischi di controparte: Sussiste il rischio che un contraente di un'operazione non possa essere in grado di adempiere ai propri obblighi (rischio di inadempienza), e/o che un contratto venga annullato, p.es. per fallimento, illegittimità ex post o modifica delle norme di legge tributarie o in materia di rendicontazione rispetto alle norme vigenti al momento della stipula del contratto in merito ai derivati OTC, e/o che la controparte di uno strumento finanziario non ottemperi finanziariamente a un impegno o un debito assunto nei confronti del comparto corrispondente (rischio di credito). Ciò riguarda tutte le controparti con le quali sono state stipulate operazioni in derivati, operazioni con patto di acquisto titoli e operazioni con patto di rivendita titoli o prestito titoli. La negoziazione di derivati non garantiti comporta un rischio di controparte diretto. Il comparto interessato riduce buona parte del rischio di controparte risultante dalle operazioni in derivati richiedendo alla controparte l'emissione di cauzioni per un importo almeno pari al proprio impegno. Se tuttavia i derivati non sono completamente garantiti, l'inadempienza della controparte può causare una riduzione del valore del comparto. Le nuove controparti vengono sottoposte a un controllo formale e tutte le controparti approvate vengono costantemente monitorate e verificate. La Società provvede a un controllo attivo del proprio rischio di controparte e della gestione delle cauzioni.

- Rischio di controparte nei confronti della banca depositaria: i beni patrimoniali della Società vengono affidati in custodia alla banca depositaria. Nei libri contabili della banca depositaria i beni patrimoniali della Società saranno identificati come appartenenti a quest'ultima. La banca depositaria deve tenere separati i valori mobiliari appartenenti alla Società dagli altri valori mobiliari/beni patrimoniali della banca depositaria, il che riduce, pur non escludendolo, il rischio di mancata restituzione in caso di fallimento della banca depositaria. Gli azionisti sono pertanto esposti al rischio che, in caso di fallimento, la banca depositaria non sia in grado di adempiere al suo obbligo di restituire alla Società la totalità dei suoi beni patrimoniali. Inoltre, la liquidità di un comparto presso la banca depositaria può non essere tenuta separata dalla liquidità di quest'ultima o da quella di altri clienti della banca stessa, per cui, in caso di fallimento della banca depositaria, può accadere che un comparto non venga considerato un creditore privilegiato.

  La banca depositaria può anche non detenere in custodia tutti i beni patrimoniali della Società, ma costituire una rete di subdepositari che appartengono necessariamente allo stesso gruppo della banca depositaria. Nel caso in cui la banca depositaria non sia chiamata a risponderne, gli azioni sono esposti al rischio di fallimento dei subdepositari.

- Un comparto può investire in mercati i cui sistemi di deposito e/o di regolamento non siano pienamente sviluppati. I beni patrimoniali del comparto negoziati in tali mercati o affidati ai suddetti subdepositari potrebbero essere esposti a rischi laddove alla banca depositaria non sia attribuibile alcuna responsabilità.

- Rischi connessi a transazioni di credit default swap ("CDS"): Mediante l'acquisto di una protezione di CDS la Società può coprire il rischio di perdita di un emittente contro pagamento di un premio. La compensazione in caso di perdita dei pagamenti di un emittente può avvenire tramite una compensazione in contanti o una compensazione in natura. Nella compensazione in contanti l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS la differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile. In caso in una compensazione in natura l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS l'intero valore nominale e gli fornisce in cambio il titolo deficitario, o si giunge ad uno scambio di titoli scelti da un paniere. La composizione di tale paniere è regolamentata in dettaglio alla stipula del contratto di CDS. Gli eventi che determinano una perdita saranno stabiliti nel contratto di CDS, al pari delle modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito. In caso di

necessità la Società può rivendere la protezione CDS o ricostituire il rischio di credito mediante il rilevamento di opzioni di acquisto.

Con la vendita di una protezione di CDS il comparto si assume un rischio di credito paragonabile all'acquisto di un'obbligazione che sia stata emessa dal medesimo emittente allo stesso valore nominale. In entrambi i casi il rischio è determinato, in caso di situazione deficitaria dell'emittente, dall'entità della differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CDS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare. I diversi comparti che utilizzano i credit default swap si assicureranno che le controparti coinvolte in queste operazioni siano accuratamente selezionate e che il rischio connesso alla controparte sia limitato ed attentamente sorvegliato.

- Rischi connessi a transazioni di spread default swap ("CSS"): Con la conclusione di un'operazione di CSS la Società può, contro pagamento di un premio, dividere il rischio di perdita di un emittente con la controparte della rispettiva transazione. Ad un credit spread swap sono subordinati due diversi valori mobiliari con rischi di perdita classificati diversamente e, di norma, con una diversa struttura dei tassi. Dalla diversa struttura dei tassi di entrambi i valori mobiliari sottostanti dipendono, alla scadenza, gli obblighi di pagamento delle due parti della transazione.

  Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CSS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

- Rischi connessi a transazioni di inflation swap: Mediante l'acquisto di una protezione di inflation swap la Società può coprire interamente o parzialmente un portafoglio contro un forte aumento inatteso dell'inflazione e per trarne un vantaggio relativo in termini di performance. A tale fine un debito nominale, non indicizzato all'inflazione, viene scambiato con un credito reale abbinato ad un indice di inflazione. Nel concludere l'operazione si include nel computo del prezzo del contratto l'inflazione prevista in quel momento. Se l'inflazione effettiva registrata è superiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione computata nel prezzo del contratto, dalla vendita della protezione di inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione di inflation swap. Il funzionamento della protezione inflation swap corrisponde pertanto a quello di obbligazioni indicizzate all'inflazione rispetto ad obbligazioni nominali ordinarie. Ne consegue che mediante la combinazione di un'obbligazione nominale ordinaria con una protezione inflation swap si può costruire sinteticamente un'obbligazione indicizzata all'inflazione.

  Con la vendita di una protezione inflation swap il comparto si assume un rischio di inflazione paragonabile all'acquisto di un'obbligazione nominale ordinaria rispetto ad un'obbligazione indicizzata all'inflazione: se l'inflazione effettiva registrata è inferiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione e computata nel prezzo nel contratto, dalla vendita della protezione inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione inflation swap.

  Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di inflation swap comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

- Rischi correlati ai contratti per differenza (CONTRACTS FOR DIFFERENCE – "CFD"): Diversamente dagli investimenti diretti, nel caso dei CFD l'acquirente risponde per un ammontare di gran lunga maggiore rispetto all'importo pagato a titolo di garanzia. La società adotterà pertanto tecniche di gestione del rischio per garantire che il comparto possa sempre vendere i valori mobiliari necessari affinché i pagamenti risultanti da eventuali richieste di riscatto possano essere effettuati attingendo ai proventi derivanti dai riscatti e il comparto possa rispettare gli impegni derivanti dai contratti per differenza e da altre tecniche e strumenti.

- Ulteriori rischi/derivati: Ulteriori rischi nell'utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari particolari comprendono il rischio di valutazioni differenti di prodotti finanziari che risultano da differenti metodi di valutazione ammessi e dal fatto che (rischio di modello) tra i prodotti derivati ed i valori mobiliari, gli interessi, i tassi di cambio e gli indici ad essi sottostanti non sussiste una correlazione assoluta.

Numerosi derivati, in particolare i derivati OTC, sono complessi e vengono spesso valutati in maniera soggettiva. Le valutazioni imprecise possono determinare maggiori obblighi di pagamento in contanti nei confronti delle controparti o implicare una perdita di valore per un comparto. I derivati non sempre riproducono in misura totale o anche soltanto in misura elevata la performance dei valori mobiliari, degli interessi, dei tassi di cambio o degli indici in base ai quali si orientano. Pertanto l'utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari particolari da parte di un comparto non costituisce sempre un mezzo efficace per conseguire l'obiettivo di investimento di un comparto e talvolta può rivelarsi persino controproducente. L'utilizzo di strumenti derivati può eventualmente esporre i comparti a rischi maggiori. Può trattarsi del rischio di credito delle controparti con le quali il comparto stipula operazioni, del rischio di insolvenza, del rischio di mancanza di liquidità dei derivati, del rischio di replicazione imperfetta tra la variazione del valore del derivato e la variazione del valore del sottostante che il rispettivo comparto intende replicare o del rischio di costi di transazione più elevati rispetto a un investimento diretto nei sottostanti.

7. LA SOCIETÀ

Informazioni generali

La Società è organizzata come *"société d'investissement à capital variable"* (SICAV) nel Granducato del Lussemburgo, conformemente alla legge vigente del 2010. La Società è autorizzata, in base alla parte I della Legge del 2010, ad effettuare investimenti in valori mobiliari per conto collettivo.

La Società è stata costituita il 10 novembre 2009 per un periodo illimitato.

La Società è iscritta al numero B-149.126 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo. È possibile prendere visione dello Statuto che, dietro richiesta, può essere inviato a mezzo posta. Lo Statuto è stato modificato l'ultima volta il 15 dicembre 2015, come pubblicato in Lussemburgo sul "Mémorial" del 21 gennaio 2016.

La sede legale della Società è in 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.

Capitale minimo

Il capitale minimo della Società equivale in franchi svizzeri al controvalore di 1.250.000 Euro. Inoltre, nel caso in cui uno o più comparti sono investiti in azioni di altri comparti della Società il valore delle relative azioni non deve essere considerato per la verifica del capitale minimo previsto dalla legge. Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno di due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di amministrazione della Società è tenuto a sottoporre entro quaranta (40) giorni all'Assemblea generale degli azionisti lo scioglimento della Società. L'Assemblea generale delibera in merito allo scioglimento con la maggioranza semplice degli azionisti presenti, o rappresentate e non è prescritto un quorum).

Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di amministrazione della Società è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale degli azionisti convocata entro lo stesso termine, la questione dello scioglimento. Lo scioglimento può essere in tal caso deliberato da un quarto dei voti degli azionisti presenti e rappresentati all'Assemblea generale e non è prescritto un quorum.

Liquidazione/Fusione

Con il consenso degli azionisti, espresso secondo le modalità previste dagli articoli 67-1 e 142 della Legge del 1915, la Società può essere liquidata. Il liquidatore è autorizzato a trasferire tutte le attività e passività della Società ad un OICVM lussemburghese in cambio del rilascio di quote parti di tale OICVM incorporante, (proporzionalmente alle azioni possedute della Società liquidata). Per il resto la liquidazione della Società verrà effettuata conformemente alle disposizioni di legge del Lussemburgo. I proventi della liquidazione che, al termine della stessa non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010 e saranno a disposizione degli aventi diritto.

La Società può inoltre deliberare o proporre la chiusura di uno o più comparti o la fusione di uno o più comparti con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso OICVM, come indicato al capitolo "Riscatto delle azioni".

Autonomia dei comparti

La Società risponde nei confronti di terzi per le passività di ogni comparto soltanto con il patrimonio del relativo comparto. Anche nei rapporti fra azionisti ogni comparto viene trattato come unità autonoma e nella rilevazione del patrimonio vengono attribuite ad ogni comparto distintamente le passività ad esso riferibili.

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Società è indicato al capitolo ”Organizzazione e gestione“. La Società è gestita sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione.

Non esistono disposizioni statutarie relative alla remunerazione (incluse pensioni ed altre agevolazioni) del Consiglio di amministrazione, al quale verranno rimborsate le spese. La remunerazione dei membri del Consiglio è sottoposta all’approvazione degli azionisti della Società nel corso dell’Assemblea generale.

8. SOCIETÀ DI GESTIONE E AGENTE DOMICILIARE

La Società è gestita dalla GAM (Luxembourg) S.A. (la ”società di gestione“), che è soggetta alle disposizioni del capitolo 15 della Legge del 2010.

Inoltre la Società è domiciliata presso la società di gestione.

La società di gestione è stata costituita il 8 gennaio 2002 per un periodo illimitato. Il capitale sociale ammonta a 5.000.000 Euro. La società di gestione è iscritta al numero B 85.427 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo, dove copie dello Statuto sono disponibili per la presa in visione ed ottenibili dietro richiesta. Lo Statuto è stato modificato l’ultima volta il 31 dicembre 2015, come pubblicato in Lussemburgo sul „Mémorial“ del 16 gennaio 2016.

Oltre alla Società, la società di gestione gestisce altri organismi di investimento collettivo.

La Società corrisponde alla società di gestione, come corrispettivo per i servizi prestati, una commissione basata sul valore netto d’inventario di ogni fine mese del rispettivo comparto e che viene corrisposta posticipatamente con periodicità mensile.

9. BANCA DEPOSITARIA

Le informazioni che seguono riguardano gli incarichi che la banca depositaria assumerà a decorrere dall'entrata in vigore del recepimento della Direttiva 2014/91/UE ("Direttiva UCITS V") nell'ordinamento nazionale e previa modifica del contratto della banca depositaria.

La Società ha nominato sua banca depositaria (la "Banca depositaria") State Street Bank Luxembourg S.C.A. (“**SSB-LUX**”), che sarà responsabile

a) della custodia dei beni patrimoniali

b) degli obblighi di vigilanza

c) del monitoraggio dei flussi di cassa (cash flow monitoring)

ai sensi della normativa lussemburghese applicabile, delle circolari CSSF pertinenti e di altri regolamenti obbligatori applicabili (di seguito i "Regolamenti lussemburghesi" nella versione di volta in volta in vigore) e del contratto della banca depositaria stipulato tra la Società e SSB-LUX (il "Contratto della banca depositaria").

La SSB-LUX è stata costituita in forma di “société en commandite par actions”, ed è una società in accomandita per azioni costituita secondo il diritto lussemburghese e ha la sua sede legale in 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

La SSB-Lux è stata costituita nel 1990 ed è iscritta al numero B-32.771 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo (R.C.S.). Essa detiene una licenza bancaria ai sensi della Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata nei servizi di Banca Depositaria, di gestione fondi e servizi connessi a tali attività. Il capitale in accomandita ammonta a più di 65 milioni di euro.

Riguardo al punto a) custodia dei beni patrimoniali

Conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e al Contratto della banca depositaria, la Banca depositaria è responsabile della custodia degli strumenti finanziari depositabili nonché della contabilità e della verifica della proprietà degli altri beni patrimoniali.

Delega

Ai sensi dei Regolamenti lussemburghesi, la Banca depositaria è inoltre autorizzata a delegare i suoi incarichi di custodia a subdepositari e ad aprire conti presso questi ultimi, a condizione che (i) tale delega sia conforme e rispetti le condizioni stabilite dai Regolamenti lussemburghesi; e che (ii) nella selezione, nella nomina, nella verifica e nel controllo regolari dei suoi subdepositari la Banca depositaria adotti la cura e la competenza consuete e adeguate.

Riguardo al punto b) obblighi di vigilanza

Ai sensi dei Regolamenti lussemburghesi e del Contratto della banca depositaria, la Banca depositaria

(i) assicura che la vendita, l'emissione, il rimborso, il riscatto e l'annullamento di quote della Società siano effettuati conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e allo statuto della Società;

(ii) assicura che il valore delle quote della Società sia calcolato conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e allo statuto della Società;

(iii) esegue le istruzioni della società di gestione, purché esse non siano in conflitto con i Regolamenti lussemburghesi e lo statuto della Società;

(iv) assicura che nelle operazioni aventi come oggetto i beni patrimoniali della Società il controvalore venga versato o trasferito alla Società entro i consueti limiti di tempo;

(v) assicura che i proventi della Società vengano utilizzati conformemente ai Regolamenti lussemburghesi e allo statuto della Società.

Riguardo al punto c) monitoraggio dei flussi di cassa (cash flow monitoring)

La Banca depositaria è tenuta a rispettare determinati obblighi di monitoraggio dei flussi di cassa come di seguito indicato:

(i) pareggio di tutti i flussi di cassa, da effettuare con frequenza giornaliera;

(ii) identificazione dei flussi di cassa che secondo il suo parere professionale sono rilevanti e, in particolare, non conformi alle operazioni della Società. La Banca depositaria effettua la sua verifica sulla base dei dati di chiusura del giorno precedente;

(iii) assicurare che tutti i conti bancari nella struttura della Società siano aperti a nome di quest'ultima;

(iv) assicurare che le banche pertinenti siano istituti di credito dell'UE o organismi equivalenti;

(v) assicurare che gli importi versati dai partecipanti siano stati ricevuti e accreditati nei conti bancari della Società.

La Società paga al SSB-LUX per i suoi servizi un corrispettivo basato sul valore netto d'inventario di ogni comparto di ogni fine mese, che viene corrisposto posticipatamente con periodicità mensile. SSB-LUX ha inoltre il diritto di ricevere dalla Società il rimborso delle spese e delle commissioni addebitate da altre banche corrispondenti. SSB-LUX è parte di una società che opera a livello internazionale. Nell'ambito delle operazioni connesse alle richieste di sottoscrizione e riscatto di azioni e di mantenimento dei rapporti commerciali, dati e informazioni sui clienti, il loro rapporto di affari con SSB-LUX (incluse informazioni sul beneficiario effettivo) nonché, per quanto legalmente ammissibile, informazioni sulle transazioni commerciali possono essere trasmessi a entità affiliate o a gruppi di società della SSB-LUX all'estero, ai suoi rappresentanti all'estero o alla Società di gestione o alla Società. Questi fornitori di servizi e la Società di gestione o la Società sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e ad utilizzarle solo per gli scopi per i quali sono messe a loro disposizione. Le leggi sulla protezione dei dati all'estero possono differire dalle disposizioni di protezione dei dati in Lussemburgo e fornire un livello inferiore di protezione.

10. AGENTE PRINCIPALE AMMINISTRATIVO, AGENTE PRINCIPALE DI PAGAMENTO; AGENTE DEL REGISTRO DEGLI AZIONISTI E DI TRASFERIMENTO

La SSB-LUX è incaricata di prestare servizi in qualità di agente principale amministrativo, agente principale di pagamento e agente del registro degli azionisti e di trasferimento.

La Società corrisponde alla SSB-LUX, come corrispettivo per i servizi prestati, una remunerazione basata sul valore netto di inventario di ogni comparto di ogni fine mese, da pagarsi posticipatamente con periodicità mensile.

11. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI E SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Società e la società di gestione hanno autorizzato diversi prestatori di servizi finanziari esperti ("consulenti per gli investimenti") ossia gestori degli investimenti ("gestori degli investimenti") a svolgere tali funzioni per uno o più comparti. I consulenti per gli investimenti e i gestori degli investimenti di ciascun comparto sono indicati in ciascuna Parte Speciale nel capitolo "Consulente per gli investimenti", ossia "Gestore degli investimenti".

I consulenti per gli investimenti possono fornire suggerimenti per l'investimento dei valori patrimoniali del relativo comparto tenendo conto dei relativi obiettivi, della politica di investimento e delle restrizioni agli investimenti.

I gestori degli investimenti del relativo comparto potranno effettuare investimenti senza dover ricevere ulteriori autorizzazioni.

Un consulente per gli investimenti o un gestore degli investimenti possono in linea di principio avvalersi, sotto la propria responsabilità e supervisione nell'esecuzione dei suoi compiti, del sostegno di società ad essa collegate ed è autorizzato a nominare sub-consulenti per gli investimenti o sub-gestori degli investimenti.

I consulenti per gli investimenti o i gestori degli investimenti riceveranno una remunerazione per loro attività basata sul valore netto d'inventario del rispettivo comparto, come descritto all'interno della rispettiva Parte Speciale, al capitolo "Commissioni e spese".

La società di gestione non è tenuta ad effettuare transazioni con ogni broker. Le transazioni possono essere effettuate tramite il consulente per gli investimenti o il gestore degli investimenti o altre società ad essi connesse, purché le condizioni praticate siano equivalenti a quelle di altri broker o agenti, e indipendentemente dal fatto che essi realizzino un utile da tali transazioni. Tutte le transazioni di questo tipo sono soggette alle condizioni per le transazioni tra società collegate, nei termini descritti al capitolo "Restrizioni agli investimenti". Sebbene si cerchi di ottenere generalmente commissioni convenienti e competitive, non si pagherà necessariamente la commissione più bassa o il margine più conveniente.

12. AGENTI DI PAGAMENTO E RAPPRESENTANTI

La Società ovvero la società di gestione hanno concluso accordi con vari agenti di pagamento e/o rappresentanti per la prestazione di determinati servizi amministrativi di supporto alla vendita di azioni o di rappresentanza della Società nei diversi paesi di distribuzione. La Società si potrà far carico, in base a quanto di volta in volta concordato, delle commissioni degli agenti di pagamento e dei rappresentanti. Inoltre gli agenti di pagamento e i rappresentanti potranno essere rimborsati di tutti i costi legittimamente sostenuti, nell'adempimento dei rispettivi compiti.

Gli agenti di pagamento e/o i singoli agenti (per il regolamento delle operazioni) necessari nei singoli paesi di distribuzione della Società per svolgere l'attività di distribuzione, a seconda delle esigenze locali, come ad esempio le banche corrispondenti, potranno addebitare agli azionisti ulteriori costi e spese, in particolare le spese per le operazioni associate agli ordinativi dei clienti, in virtù del modello commissionale di volta in volta applicato da questo istituto.

13. SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE

La Società ovvero la società di gestione può nominare, in conformità alle leggi vigenti, società di distribuzione ("società di distribuzione") per l'offerta e la vendita delle azioni dei diversi comparti in tutti gli Stati nei quali sia consentita l'offerta e la vendita di queste azioni. Le società di distribuzione sono autorizzate a trattenere la commissione di vendita sulle azioni da esse distribuite oppure a rinunciarvi interamente o parzialmente.

Le società di distribuzione sono autorizzate, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini del Paese di distribuzione, ad offrire anche azioni connesse a piani di risparmio. A tal riguardo le società di distribuzione sono autorizzate in particolare:

(a) ad offrire piani di risparmio pluriennali, indicando le condizioni e le modalità nonché l'importo della sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni ricorrenti. In tal caso le sottoscrizioni potranno avvenire per importi inferiori ai minimi previsti dal presente Prospetto per la sottoscrizione di azioni.

(b) ad offrire per i piani di risparmio condizioni di sottoscrizione, di conversione e di riscatto più favorevoli rispetto a quelle previste in tema di limiti massimi indicati nel presente Prospetto.

I termini e le condizioni di questi piani di risparmio, in particolare per quanto concerne le commissioni, si atterranno al diritto del Paese di distribuzione e sono disponibili presso le locali società di distribuzione che possono offrire tali piani di risparmio.

Le società di distribuzione sono anche autorizzate, tenendo conto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini dello Stato di distribuzione, ad acquistare azioni, quali quote di investimento di un'assicurazione sulla vita connessa al fondo, ed a offrire così dette azioni indirettamente al pubblico. I rapporti giuridici tra la Società ovvero la società di gestione, la singola società di distribuzione e/o l'assicurazione e gli azionisti o assicurati sono disciplinati dalla polizza dell'assicurazione sulla vita e dalle leggi ad essa applicabili.

Le società di distribuzione e la SSB-LUX devono in ogni momento ottemperare alle disposizioni della Legge lussemburghese sulla lotta al riciclaggio di denaro ed in particolare alla Legge del 7 luglio 1989, che ha modificato la Legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di farmaci e sulla lotta alla tossicodipendenza, della Legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e della Legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, come modificata, nonché ad ulteriori disposizioni applicabili del governo lussemburghese o di autorità di sorveglianza.

Tra l'altro i sottoscrittori sono tenuti a dimostrare la propria identità nei confronti della società di distribuzione ossia della SSB-LUX o della Società che prende in consegna la loro sottoscrizione. La società di distribuzione, ossia la SSB-LUX o la Società devono richiedere ai sottoscrittori i seguenti documenti di riconoscimento: per le persone fisiche una copia autenticata del passaporto/carta d'identità (autenticata dalla società di distribuzione o di vendita oppure dall'ente amministrativo locale); per le società o altre persone giuridiche una copia autenticata dell'atto costitutivo, una copia autenticata dell'estratto del Registro commerciale, una copia dell'ultima relazione annuale pubblicata, il nome completo dei detentori dei diritti materiali (beneficial owner).

La società di distribuzione deve altresì assicurarsi che la suddetta procedura di identificazione venga rigorosamente osservata. La Società e la società di gestione possono in ogni momento richiedere alla società di distribuzione o alla SSB-LUX assicurazioni in merito all'osservazione di tale procedura. La SSB-LUX controlla l'osservazione delle suddette disposizioni per tutte le richieste di sottoscrizione/riscatto che riceve dalle società di distribuzione dei Paesi con regole sull'antiriciclaggio non equivalenti. La SSB-LUX è autorizzata, in caso di dubbi sull'identità del sottoscrittore/richiedente in base all'insufficiente, scorretta o mancata identificazione, a sospendere o respingere, senza danno economico, le richieste di sottoscrizione/riscatto in base alle suddette motivazioni. Inoltre, gli agenti di pagamento sono tenuti ad osservare anche tutte le disposizioni sulla lotta al riciclaggio di denaro vigenti nei rispettivi Paesi.

14. COGESTIONE (CO-MANAGEMENT)

Per ridurre le spese di ordinaria amministrazione e contemporaneamente permettere una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società può deliberare che la gestione di una parte del patrimonio o dell'intero patrimonio di un comparto avvenga congiuntamente con beni patrimoniali che appartengono ad altri

Organismi di Investimento Collettivo Lussemburghesi, gestiti dalla stessa società di gestione ovvero dallo stesso gestore degli investimenti e costituiti dallo stesso promotore oppure di far amministrare diversi o tutti i comparti congiuntamente fra loro. Nei paragrafi a seguire, per "unità cogestite" si intendono in generale ogni comparto e tutte le unità tra le quali sussiste un dato accordo di cogestione. Per "beni patrimoniali cogestiti" ci si riferisce invece al complesso dei beni patrimoniali di queste unità amministrate congiuntamente, gestite nell'ambito del medesimo accordo.

Ai sensi dell'accordo di cogestione e su base consolidata, per le unità cogestite afferenti possono essere prese decisioni relative agli investimenti e di realizzo. Ogni unità cogestita detiene una parte dei beni patrimoniali cogestiti, che corrisponde al rapporto tra il suo valore netto d'inventario e il valore complessivo dei beni patrimoniali cogestiti. Questa proprietà parziale è applicabile ad ogni tipo di investimento mantenuto o acquisito sotto gestione congiunta. Questa parte in portafoglio non è interessata da decisioni relative agli investimenti e/o di realizzo, e gli investimenti complementari sono destinati alle unità cogestite nella stessa proporzione, e i beni patrimoniali ceduti sono parzialmente prelevati dai beni patrimoniali cogestiti, detenuti da ogni unità in regime di cogestione.

Alla sottoscrizione di nuove azioni di una delle unità cogestite, il ricavo di sottoscrizione è destinato alle unità cogestite nella proporzione modificata – che risulta dall'incremento del valore netto d'inventario delle unità cogestite che hanno beneficiato delle sottoscrizioni – e tutte le categorie di investimenti vengono modificate mediante un trasferimento di beni patrimoniali da un'unità cogestita all'altra e in tal modo uniformati alle proporzioni variate. Analogamente in caso di riscatto di azioni di una delle unità cogestite le disponibilità liquide necessarie possono essere prelevate dalle disponibilità liquide detenute dalle unità cogestite conformemente alle quote modificate che risultano dalla diminuzione del valore netto d'inventario dell'unità cogestita, interessata dai riscatti di azioni, e in tali casi tutti i tipi di investimento vengono uniformati alle proporzioni variate. Gli azionisti devono essere pertanto consapevoli che l'accordo di cogestione può portare al fatto che la composizione del portafoglio del comparto interessato venga condizionata da eventi riconducibili ad altre unità di cogestione quali, ad esempio, sottoscrizioni e riscatti. In assenza di variazioni, le sottoscrizioni di quote di un'unità, con la quale un comparto è cogestito, portano quindi ad un aumento delle disponibilità liquide di questo comparto. Al contrario, i riscatti di quote di un'unità con la quale un dato comparto è in cogestione, portano ad una riduzione dei mezzi liquidi del detto comparto. Le sottoscrizioni e i riscatti possono tuttavia essere tenuti sul conto specifico aperto per ogni unità cogestita al di fuori dell'accordo di cogestione e sul quale devono confluire sottoscrizioni e riscatti. La possibilità di destinare cospicui pagamenti e riscatti a questi conti specifici, unitamente alla possibilità che la cessazione della partecipazione di un comparto all'accordo di cogestione possa verificarsi in ogni momento, possono evitare modifiche di portafoglio di un comparto provocate da altre unità cogestite, qualora questo adeguamento sia verosimilmente suscettibile di ledere l'interesse del comparto e del relativo azionista.

Qualora una variazione della composizione dei beni patrimoniali del comparto derivante da riscatti o pagamenti di commissioni e spese – inerenti ad un'altra unità cogestita (ossia non imputabili al comparto) – porti ad una violazione delle limitazioni agli investimenti valide per questo comparto, i relativi beni patrimoniali verranno dispensati dall'accordo di cogestione prima dell'attuazione delle modifiche, in modo che non vengano interessati dagli adeguamenti che ne conseguono.

I fondi patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali che devono essere investiti secondo gli obiettivi e la politica d'investimento, che siano con essi compatibili, che siano applicabili ai beni patrimoniali cogestiti del comparto interessato, per garantire che le decisioni relative agli investimenti siano del tutto compatibili con la politica d'investimento del comparto. I beni patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali per i quali la banca depositaria eserciti altresì la funzione di custode, per assicurare in tal modo che la banca depositaria possa assolvere in pieno le sue funzioni e mansioni secondo la Legge del 2010. La banca depositaria deve sempre tenere separati i beni patrimoniali della Società da quelli di altre unità cogestite e deve pertanto essere sempre in grado di identificare i beni patrimoniali della Società. Considerato che le unità cogestite seguono probabilmente una politica d'investimento che non coincide al cento per cento con quella di uno dei comparti, è possibile che per questa ragione la politica congiunta applicata sia più restrittiva rispetto a quella del comparto.

La Società può deliberare la cessazione dell'accordo di cogestione in qualsiasi momento e senza preavviso.

Gli azionisti possono prendere contatto in qualsiasi momento con la Società per ottenere informazioni sulla percentuale del patrimonio cogestito e sulle unità con le quali sussiste una gestione congiunta al momento della richiesta. I rendiconti annuali e le relazioni semestrali devono specificare la composizione e la percentuale dei beni patrimoniali cogestiti.

15. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Parte generale

Le azioni della Società non hanno valore nominale. La Società emette per ciascun comparto solo azioni in forma nominativa. Non saranno emesse azioni al portatore. La proprietà delle azioni nominative è dimostrata con l'iscrizione nel registro degli azionisti.

Di norma non verranno distribuiti certificati azionari fisici. Sarà emessa una conferma di investimento che sarà trasmessa all'azionista. Le azioni nominative sono emesse anche in frazioni di azione che vengono arrotondante per eccesso o difetto a tre cifre dopo la virgola.

Ogni azione comporta il diritto di partecipare agli utili e al risultato del rispettivo comparto. Qualora non sia previsto altro dallo statuto o dalla Legge, ogni azione conferisce all'azionista il diritto ad un voto che potrà esercitare di persona o rappresentato da un delegato, in tutte le Assemblee generali e nelle altre assemblee separate del rispettivo comparto. Le azioni non conferiscono diritti di prelazione o d'opzione. Inoltre non sono connesse, né attualmente, né in futuro, ad eventuali opzioni in circolazione né a diritti speciali. Le azioni possono essere cedute liberamente tranne nel caso in cui, in conformità al suo Statuto, la Società limiti la proprietà delle azioni a determinate persone ("gruppo limitato di acquirenti").

Tipologia di azioni

La Società può disporre per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo l'emissione sia di azioni a distribuzione sia di azioni ad accumulazione. Le azioni a distribuzione conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo fissato in occasione dell'Assemblea generale degli azionisti. Le azioni ad accumulazione non conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo. In occasione della distribuzione del dividendo, gli importi dei dividendi verranno sottratti dal valore netto d'inventario delle azioni a distribuzione. Il valore netto d'inventario delle azioni senza distribuzione di dividendo resta invece invariato.

Inoltre, la Società può prevedere per ogni comparto nella relativa Parte Speciale del Prospetto Informativo l'emissione di tipologie di azioni con importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione, strutture delle commissioni e valute differenti.

Se una tipologia di azioni viene offerta in una valuta diversa da quella di conto del relativo comparto, questa viene resa nota come tale. Per quest'ultima tipologia aggiuntiva di azioni la Società in ogni comparto ha la possibilità di effettuare una copertura rispetto alla valuta di conto del comparto stesso. Quando si effettua una copertura di questo tipo, la Società, in merito al rispettivo comparto, può effettuare operazioni a termine su divise, future valutari, negoziazioni di opzioni su divise e swap su divise esclusivamente per questa tipologia di azioni, al fine di preservare il valore della valuta di riferimento rispetto alla valuta del comparto. Quando si concludono operazioni di questo tipo, gli effetti della suddetta copertura si riflettono sul valore netto d'inventario e di conseguenza sulla performance della relativa tipologia di azioni. Anche tutte le eventuali spese per le operazioni di copertura di questo tipo sono a carico della tipologia di azioni nella quale sono occorse. Tali operazioni di copertura possono essere concluse a prescindere dall'aumento o dalla diminuzione del valore della valuta di riferimento rispetto alla relativa valuta di conto del comparto. Pertanto, quando si effettua una tale copertura, quest'ultima può proteggere l'azionista nell'ambito della relativa tipologia di azioni da una diminuzione del valore della valuta di conto del comparto nei confronti della valuta di riferimento, ma essa può altresì impedire che l'azionista benefici di un aumento di valore della valuta di conto del comparto. Si segnala agli azionisti che non può essere garantita una copertura totale. Inoltre, non esiste alcuna garanzia circa l'efficacia della copertura o in merito al fatto che gli azionisti delle tipologie di azioni con copertura non siano esposti all'influenza di valute diverse dalla valuta della relativa tipologia di azioni.

Indipendentemente dalle previsioni precedentemente citate concernenti l'attribuzione esclusiva delle operazioni ad una specifica tipologia di azioni, le operazioni di copertura eseguite per una certa tipologia di azioni possono

comunque intaccare il valore del patrimonio netto delle altre tipologie di azioni all'interno del medesimo comparto. Questa è una conseguenza del fatto che giuridicamente non esiste separazione delle responsabilità tra gli attivi delle diverse tipologie di azioni.

Il Consiglio di amministrazione della Società può decidere in ogni momento l'emissione di nuove o ulteriori tipologie di azioni per ciascun comparto in valute diverse rispetto a quella di conto del comparto. Il periodo di prima sottoscrizione (ed eventualmente, il prezzo di emissione) per queste tipologie di azioni addizionali sarà visibile su www.jbfundnet.com.

16. EMISSIONE DELLE AZIONI

Informazioni generali sull'emissione

Dopo la prima emissione le azioni vengono offerte in vendita in ogni giorno di valutazione.

Le richieste di sottoscrizione possono essere indirizzate ad una delle società di distribuzione che le trasmette alla SSB-LUX, o direttamente alla Società o alla SSB-LUX (si veda il par. "Nominee service" sotto riportato).

La procedura di richiesta (presentazione della domanda e conferma e iscrizione al registro) è disciplinata nella Parte Speciale al capitolo "Procedura di richiesta".

Per tutte le richieste di sottoscrizione, che pervengono alla SSB-LUX in un giorno di valutazione (come definito al capitolo "Determinazione del valore netto d'inventario") entro e non oltre le ore 15.00 (orario limite), ora locale del Lussemburgo, qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale, è determinante il prezzo di emissione valido il giorno di valutazione seguente. Per le sottoscrizioni pervenute alla SSB-LUX successivamente a questo momento è valido il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di sottoscrizione, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla SSB-LUX . Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite differente, ad esempio per azionisti di Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario. Tali modifiche dell'orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto l'emissione di azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (Forward-Pricing).

Ciononostante, la Società o la società di gestione possono dare istruzione all'agente di trasferimento di non considerare le richieste di sottoscrizione ricevute, finché l'intero importo della sottoscrizione non sia stato ricevuto dalla banca depositaria ("**Cleared funds settlement**"). Analoghe richieste di sottoscrizione pervenute nello stesso giorno di valutazione sono trattate allo stesso modo. Alle sottoscrizioni interessate da questa procedura, verrà applicato il prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo alla ricezione dell'importo della sottoscrizione presso la banca depositaria.

Prezzo di emissione/Commmissione di vendita

Il prezzo di emissione si basa sul valore netto d'inventario per ogni azione del rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di emissione verrà determinato e/o arrotondato secondo i principi indicati nella Parte Speciale del rispettivo comparto e verrà aggiunta un'eventuale commissione di vendita riscossa dalla società di distribuzione o dalla Società. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del prezzo (ad esempio "Swing Pricing"). Per ulteriori informazioni sul prezzo di emissione è possibile rivolgersi alla sede della Società.

Le commissioni di vendita a favore di una società di distribuzione o della Società saranno espresse in percentuale dell'importo investito e possono ammontare al massimo sino al 5% del rispettivo valore netto d'inventario

La società di distribuzione è inoltre autorizzata, secondo le disposizioni nella relativa Parte Speciale, ad offrire le azioni senza commissione di vendita ("no-load") e ad addebitare per contro al riscatto delle azioni una commissione di riscatto al massimo del 3% del relativo valore netto d'inventario. La commissione massima di vendita per ciascun comparto può essere fissata ad un importo massimo inferiore indicato nella Parte Speciale del Prospetto.

In caso di ordini di notevole entità, la società di distribuzione e la Società possono rinunciare interamente o parzialmente alla commissione di vendita di propria spettanza. Quando la commissione di vendita spetta alla Società, alle richieste di sottoscrizione del medesimo tipo di un comparto, pervenute in uno specifico giorno di valutazione, la Società dovrà applicare la medesima percentuale della commissione di vendita.

Investimento minimo

La Società può stabilire per ciascun comparto e/o tipologie di azioni, nella relativa Parte Speciale del Prospetto, l'importo minimo dell'investimento o un importo minimo di sottoscrizione o un numero minimo di azioni acquistabili.

Pagamento

In linea generale gli azionisti saranno iscritti nel registro nel giorno in cui avviene la registrazione della sottoscrizione. Pertanto, l'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato nella valuta del rispettivo comparto, ovvero nella valuta della relativa tipologia di azioni, durante il periodo della prima emissione entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in Lussemburgo e stabilito nella relativa Parte Speciale; una volta scaduto il termine della prima emissione oppure successivamente, esso deve essere accreditato, sul conto menzionato, dopo il rispettivo giorno di valutazione entro un termine fissato in giorni lavorativi bancari in Lussemburgo o in conformità alle eventuali disposizioni nazionali, stabilito di volta in volta nella relativa Parte Speciale. La Società e la società di gestione, senza ulteriori autorizzazioni, respingono e non danno seguito alle richieste di sottoscrizione per le quali non sia pervenuto nei termini sopra indicati l'importo della sottoscrizione.

Tuttavia, la Società e la società di gestione hanno dato istruzione all'agente di trasferimento di considerare come pervenute le richieste di sottoscrizione solo a condizione che l'importo complessivo della sottoscrizione sia stato ricevuto dalla banca depositaria ("Cleared funds settlement") e quindi iscrivere l'azionista nel registro nel giorno di ricezione dell'importo di sottoscrizione.

L'investitore deve fornire alla sua banca istruzioni sull'importo da trasferire al conto in valuta, presso la SSB-LUX per conto della MULTILABEL SICAV, fornendo l'identità del/dei sottoscrittore/i, del/dei comparto/i da sottsocrivere, nonchè la tipologia di azioni e la valuta del comparto da sottoscrivere.

I pagamenti nelle diverse valute devono essere accreditati nel giorno stabilito nella Parte Speciale, sui seguenti conti. Nel caso di accrediti in ritardo possono essere calcolati al sottoscrittore eventuali interessi passivi, se applicabili.

Valuta	Banca corrispondente	Numero di conto	Beneficiario
CHF	BOFACH2X (Bank of America Zürich)	CH45 0872 6000 0401 0701 6	GAM (Luxembourg) S.A.
EUR	BOFADEFX (Bank of America Frankfurt)	DE40 5001 0900 0020 0400 17	GAM (Luxembourg) S.A.
GBP	BOFAGB22 (Bank of America London)	GB24 BOFA 1650 5056 6840 14	GAM (Luxembourg) S.A.
SGD	BOFASG2X (Bank of America Singapore)	6212 59535-018	GAM (Luxembourg) S.A.
USD	BOFAUS3N (Bank of America New York)	6550068052	GAM (Luxembourg) S.A.

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine.

Apporto in natura

In via del tutto eccezionale la sottoscrizione può avvenire sotto forma di apporto in natura, totale o parziale. In tal caso l'apporto in natura deve essere compatibile con i limit agli investimenti indicati nella Parte Generale e gli obiettivi e la politica di investimento indicati nella Parte Speciale. Inoltre la valutazione dell'apporto in natura deve essere confermata dal revisore dei conti annuale indipendente della Società.

Nominee Service

Gli investitori possono sottoscrivere azioni direttamente presso la Società. Gli investitori possono acquistare azioni di un comparto anche per il tramite del Nominee-Service offerto dalla rispettiva società di distribuzione o dalla sua banca corrispondente. La società di distribuzione o la banca corrispondente con sede in un cosiddetto Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio, sottoscrive e detiene le azioni come Nominee a proprio nome, ma per conto dell'investitore. La società di distribuzione o la banca corrispondente confermano la sottoscrizione delle azioni mediante una lettera di conferma inviata all'investitore interessato. Le società di distribuzione che offrono un Nominee-Service devono avere sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio o svolgere le loro transazioni mediante una banca corrispondente con sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio.

Gli investitori che fanno uso del Nominee-Service possono impartire al nominee istruzioni circa il diritto di voto legato alle proprie azioni, nonché richiedere la titolarità diretta in ogni momento, tramite domanda scritta alla società di distribuzione competente o alla banca depositaria.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascuno di essi può far valere, nella loro integralità, i propri diritti verso la Società (in particolare il dritto di partecipare alle assemblee degli azionisti) solo quando l'investitore è iscritto con il proprio nome nel registro della Società. Nei casi in cui, l'investitore effettui l'investimento nella Società tramite un intermediario, che esegue l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non sarà necessariamente possibile far valere tutti i diritti dell'investitore direttamente verso la Società. Si raccomanda agli investitori di informarsi sui propri diritti.

Restrizioni

La Società si riserva il diritto di respingere una sottoscrizione interamente o parzialmente. In tal caso i pagamenti già effettuati e/o i depositi saranno restituiti al sottoscrittore.

Inoltre, la Società ovvero la società di gestione, nell'interesse della Società e/o degli azionisti, non può accettare per un determinato periodo di tempo nuove richieste da parte di nuovi investitori, anche nel caso in cui la Società o un comparto abbia raggiunto una dimensione tale da non permettere alla Società o al comparto di effettuare investimenti adeguati.

Le sottoscrizioni e i riscatti devono essere effettuati unicamente a scopo di investimento. Né la Società, né la società di gestione, né la SSB-LUX autorizzano il *"market timing"* o altre pratiche commerciali eccessive. Tali procedure possono compromettere la performance della Società e dei suoi comparti e pregiudicare la gestione degli investimenti. Al fine di limitare gli effetti negativi, la Società, la società di gestione e la SSB-LUX si riservano il diritto di respingere richieste di sottoscrizione e di conversione da parte di investitori che, a loro giudizio, effettuano o hanno effettuato le suddette pratiche commerciali o le cui pratiche commerciali danneggiano gli altri azionisti.

La Società e la società di gestione possono inoltre procedere al riacquisto coatto delle quote degli azionisti che effettuino o abbiano effettuato pratiche commerciali di questo tipo. Esse non sono responsabili per gli utili e le perdite di qualsiasi genere realizzati in seguito alle richieste respinte o ai riacquisti coatti di cui sopra.

17. RISCATTO DELLE AZIONI

Informazioni generali sul riscatto

La richiesta di riscatto delle azioni deve essere trasmessa per iscritto dall'azionista alla SSB-LUX direttamente o tramite una delle società di distribuzione entro le 15.00, ora locale in Lussemburgo ("ora stabilita" o orario limite) del giorno precedente (qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale) il giorno di valutazione nel quale le azioni devono essere riscattate. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in

Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di riscatto, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla SSB-LUX). Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società o la società di gestione possono fissare, per determinate categorie di azionisti, un orario limite differente, ad esempio per azionisti in Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto di inventario. Tali modifiche dell'orario limite possono essere concordate separatamente con i rispettivi Paesi di distribuzione interessati oppure essere pubblicate in un allegato al Prospetto o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto il riscatto delle azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (Forward-Pricing).

Una richiesta di riscatto debitamente trasmessa è irrevocabile, tranne nel caso di e durante una sospensione o un rinvio del riscatto.

Le richieste di riscatto pervenute alla SSB-LUX dopo l'ora stabilita vengono eseguite in un ulteriore giorno di valutazione successivo. In ogni caso la Società non è tenuta a riscattare in un giorno di valutazione o in un qualsiasi periodo di sette giorni di valutazione consecutivi più del 10% delle azioni di un comparto in circolazione.

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine.

Se l'adempimento della richiesta di riscatto di una parte delle azioni di un comparto comporta che la proprietà azionaria di uno di questi comparti divenga inferiore all'importo minimo previsto nella Parte Speciale di ciascun comparto o inferiore al numero minimo fissato di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, la Società ha il diritto di riscattare tutte le rimanenti azioni che l'azionista possiede in questo comparto.

I pagamenti vengono effettuati di consuetudine nella valuta del comparto in questione o della rispettiva tipologia di azioni entro al massimo cinque (5) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione. Nel caso in cui, a causa di circostanze eccezionali, la liquidità presente nel patrimonio di un comparto non fosse sufficiente a pagare il riscatto nei termini stabiliti, l'importo del riscatto sarà pagato il più presto possibile, tuttavia nel rispetto della legge e senza interessi.

Il valore delle azioni al momento del riscatto, proporzionalmente al valore di mercato dei patrimoni della Società al momento dell'acquisto o del riscatto, può essere superiore o inferiore al loro prezzo di acquisto.

Prezzo di riscatto/Commissione di riscatto

Il prezzo di ogni azione offerta in riscatto ("prezzo di riscatto") corrisponde al valore netto d'inventario di ogni azione del rispettivo comparto valido il giorno di valutazione, determinato e/o arrotondato secondo i criteri illustrati nella Parte Speciale. Nella Parte Speciale potranno essere indicate particolari procedure di calcolo del prezzo (ad esempio "Swing Pricing"). Condizione necessaria per il calcolo del prezzo di riscatto il giorno di valutazione è che sia pervenuta presso la Società la richiesta di riscatto.

Qualora non sia stata addebitata una commissione di vendita ("no-load"), la società di distribuzione può addebitare una commissione di riscatto, al massimo del 3% del rispettivo valore netto d'inventario, se previsto nella relativa Parte Speciale del presente Prospetto. La commissione massima di riscatto di ogni comparto, indicata nella Parte Speciale del Prospetto, potrebbe essere più bassa.

Il prezzo di riscatto può essere richiesto presso la sede della Società o presso una delle società di distribuzione e può essere rilevato da diversi organi di pubblicazione.

Nel caso in cui, in presenza di circostanze straordinarie, a causa delle richieste di riscatto una o più attività del comparto in questione debba essere ceduta sottocosto, il Consiglio di amministrazione della Società potrà decidere che la differenza tra il valore effettivo e il valore di alienazione conseguito (cosiddetto "Spread") venga addebitata in misura proporzionale a colui che ha presentato richiesta di riscatto e corrisposta a favore del comparto. L'ammontare dell'addebito può essere al massimo del 2% e può essere determinato a debita discrezione del Consiglio di amministrazione, tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti. Gli azionisti devono essere debitamente informati in caso di adozione di un provvedimento in tal senso.

Riscatto in natura

In casi particolari, il Consiglio d'amministrazione della Società, su richiesta o con il consenso di un azionista, potrà deliberare di corrispondere il controvalore del riscatto in natura, del tutto o in parte. In questo caso deve essere assicurata la parità di trattamento di tutti gli azionisti e il revisore annuale dei conti della Società dovrà confermare con una valutazione indipendente il pagamento in natura corrisposto.

Rinvio del riscatto

Il Consiglio di amministrazione può decidere di rinviare il riscatto o la conversione di azioni nel caso in cui la Società abbia ricevuto in un giorno di valutazione o in un periodo di sette (7) giorni consecutivi richieste di riscatto e/o di conversione per un valore superiore al 10% delle azioni emesse di un comparto in quel periodo. Tale misura di rinvio del riscatto deve essere abrogata non appena possibile nell'interesse degli azionisti. Nella Parte Speciale possono essere previste diverse modalità di riscatto per ciascun comparto. Le richieste di riscatto e/o di conversione soggette a rinvio saranno eseguite con priorità rispetto a richieste pervenute successivamente.

In caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario o di rinvio del riscatto, le azioni per le quali è stato richiesto il riscatto vengono riscattate il giorno di valutazione successivo allo scadere della sospensione della valutazione del valore netto d'inventario, oppure conclusosi il rinvio del riscatto al valore netto di inventario calcolato quel giorno, sempreché la richiesta di riscatto non sia stata precedentemente revocata per iscritto.

Liquidazione dei comparti

Qualora per un periodo di sessanta (60) giorni di valutazione consecutivi il valore complessivo dei valori netti d'inventario di tutte le azioni in circolazione fosse inferiore a venticinque (25) milioni di franchi svizzeri o al relativo controvalore, la Società, entro un periodo di tre (3) mesi dal verificarsi di tale circostanza e con un preavviso scritto, può informare tutti gli azionisti che, dopo la relativa comunicazione, tutte le azioni saranno riscattate al valore netto d'inventario vigente il giorno di valutazione indicato a tale scopo (al netto delle commissioni deliberate dal Consiglio di amministrazione e/o delle commissioni stimate di negoziazione e di altre commissioni descritte nel Prospetto nonché dei costi di liquidazione), fatte salve tutte le disposizioni di legge in materia di liquidazione societaria.

Se, per qualsivoglia motivo, durante un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi, il valore netto d'inventario di un comparto fosse inferiore a dieci (10) milioni di franchi svizzeri (o al relativo controvalore, se il valore del comparto è espresso in un'altra valuta), oppure, qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenesse opportuno, a causa di mutamenti della situazione economica o politica che condizionano il comparto in questione o sia nell'interesse degli azionisti, il Consiglio di amministrazione, dopo aver informato in anticipo gli azionisti interessati, può riscattare tutte (ma non soltanto alcune) le azioni del comparto in questione il giorno di valutazione stabilito a questo scopo, ad un prezzo di riscatto vigente (detratti i costi deliberati dal Consiglio di amministrazione e/o i costi commerciali nonché altri costi stimati, come descritti nel Prospetto Informativo e i costi di liquidazione) tuttavia senza altra commissione di riscatto.

La chiusura di un comparto che comporta il riscatto obbligato di tutte le azioni interessate, per ragioni diverse da quelle indicate al capoverso che precede, può essere deliberata soltanto previo consenso degli azionisti del comparto da chiudere, che deve essere rilasciato nel corso di un'assemblea degli azionisti del relativo comparto validamente costituita. Per la validità di tale decisione non è necessario alcun quorum ma una maggioranza del 50% delle azioni presenti e rappresentate.

I proventi della liquidazione di un comparto che, al termine della stessa, non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010, presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo, e saranno a disposizione degli aventi diritto e il diritto si prescrive dopo trenta (30) anni.

Fusione di comparti

Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, effettuata nel rispetto delle forme previste dalla legge, può fondere un comparto con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla Direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso.

La decisone di fusione deliberata dal Consiglio di amministrazione e regolata dal capitolo 8 della Legge del 2010 è vincolante per gli azionisti del comparto interessato decorsi 30 giorni dalla comunicazione, effettuata agli azionisti interessati. Durante questo periodo gli azionisti possono riscattare le proprie azioni della Società senza

che venga loro applicata alcuna commissione di riscatto ad eccezione degli importi che la Società trattiene per coprire i costi connessi con i disinvestimenti. Il predetto termine termina cinque (5) giorni bancari lavorativi prima del giorno di valutazione determinante per la fusione.

La fusione di uno o più comparti che comporti l'inesistenza della SICAV deve essere deliberata dall'assemblea generale e registrata presso un notaio. Per questo tipo di deliberazioni non è previsto alcun quorum e sarà sufficiente la maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Fusione o chiusura di tipologie di azioni

Il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, può inoltre chiudere o fondere una tipologia di azioni in un'altra tipologia di azioni della Società. Una fusione di tipologie di azioni è eseguita sulla base del valore netto di inventario determinante per la fusione e sarà confermata dal revisore dei conti annuale della Società.

18. CONVERSIONE DELLE AZIONI

In linea di massima, tutti gli azionisti possono richiedere la conversione completa o parziale delle loro azioni in azioni di un altro comparto in un giorno di valutazione valido per entrambi i comparti, nonché, all'interno di un medesimo comparto, la conversione di una tipologia di azioni in un'altra tipologia di azioni, sulla base della formula di conversione di seguito riportata e secondo i principi fissati per ogni comparto dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può definire più dettagliatamente, per ogni comparto e per ogni tipologia di azioni, queste possibilità di conversione, fissando restrizioni e limiti specificati nei dettagli nella Parte Speciale al capitolo "Conversione delle azioni" in riferimento alla frequenza delle richieste di conversione, ai comparti interessati e all'applicazione di un'eventuale commissione di conversione.

Le azioni possono essere convertite in ogni giorno di valutazione al prezzo di emissione valido quel giorno, a condizione che la richiesta di conversione pervenga alla SSB-LUX entro le 15.00, ora locale del Lussemburgo (orario limite), del giorno precedente il giorno di valutazione (qualora non diversamente stabilito nella Parte Speciale). Anche in merito alla conversione delle azioni si applicano le disposizioni in merito all'orario limite ed al Forward-Pricing (cfr. in proposito il capitolo "Emissione delle azioni" e "Riscatto delle azioni").

La richiesta deve essere inviata direttamente alla Società, alla SSB-LUX oppure ad una delle società di distribuzione. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: il numero di azioni del comparto da convertire, ossia delle tipologie di azioni da convertire e i comparti o tipologie di azioni di destinazione, nonché il rapporto di valore secondo il quale le azioni devono essere ripartite fra i vari comparti o fra le varie tipologie di azioni, laddove siano previsti più di un comparto o più di una tipologia di azioni di destinazione.

Il numero di azioni nelle quali l'azionista vuole convertire il proprio portafoglio, viene calcolato dalla Società secondo la formula seguente:

$$A = \frac{[(B\,x\,C) - E]\,x\,F}{D}$$

dove:

A = numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni di destinazione che devono essere emesse;

B = numero delle azioni del comparto o tipologia di azioni originariamente detenuto/e;

C = prezzo di riscatto di ogni azione del comparto o tipologia di azioni originariamente detenuto/e, al netto di eventuali spese di alienazione;

D = prezzo di emissione di ogni azione del comparto o tipologia di azioni di destinazione, maggiorato dei costi di reinvestimento;

E = eventuale commissione di conversione applicata (max. 2% del valore netto d'inventario). Richieste di conversione analoghe pervenute lo stesso giorno verranno assoggettate ad una uguale commissione di conversione;

F = tasso di cambio; se il comparto o tipologia di azioni di origine e di destinazione sono denominati nella stessa valuta, il tasso di cambio è pari a 1.

Una commissione di conversione eventualmente riscossa va a favore della relativa società di distribuzione.

19. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO

Il Consiglio di amministrazione propone all'attenzione dell'Assemblea generale degli azionisti una remunerazione annua adeguata (dividendo), a condizione che il capitale minimo della Società non sia inferiore ai limiti prescritti. Il Consiglio di amministrazione può altresì fissare acconti di dividendo, tenendo conto della restrizione sopraccitata. Per le azioni ad accumulazione non verranno distribuiti dividendi ma i valori relativi a dette azioni ad accumulazione resteranno invece investiti a favore degli azionisti.

Le comunicazioni relative ai dividendi fissati saranno pubblicate sul sito www.jbfundnet.com ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione scelti di volta in volta dalla Società.

In linea di massima i dividendi sono corrisposti nella valuta del rispettivo comparto o nella valuta della rispettiva tipologia di azioni, entro un mese da quando è stato fissato il dividendo. Su richiesta dell'azionista, il dividendo può essere pagato anche in un'altra valuta liberamente convertibile, ai tassi di cambio applicabili in quel momento e a spese dell'azionista. I dividendi sulle azioni a distribuzione saranno versati agli azionisti registrati nel registro degli azionisti della Società.

I dividendi che non vengano rivendicati entro cinque (5) anni, si prescrivono e vengono attribuiti ai rispettivi comparti.

20. DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO

Il valore netto d'inventario di un comparto e il valore netto d'inventario delle tipologie di azioni emesse nell'ambito di un dato comparto, viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione, come definito in seguito, tranne nei casi di sospensione descritti nel capitolo "Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione di azioni". Se non diversamente indicato per ciascun comparto nella relativa Parte Speciale, il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del relativo comparto, come stabilito dalla Società. Il valore netto d'inventario complessivo di un comparto rappresenta quindi il valore di mercato delle attività in esso contenute ("patrimonio del comparto"), al netto delle passività. Il valore netto d'inventario di un'azione si calcola come segue. Si somma il valore di tutte le tipologie di azioni e si sottraggono le passività attribuibili alle rispettive tipologie di azioni e si divide il risultato per il numero di azioni della specifica tipologia in circolazione. I valori netti d'inventario dei comparti sono valutati in conformità ai principi fissati nello Statuto e alle direttive e regole di valutazione emanate dal Consiglio di amministrazione ("regole di valutazione").

I valori mobiliari di un comparto quotati ufficialmente in una Borsa Valori o in un altro mercato regolamentato, sono valutati all'ultima quotazione disponibile sul mercato primario nel quale tali valori mobiliari sono stati negoziati con un procedimento di quotazione accettato dal Consiglio di amministrazione.

I valori mobiliari la cui quotazione non sia in linea con il mercato, nonché tutti gli altri attivi ammessi (inclusi valori mobiliari non quotati in una Borsa Valori o negoziati in un mercato regolamentato) sono valutati al loro probabile valore di realizzo, determinato in buona fede dal o sotto la guida del Consiglio di amministrazione.

Tutti gli attivi e tutte le passività non espresse nella valuta del comparto in questione vengono convertite al tasso di cambio determinato al momento della valutazione.

Il valore netto d'inventario di ogni azione di un comparto viene considerato definitivo qualora sia confermato dal Consiglio di amministrazione o da un membro del Consiglio di amministrazione autorizzato o da un rappresentante del Consiglio di amministrazione autorizzato, tranne nel caso di un errore palese.

La Società deve inserire nei propri bilanci di esercizio un bilancio consolidato in franchi svizzeri di tutti i comparti, revisionato dai revisori dei conti.

Qualora il Consiglio di amministrazione ritenesse che a seguito di determinate circostanze la determinazione del valore netto d'inventario di un comparto nella rispettiva valuta non sia ragionevolmente possibile o sia svantaggiosa per gli azionisti della Società, potrà effettuare temporaneamente la determinazione del valore netto d'inventario, del prezzo di emissione e del prezzo di riscatto in un'altra valuta.

La valutazione degli strumenti finanziari derivati e dei prodotti strutturati impiegati nei singoli comparti avviene regolarmente secondo il principio del *mark-to-market*, ossia all'ultimo prezzo rispettivamente disponibile.

21. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO, DELL'EMISSIONE, DEL RISCATTO E DELLA CONVERSIONE DELLE AZIONI

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario di ogni comparto nonché l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni:

(a) quando una o più Borse valori o altri mercati, che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario, (ad eccezione dei consueti giorni festivi) siano chiusi o sospendano le contrattazioni;

(b) quando, secondo il Consiglio di amministrazione, sia impossibile, a causa di circostanze particolari, vendere o valutare gli attivi;

(c) quando i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare la quotazione di un valore mobiliare del comparto abbiano subito un guasto o possano essere utilizzati soltanto parzialmente;

(d) quando il trasferimento di fondi per l'acquisto o l'alienazione di capitali investiti della Società sia impossibile;

(e) quando a causa di circostanze non prevedibili riceve un volume elevato di richieste di riscatto che secondo il parere del Consiglio di amministrazione mettono a rischio gli interessi del comparto e degli azionisti;

(f) nel caso di una fusione di un comparto con un altro comparto o con un altro OIC (o un comparto dello stesso) nel caso appaia giustificato per proteggere gli investitori; oppure

(g) qualora si decida di liquidare la Società: il giorno o il giorno successivo alla pubblicazione della prima convocazione di un'Assemblea generale degli azionisti riunita per tale scopo.

Lo Statuto della Società prevede che la Società debba interrompere immediatamente l'emissione e la conversione di azioni non appena si verifichi un avvenimento che ne determini la liquidazione o per ordine della CSSF. Gli azionisti che hanno offerto le proprie azioni per il riscatto o la conversione, saranno informati per iscritto della sospensione entro sette (7) giorni ed immediatamente in merito alla conclusione della stessa.

22. COMMISSIONI E SPESE

Commissione globale e Commissione di gestione

Per le attività svolte dalla società di gestione, dalla banca depositaria, dall'agente principale amministrativo, dall'agente principale di pagamento, dall'agente domiciliare, dall'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, dal gestore degli investimenti o dal consulente per gli investimenti, dagli agenti di pagamento, dai rappresentanti e dalle società di distribuzione (quando applicabile), nonché per le ulteriori attività di consulenza e assistenza ricevute, la Società applicherà una commissione massima complessiva annua ("commissione globale"), calcolata sulla base del valore netto di inventario di ogni comparto.

In alternativa alla commissione globale sopra menzionata può essere prevista, nella Parte Speciale del Prospetto una commissione massima annuale calcolata sulla base del valore netto di inventario per l'attività di gestione e di consulenza in merito al portafoglio titoli e per i servizi connessi con la gestione e la distribuzione ("commissione di gestione"). Nel caso si applichi la commissione di gestione, la remunerazione per la banca

depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento e l'agente di pagamento principale ammonta separatamente allo 0,30% massimo annuo.

La commissione massima globale o la commissione massima di gestione sono indicate per ogni comparto nella relativa Parte Speciale al capitolo "Commissioni e spese". La commissione è calcolata in ogni giorno di valutazione e pagata posticipatamente.

Costi accessori

La Società paga inoltre spese inerenti alla sua attività. Tra queste rientrano, tra l'altro, i seguenti costi:

Costi per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi fiscali, per i servizi legali e di revisione dei conti, per i rapporti annuali e semestrali e prospetti informativi, spese di pubblicazione per la convocazione dell'Assemblea generale, nonché per il pagamento dei dividendi, dei diritti di registrazione ed altre spese a causa di o connesse agli obblighi di informazione alle autorità di sorveglianza nei diversi Paesi di distribuzione, per l'assistenza alla vendita, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la SSB-LUX (a meno che non siano già comprese nella succitata commissione in virtù delle disposizioni contenute nella rispettiva Parte Speciale), per i costi e le spese del Consiglio di amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni in Borsa e per broker, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per imposte statali, per gli oneri di licenza, per il rimborso di spese alla banca depositaria e a tutti gli altri partner contrattuali della Società, nonché le spese per la pubblicazione del valore d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni.

Se tali costi e spese riguardano in misura uguale tutti i comparti, ad ogni comparto sarà addebitata una quota spese in funzione della propria quota di volume rispetto al patrimonio complessivo della Società. Laddove i costi e le spese riguardino soltanto uno o singoli comparti, esse saranno addebitate interamente al o ai comparto/i. Le spese di marketing e di pubblicità possono essere addebitate, soltanto in casi particolari e per delibera del Consiglio di amministrazione.

Investimenti in fondi target

I comparti che, nell'ambito della loro politica d'investimento, possono investire in altri OIC o OICVM esistenti (fondi target), possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo target sia a livello del comparto che investe. Se un comparto acquista azioni di fondi target gestiti direttamente o indirettamente dalla società di gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo, oppure mediante una partecipazione rilevante diretta o indiretta ("fondi target collegati"), non possono essere addebitate, al comparto che effettua l'investimento, le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.

Performance Fee

Per i comparti che comportino maggiori spese gestionali, può essere prevista un'ulteriore commissione orientata alla performance ("**Performance Fee**"), eventualmente indicata nella Parte Speciale del rispettivo comparto, da corrispondere al consulente per gli investimenti o al gestore degli investimenti. La Performance Fee viene calcolata in base alla performance di ogni azione e viene quantificata secondo una percentuale di quella parte dell'utile realizzato superiore ad un benchmark (Hurdle Rate) e/o sul cosiddetto *High Water Mark* predefinito per queste azioni, come descritto nella Parte Speciale relativo del comparto.

Costi di costituzione

Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati anzitutto con i proventi, e successivamente con il capitale. I costi e le spese per l'organizzazione, nonché per la registrazione della Società quale OICVM in Lussemburgo non sono stati superiori ai 100.000 Euro, sono a carico della Società e verranno ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data in cui sono sorti. I costi per la costituzione, l'attivazione e la registrazione di un ulteriore comparto sono addebitati dalla Società al singolo comparto e vengono ammortizzati in quote costanti per un periodo di cinque (5) anni dalla data di attivazione del detto comparto.

Incentivi

La Società di gestione o i suoi dipendenti o fornitori di servizi esterni possono ricevere, sotto determinate condizioni, provvigioni monetarie o altri vantaggi che possono essere visti come incentivi. Le principali previsioni

dei relativi accordi in merito ai costi, commissioni e/o gratificazioni che non sono offerte o garantite in forma monetaria sono riassunti e disponili presso la sede legale della Società. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

23. REGIME FISCALE

La seguente sintesi è basata sulla legge e sulle consuetudini attualmente applicate nel Granducato del Lussemburgo ed è suscettibile di modifiche.

23.1. SOCIETÀ

La Società sottostà alla sovranità fiscale lussemburghese. In virtù del diritto lussemburghese e in conformità alla prassi vigente, la Società non è soggetta all'imposta sul reddito, né all'imposta su redditi da capitali in merito ad incrementi di valore realizzati o non realizzati. In Lussemburgo non sono previste imposte per l'emissione di azioni.

La Società è tuttavia soggetta ad un'imposta annuale da versare a cadenza trimestrale, pari allo 0,05% annuo del valore netto d'inventario del comparto, evidenziato alla fine di ogni trimestre. Tuttavia, la Società non è tassata in merito alle quote del patrimonio sociale investite in altri OICVM lussemburghesi soggette a imposte.

Sul valore netto d'inventario delle azioni riservate agli "investitori istituzionali", come definiti nelle rispettive Parti Speciali, secondo la legislazione fiscale lussemburghese è addebitata un'imposta ridotta dello 0,01% annuo. La Società, basandosi sui principi della legislazione fiscale, individua gli azionisti di questa tipologia di azioni che rientrano nella classe degli "investitori istituzionali". Questa classificazione è basata su una valutazione della Società che tiene conto dello status giuridico del momento e che è suscettibile di variazione anche con effetto retroattivo. Ciò può condurre ad un'imposizione fiscale dello 0,05%, anche con effetto retroattivo. L'imposta ridotta può essere applicata anche ad altre tipologie di azioni, come descritto nella relativa Parte Speciale.

Redditi di capitali e proventi da dividendi, interessi e corresponsione di interessi che la Società realizza dai suoi investimenti in altri Paesi possono essere soggetti nei Paesi di origine ad un'imposta alla fonte o ad un'imposta sul reddito dei capitali non rimborsabili a diversi livelli. La Società in molti casi non ha la possibilità di ottenere un vantaggio in termini di riduzione fiscale sulla base degli accordi esistenti per la doppia imposizione tra il Lussemburgo e questo paese o sulla base delle disposizioni locali. Qualora questa situazione si modifichi in futuro e ci fosse una riduzione dell'aliquota applicata con conseguente rimborso alla Società, il valore netto di inventario dei rispettivi comparti o delle rispettive azioni non verrà ricalcolato rispetto al valore al momento dell'applicazione dell'imposta; alternativamente il rimborso verrà distribuito indirettamente pro quota agli azionisti al momento del rimborso.

23.2. AZIONISTI

In virtù della legge del Lussemburgo e conformemente alla prassi vigente, gli azionisti non sono soggetti in Lussemburgo ad alcuna imposta sui redditi di capitale, sul reddito, sulle donazioni, di successione o ad altre imposte (fanno eccezioni gli azionisti domiciliati o residenti in Lussemburgo o che in Lussemburgo abbiano la loro sede fissa).

Direttiva europea sulla tassazione dei redditi da risparmio e i relativi accordi con gli stati terzi

Ai sensi della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ("direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio"), gli Stati membri dell'UE sono tenuti a fornire alle autorità fiscali di un altro Stato membro informazioni sui pagamenti di interessi o altro reddito simile pagato da un agente pagatore (come definito dalla direttiva in oggetto) nella sua giurisdizione ad un individuo residente in tale altro Stato membro (come definito dalla direttiva in oggetto) ("Scambio di informazioni").

La direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio è stata recepita in Lussemburgo con la legge del 21 giugno 2005 e da ultimo modificata con la legge del 25 novembre 2014 (la "Legge sulla tassazione dei redditi da risparmio").

Invece dello scambio di informazioni, per un periodo transitorio l'Austria e il Lussemburgo hanno adottato un sistema di ritenuta alla fonte in relazione a detti pagamenti. Con la legge del 25 novembre 2014 il Lussemburgo ha concluso la fase transitoria e abbandonato il sistema di ritenuta alla fonte a favore dello scambio automatico di informazioni con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La Svizzera, il Principato di Monaco, il Liechtenstein, l'Andorra e la Repubblica di San Marino (Stati non appartenenti all'UE), nonché le Isole del Canale, l'Isola di Man e i territori dipendenti o associati dei Caraibi hanno introdotto, in virtù di trattati di Stato con l'UE o gli Stati membri, misure equivalenti alla comunicazione di informazioni ovvero, durante il periodo transitorio, al sistema di ritenuta alla fonte (come nel caso della Svizzera).

L'aliquota della ritenuta alla fonte applicabile è del 35%.

Per stabilire l'applicabilità della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio e della Legge sulla tassazione dei redditi da risparmio a un dato comparto della Società, si applicano essenzialmente i seguenti limiti d'investimento, come comunicati dalla Società ("Comparti Assoggettati").

- In caso di dividendi, qualora oltre il 15% degli attivi del Comparto sia investito in titoli di debito (come definito nella Legge sulla tassazione dei redditi da risparmio).
- In caso di rimborso o vendita di quote di un comparto, qualora oltre il 25% degli attivi del comparto sia investito in titoli di debito (come definito dalla Legge sulla tassazione dei redditi da risparmio).

Di conseguenza, nell'ambito del sistema di ritenuta alla fonte su pagamenti di interessi o altri redditi simili, in caso di pagamento di dividendi o proventi risultanti da rimborsi in relazione a un comparto assoggettato, un agente pagatore preleverà una ritenuta alla fonte secondo l'aliquota sopra indicata se detto pagamento viene effettuato direttamente a una persona fisica residente ai fini fiscali in un altro Stato membro dell'UE o in uno dei territori dipendenti o associati summenzionati ("individuo interessato"), purché l'individuo interessato non abbia espressamente autorizzato l'agente pagatore a comunicare o notificare il pagamento alle autorità fiscali estere competenti.

La Società si riserva il diritto di rifiutare richieste di sottoscrizione di quote qualora le informazioni prodotte dal potenziale investitore non siano conformi alla Legge sulla tassazione dei redditi da risparmio o alla direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio.

Scambio automatico di informazioni

Diversi paesi, tra i quali il Lussemburgo e la Svizzera, hanno già stipulato accordi relativi allo scambio automatico di informazioni (Automatic Exchange of Information, AEOI) in materia fiscale o ne prendono in considerazione l'eventualità. A tal fine, all'interno dell'OCSE è stato elaborato un Reporting Standard. Questo cosiddetto Common Reporting Standard (CRS) costituisce il quadro di riferimento per lo scambio di informazioni fiscali tra gli Stati.

Nell'ambito del recepimento di tale quadro di riferimento, si prevede che le autorità fiscali competenti che raccolgono informazioni sugli investitori transfrontalieri ai sensi delle leggi locali in vigore scambino le informazioni su tali investitori con le autorità fiscali dei paesi in cui questi ultimi sono residenti per fini fiscali.

Mediante la direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa all'obbligo dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale, gli Stati membri dell'Unione europea hanno deciso di adottare l'AEOI e il CRS all'interno dell'UE.

In generale, si prevede che il Lussemburgo inizi a raccogliere determinate informazioni sugli investitori in riferimento ai conti finanziari degli investitori interessati a partire dal 2016 e a scambiarle con determinate autorità fiscali estere, in particolare all'interno dell'UE, a partire dal 2017, a condizione che vengano soddisfatte determinate disposizioni legali e tecniche. Con ogni probabilità, la società e i suoi azionisti saranno soggetti alla legge locale che recepisce l'AEOI in Lussemburgo.

La società si riserva il diritto di rifiutare richieste di sottoscrizione di quote qualora le informazioni prodotte dal potenziale investitore non siano conformi alle disposizioni della legge locale che recepisce l'AEOI in Lussemburgo. Ai fini dell'adempimento dei loro obblighi futuri in Lussemburgo ai sensi dell'AEOI, la società, la società di gestione o i nominee possono richiedere informazioni aggiuntive agli investitori, ad esempio per soddisfare le richieste relative all'AEOI o per desistere dalle medesime, a seconda dei casi.

Spetta agli investitori informarsi presso i loro consulenti in merito alle possibili conseguenze fiscali o di altro tipo (incluso lo scambio di informazioni) dell'acquisto, della detenzione, della vendita (del riscatto), della conversione e del trasferimento delle azioni, nonché del ricevimento di dividendi derivanti dalle leggi della giurisdizione applicabile per tali operazioni e sulle eventuali norme di controllo della circolazione di capitali.

23.3. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT ("FATCA") DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Gli Stati Uniti d'America hanno introdotto il FATCA con l'obiettivo di ottenere informazioni sui conti bancari stranieri e sugli investimenti, i cui beneficiari effettivi sono determinati contribuenti statunitensi.

Nell'ambito dell'attuazione del FATCA nel Lussemburgo, il Granducato di Lussemburgo ha firmato il 28 marzo 2014 un accordo intergovernativo "Modello 1" con gli Stati Uniti d'America (il "Lux IGA"), che è stato recepito nella legislazione lussemburghese con la legge del 24 luglio 2015, in accordo con i termini del Lux IGA ("Legislazione Lux IGA "). Secondo le disposizioni del Lux IGA, un istituto finanziario con sede in Lussemburgo ("Lux FI") sarà tenuto a rispettare le disposizioni del Lux IGA, piuttosto che attenersi direttamente al regolamento di applicazione del FATCA del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti d'America. Un Lux FI, che risponde ai requisiti della Legislazione Lux IGA, sarà considerato conforme a FATCA e, di conseguenza, non sarà soggetto a ritenuta fiscale alla fonte ai sensi del FATCA ("ritenuta fiscale FATCA"), a condizione che il Lux FI certifichi adeguatamente il suo status a proposito di FATCA verso gli agenti incaricati della ritenuta fiscale.

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato la Società come un Lux FI tenuto a rispettare i requisiti della Legislazione Lux IGA e ha classificato la Società e i suoi comparti come un'entità d'investimento affiliata ("Sponsored Investment Entities") ai sensi del Lux IGA. Le entità d'investimento affiliate, ai sensi del Lux IGA, si qualificano per lo status ritenuto conforme e costituiscono un Lux FI senza obbligo di trasmettere informazioni. Nell'ambito dell'affiliazione al Lux IGA, la Società ha nominato la Società di gestione quale entità affiliata iscritta per tale funzione sul sito web di registrazione FATCA del Dipartimento delle Imposte Statunitense (US Internal Revenue Service - "IRS") ed è tenuta a svolgere attività di due diligence, di ritenuta fiscale alla fonte nonché adempiere gli obblighi informativi per conto della Società ("Servizio dell'Entità affiliata").

Come indicato nel Lux IGA, la Società detiene la definitiva responsabilità di assicurare la sua conformità agli obblighi imposti dalla Legislazione Lux IGA, nonostante la nomina della Società di gestione ad agire come entità affiliata per conto della Società.

Nello svolgimento del Servizio dell'Entità affiliata, la Società di gestione può avvalersi dell'assistenza e del supporto di entità terze da essa delegate, tra cui l'Agente del registro e di trasferimento della Società.

Nel rispetto della Legislazione Lux IGA, a partire dal 1 luglio 2014, la Società di gestione sarà tenuta a riferire all'Autorità fiscale del Lussemburgo su determinate partecipazioni in relazione a pagamenti effettuati a determinati investitori statunitensi che investono direttamente e indirettamente nella Società, nonché ad investitori che non sono conformi ai dettami di FATCA o all'accordo intergovernativo applicabile. In accordo con i termini del Lux IGA, le informazioni in questione saranno riportate dall'Autorità fiscale del Lussemburgo all'IRS.

Gli investitori che non detengono investimenti nella Società direttamente come azionisti (cioè titolare legale del conto) ma tramite uno o più rappresentanti, comprese ma non limitatamente le società di distribuzione, piattaforme, depositari e altri intermediari finanziari (cd. "Nominees") dovrebbero informarsi con tali Nominees per quanto riguarda la loro conformità a FATCA, al fine di adempiere all'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto da FATCA e / o evitare una potenziale ritenuta fiscale alla fonte, dove applicabili.

Al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal FATCA o da un accordo intergovernativo applicabile con gli Stati Uniti d'America, la Società, la Società di gestione o i Nominees possono richiedere informazioni supplementari agli investitori, ad esempio, per adempiere all'obbligo di trasmissione delle informazioni relative a FATCA e / o applicare una potenziale ritenuta fiscale alla fonte, o, dove applicabile, astenersi da ogni attività. La Società si riserva il diritto di rifiutare richieste di sottoscrizione di azioni qualora le informazioni prodotte dal potenziale investitore non siano conformi alle esigenze della Società per l'adempimento dei suoi obblighi imposti dalla Legislazione Lux IGA.

L'ambito e l'applicazione degli adempimenti di trasmissione delle informazioni e di ritenuta fiscale alla fonte secondo i termini del FATCA e degli accordi intergovernativi applicabili possono variare da Paese a Paese e sono soggetti al riesame da parte degli Stati Uniti d'America, del Lussemburgo e di altri Paesi, e le norme

applicabili possono cambiare. Gli investitori sono invitati a consultarsi con i loro consulenti legali o fiscali per tener conto della loro situazione specifica in merito all'attuazione del FATCA.

24. ASSEMBLEA GENERALE E RENDICONTO

L'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ha luogo a Lussemburgo il 20 ottobre alle ore 9.30. Se detto giorno non è un giorno lavorativo bancario, l'Assemblea generale avrà luogo il giorno lavorativo bancario successivo in Lussemburgo. Inoltre, possono aver luogo altre, supplementari Assemblee generali straordinarie della Società o assemblee di singoli comparti o assemblee di una categoria di azionisti. La convocazione all'Assemblea generale e alle altre assemblee avviene in conformità al diritto lussemburghese. La convocazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo ("Mémorial"), sul quotidiano lussemburghese "Luxemburger Wort" e tramite altri mezzi di comunicazione scelti dal Consiglio di amministrazione. Le convocazioni contengono informazioni sul luogo e l'ora dell'assemblea generale, sulle condizioni di partecipazione, sull'ordine del giorno, e se necessario sul quorum e sulla maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni. La convocazione può inoltre prevedere che il quorum e la maggioranza richiesta siano determinati sulla base delle azioni che sono state emesse e sono in circolazione alle ore 24.00 (orario del Lussemburgo) il quinto giorno che precede l'assemblea generale. Il diritto degli azionisti di partecipare e votare all'assemblea generale è inoltre determinato dal numero delle azioni detenute in quel momento.

L'esercizio finanziario della Società ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

La relazione annuale revisionata, che contiene il bilancio consolidato della Società e dei comparti, sarà disponibile presso la sede della Società al più tardi quindici (15) giorni prima dell'Assemblea generale annuale. Le relazioni semestrali non revisionate sono disponibili entro due (2) mesi dalla fine del semestre. Copie di tutte le relazioni sono disponibili presso i rappresentanti nazionali nonché presso la SSB-LUX.

Oltre alle relazioni annuali revisionate e le relazioni semestrali che comprendono tutti i comparti, possono essere compilate relazioni annuali revisionate e relazioni semestrali separate per singoli comparti.

25. DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra la Società, gli azionisti, la banca depositaria, la società di gestione, l'agente domiciliare e agente principale di pagamento e l'agente principale di amministrazione, l'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, i consulenti per gli investimenti, i gestori degli investimenti, i rappresentanti nazionali e le società di distribuzione la giurisdizione competente è quella del Granducato del Lussemburgo. Il diritto applicabile è quello lussemburghese. Tuttavia, le società sopraccitate in merito a rivendicazioni di azionisti di altri Paesi, possono aderire i fori di quei Paesi nei quali vengono offerte o vendute azioni.

26. POLITICA DELLE COMMISSIONI

Ai sensi della Direttiva 2009/65/CE modificata dalla Direttiva 2014/91/UE (collettivamente la "Direttiva UCITS"), a decorrere dal 18 marzo 2016 la società di gestione adotterà una politica delle commissioni conforme ai principi stabiliti dall'articolo 14 (b) della Direttiva UCITS. Tale politica delle commissioni è compatibile e utile a una gestione del rischio solida ed efficace. Pone l'enfasi sul controllo della propensione al rischio della direzione, dei portatori di rischio, dei collaboratori con incarichi di controllo e dei collaboratori che, in virtù della loro remunerazione complessiva, hanno un reddito equivalente a quello dei dirigenti, nonché dei portatori di rischio la cui attività influisce in misura significativa sul profilo di rischio della Società e dei comparti.

Conformemente alle disposizioni di volta in volta in vigore della Direttiva UCITS e delle linee guida ESMA e fatta salva la proporzione tra le sue dimensioni e quelle della Società, la sua organizzazione interna e le modalità, l'entità e la complessità delle sue attività, la società di gestione ha stabilito una politica e una prassi delle commissioni.

Alle imprese cui sono state delegate funzioni di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva UCITS si applicano parimenti le disposizioni relative alle commissioni previste dalle linee guida ESMA applicabili, salvo qualora tali imprese e i loro collaboratori interessati siano soggetti a disposizioni regolamentari relative alle commissioni equivalenti a quelle delle linee guida ESMA in vigore.

Ulteriori dettagli relativi all'attuale politica delle commissioni della società di gestione sono disponibili su www.jbfundnet.com. Esse includono una descrizione dei metodi di calcolo delle commissioni e degli altri contributi, l'indicazione dei soggetti responsabili della loro attribuzione e la composizione delle commissioni. Su richiesta, tali informazioni vengono rese disponibili gratuitamente dalla società di gestione in formato cartaceo.

27. PRESA IN VISIONE DEI DOCUMENTI

Le copie dei seguenti documenti possono essere prese in visione durante le normali ore d'ufficio di ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo presso la sede della Società in Lussemburgo, nonché presso i rispettivi rappresentanti nazionali nei loro giorni lavorativi:

1a) i contratti di consulenza per gli investimenti e di gestione degli investimenti, il contratto per la gestione del fondo, i contratti con la banca depositaria, l'agente domiciliare, i contratti di agente amministrativo principale, e di agente di pagamento principale nonché di agente del registro degli azionisti e di trasferimento. Detti contratti possono essere modificati di comune accordo tra le parti contraenti;

1b) lo Statuto della Società.

Su richiesta i seguenti documenti possono essere ottenuti gratuitamente:

2a) le informazioni chiave per gli investitori ed il Prospetto Informativo;

2b) le ultime Relazioni Annuali e Semestrali.

Lo statuto, le informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto Informativo, la politica delle commissioni della Società di gestione ("Remuneration Policy of GAM (Luxemburg) S.A.") e la relazione annuale e semestrale sono inoltre disponibili al sito internet www.jbfundnet.com.

Nell'ipotesi di incongruenze tra i documenti citati in lingua tedesca e le eventuali traduzioni, fa fede la versione in lingua tedesca. Sono fatte salve le diverse disposizioni tassative riguardanti la distribuzione e commercializzazione emesse da giurisdizioni nelle quali le quote della Società sono state legittimamente distribuite.

MULTILABEL SICAV

AS ATLANTE FUND
AS PERSEO FUND
AS YASMIN FUND

Tre comparti della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituiti per BANCA ALBERTINI SYZ & Co. S.p.A., Milano, Italia, a cura della GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE A: 28 GENNAIO 2016

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti: AS ATLANTE FUND, AS PERSEO FUND e AS YASMIN FUND. In questo documento con la locuzione "**AS FUNDS**" si intendono congiuntamente i comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE: PARTE SPECIALE A

1. Prima Emissione delle azioni 3
2. Obiettivi e politica di investimento 3
   2.1. Obiettivi e politica di investimento dell'AS ATLANTE FUND 3
   2.2. Obiettivi e politica di investimento dell'AS PERSEO FUND 4
   2.3. Obiettivi e politica di investimento dell'AS YASMIN FUND 4
3. Informazioni sul rischio 5
   3.1. Informazioni relative agli investimenti in Derivati 5
   3.2. Informazioni relative agli investimenti in Mercati di Paesi Emergenti 6
   3.3. Informazioni relative agli investimenti in valori mobiliari di bassa qualità 6
4. Profilo degli investitori 6
5. Gestore degli investimenti 6
6. Descrizione delle azioni 7
7. Politica di distribuzione 7
8. Commissioni e spese 7
9. Emissione delle azioni 8
10. Riscatto delle azioni 8
11. Conversione delle azioni 9
12. Esclusione dalla quotazione nella Borsa Valori 9
13. Sintesi dei comparti e delle tipologie di azioni 10

1. PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti AS FUNDS sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Il Prezzo di Emissione iniziale indicato si intende per azione, a cui si aggiunge una commissione di vendita non superiore al 5% del Prezzo di Emissione, a favore della società di distribuzione.

Comparti	Periodo di sottoscrizione	Prezzo di Emissione
1. AS ATLANTE FUND	aperta	EUR 100
2. AS PERSEO FUND	18 marzo 2010	EUR 100
3. AS YASMIN FUND	18 marzo 2010	EUR 100

Le azioni dell'AS ATLANTE FUND saranno offerte in sottoscrizione per la prima volta in una data successiva che sarà stabilita dalla Società di Gestione. La data di emissione sarà pubblicata sul "Luxemburger Wort" ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione determinati dal Consiglio di amministrazione e di conseguenza, il Prospetto Informativo sarà adeguato di conseguenza.

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'AS ATLANTE FUND

L'obiettivo d'investimento della Società, per quanto riguarda l'AS ATLANTE FUND, consiste nel conseguire un rendimento costante, mantenendo al contempo un rischio limitato. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché gli strumenti del mercato monetario) in tutte le valute convertibili, emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo.

(iii) partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (*fondi target*), inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange Traded Funds ("ETF"), conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto. In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono superare il 10% del patrimonio del comparto;

(iv) depositi a vista o depositi a termine;

(v) ETF e fondi su commodities ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale, nonché in certificati su singole materie prime o su indici di materie prime quotati in borsa, che secondo il prospetto di emissione, sono investimenti validi ai sensi dell'art. 41 (1) della Legge del 2010 per un OICVM e per i quali è esclusa una consegna fisica dei valori di base o che per il riscatto dei certificati vi sia il diritto di scegliere tra il pagamento o la consegna fisica dei valori di base. Pertanto la Società in nessun caso opterà per la consegna dei valori di base.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide che potranno ammontare, sotto alcune condizioni, fino ad un massimo del 49% del patrimonio del comparto.

L'AS ATLANTE FUND per scopi di copertura, ovvero per un'efficiente gestione del portafoglio, potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati (Derivati), come ad esempio: Future, Opzioni, Forward e Swap sulle valute e sugli investimenti ammissibili.

Nell'AS ATLANTE FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati dei Paesi emergenti e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei mercati di Paesi Emergenti. Per „Mercati Emergenti" si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria, in particolare, i Paesi inclusi nell'indice *S&P Emerging Broad Market* o nell'indice *MSCI Emerging Markets Index*.

Il processo di selezione degli investimenti si basa su un'attività di analisi orientata al breve e medio termine, dove per individuare le opportunità di investimento di ogni singolo mercato viene utilizzato un approccio di tipo *bottom-up*, mentre per individuare i settori strategici e per sfruttare le opportunità offerte dai cicli di mercato si utilizzerà un approccio di tipo *top-down*.

L'AS ATLANTE FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'AS PERSEO FUND

L'obiettivo d'investimento della Società, per quanto riguarda l'AS PERSEO FUND, consiste nel conseguire un rendimento costante, mantenendo al contempo un rischio limitato. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti convertibili e i prestiti a opzione , nonché gli strumenti del mercato monetario) in tutte le valute convertibili, emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo;

(iii) partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target), inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange Traded Funds ("ETF"), conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto. In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono superare il 10% del patrimonio del comparto;

(iv) depositi a vista o depositi a termine;

(v) ETF e fondi su commodities ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale, nonché in certificati su singole materie prime o su indici di materie prime quotati in borsa, che secondo il prospetto di emissione, sono investimenti validi ai sensi dell'art. 41 (1) della Legge del 2010 per un OICVM e per i quali è esclusa una consegna fisica dei valori di base o che per il riscatto dei certificati vi sia il diritto di scegliere tra il pagamento o la consegna fisica dei valori di base. Pertanto la Società in nessun caso opterà per la consegna dei valori di base.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide che potranno ammontare, sotto alcune condizioni, fino ad un massimo del 49% del patrimonio del comparto.

L'AS PERSEO FUND per scopi di copertura, ovvero per un'efficiente gestione del portafoglio, potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati (Derivati), come ad esempio: Future, Opzioni, Forward e Swap sulle valute e sugli investimenti ammissibili.

Nell'AS PERSEO FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati dei Paesi emergenti e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei mercati di Paesi Emergenti. Per „Mercati Emergenti" si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i Paesi inclusi nell'indice *S&P Emerging Broad Market* o nell'indice *MSCI Emerging Markets Index*.

L'AS PERSEO FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.3. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'AS YASMIN FUND

L'obiettivo d'investimento della Società, per quanto riguarda l'AS YASMIN FUND, consiste nel conseguire un incremento del capitale nel lungo periodo, mantenendo al contempo un rischio limitato. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo. Saranno particolarmente prese in considerazione le aziende attive in settori economici, ovvero in Paesi o regioni, ed in particolare anche nei "Mercati Emergenti", stimati dal gestore degli investimenti con buone possibilità di crescita;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché gli strumenti del mercato monetario) in tutte le valute convertibili, emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo, in particolare anche di emittenti dei "Mercati Emergenti";

(iii) partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (*fondi target*), inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange Traded Funds ("ETF"), conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto. In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono superare il 10% del patrimonio del comparto;

(iv) depositi a vista o depositi a termine;

(v) ETF e fondi su commodities ai sensi e nel rispetto dei limiti indicati al capitolo 5 della Parte Generale, nonché in certificati su singole materie prime o su indici di materie prime quotati in borsa, che secondo il prospetto di emissione, sono investimenti validi ai sensi dell'art. 41 (1) della Legge del 2010 per un OICVM e per i quali è esclusa una consegna fisica dei valori di base o che per il riscatto dei certificati vi sia il diritto di scegliere tra il pagamento o la consegna fisica dei valori di base. Pertanto la Società in nessun caso opterà per la consegna dei valori di base.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide che potranno ammontare, sotto alcune condizioni, fino ad un massimo del 49% del patrimonio del comparto.

L'AS YASMIN FUND per scopi di copertura, ovvero per un'efficiente gestione del portafoglio, potrà inoltre utilizzare strumenti finanziari derivati (Derivati), come ad esempio: Future, Opzioni, Forward e Swap sulle valute e sugli investimenti ammissibili.

Nell'AS YASMIN FUND possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati dei Paesi emergenti e/o denominati nella valuta di questi Paesi o legati economicamente alla valuta dei mercati di Paesi Emergenti. Per „Mercati Emergenti" si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i Paesi inclusi nell'indice *S&P Emerging Broad Market* o nell'indice *MSCI Emerging Markets Index*.

L'AS YASMIN FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento dei singoli comparti, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

3.1. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN DERIVATI

Nei Comparti AS FUNDS possono essere utilizzati anche in grande quantità strumenti derivati e altre tecniche d'investimento e strumenti finanziari particolari, in particolare Swaps, certificati e prodotti strutturati. Pertanto, oltre ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio dei derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero degli strumenti di base e comportano spesso rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. I potenziali rischi di questi strumenti possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, elevata volatilità, ridotta liquidità, limitata possibilità di valutazione, rischio di perdita di redditi o persino una perdita totale del capitale investito o rischio di inadempienza delle controparti. In aggiunta ai rischi generali si devono considerare i potenziali rischi rappresentati dai derivati e dai prodotti strutturati su indici di materie prime e/o su sub-indici di materie prime, ovvero su singole materie prime. Questi rischi consistono in particolare da situazioni politiche, militari, economiche (ad esempio domanda e offerta) e naturali (ad esempio meteorologiche o catastrofi ambientali), nonché da attività terroristiche o criminali, le quali possono pregiudicare la commercializzazione e la produzione delle materie prime, ovvero che possono influenzare negativamente la disponibilità o i prezzi delle materie prime interessate.

3.2. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN MERCATI DI PAESI EMERGENTI

Si fa presente ai potenziali investitori dei Comparti AS FUNDS che gli investimenti in Mercati Emergenti comportano notevoli rischi. In particolare, sussiste il rischio:

a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti oscillazioni dei prezzi;

b) di incertezza della situazione politica, economica e sociale e conseguenti pericoli di esproprio o sequestro, il rischio di un tasso d'inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e di altri sviluppi negativi;

c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli investimenti;

d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibilità di investimento del comparto, come ad esempio limitazioni verso emittenti o industrie considerate rilevanti dal punto di vista dell'interesse nazionale, e

e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di una possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme similari possono altresì causare in questi Paesi un ritardo nel recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

3.3. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN VALORI MOBILIARI DI BASSA QUALITÀ

Nei Comparti AS FUNDS possono essere acquistati in grande quantità titoli di emittenti che, secondo la valutazione del mercato, non presentano un rating di prim'ordine. Per quanto riguarda tali titoli si deve prevedere una volatilità superiore alla media rispetto alle obbligazioni del settore *investment grade* e non si può addirittura escludere la totale perdita di valore di singoli investimenti. Per ridurre tali rischi si ricorre ad un'accurata verifica e ad un'ampia diversificazione degli emittenti.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

I Comparti AS FUNDS sono adatti soltanto ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo, questi comparti possono essere impiegati come investimenti integrativi.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Banca Albertini Syz & Co. S.p.A., via Borgonuovo, 14, I-20121 Milano.

Il gestore degli investimenti è una banca ai sensi del diritto italiano dal 3 novembre 2003 e come tale vigilata dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione della Banca d'Italia comprende anche l'attività di gestione di portafogli ai sensi dell'art.1, co. 5, lett. d) del D.lgs 58/98.

Il gestore è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, rispettivamente dei Comparti AS FUNDS, ad eseguire direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) nominati per i Comparti AS FUNDS. Il gestore degli investimenti con il consenso della Società di Gestione, può avvalersi di consulenti per gli investimenti.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo l'emissione iniziale la Società potrà emettere azioni dei Comparti AS FUNDS nelle seguenti categorie:

– azioni ad accumulazione "B";

– azioni ad accumulazione "D" (per determinati investitori come definiti in seguito).

Le rispettive tipologie di azioni si possono richiedere presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

La Società emette solo azioni in forma nominativa.

Le azioni "D" sono emesse solo per gli investitori che hanno sottoscritto un accordo di consulenza o di gestione patrimoniale con Banca Albertini Syz & Co. S.p.A., ovvero siano stati appositamente autorizzati da quest'ultima alla sottoscrizione di questa tipologia di azioni..

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Ad oggi la Società, per i Comparti AS FUNDS, non prevede l'emissione di azioni a distribuzione.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) Commissione di gestione

Sulla base del valore netto d'inventario del relativo comparto verrà applicata, relativamente alle azioni "B", una commissione di gestione annua massima, per l'amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché i servizi di gestione e di distribuzione connessi, stabilita nella misura di seguito indicata per ciascun comparto.

Sulla base del valore netto d'inventario del relativo comparto verrà applicata, relativamente alle azioni "D", una commissione di gestione annua massima per l'amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli e per i servizi amministrativi connessi, stabilita nella misura di seguito indicata per ciascun comparto. Nessuna commissione è pagata agli agenti di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni "D".

Comparti	**Commissione max p.a. in % del valore netto di inventario**	
	Azioni "B"	**Azioni "D"**
AS ATLANTE FUND	1,65%	1,25%
AS PERSEO FUND	1,15%	0,55%
AS YASMIN FUND	1,65%	0,80%

La Società paga inoltre del valore netto d'inventario del relativo comparto le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale.

B) Performance Fee dell' AS ATLANTE FUND e dell'AS PERSEO FUND

Per quanto concerne l'AS ATLANTE FUND e l'AS PERSEO FUND il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una commissione legata alla performance ("Performance Fee"), sottoposta alle condizioni di seguito riportate.

Il gestore degli investimenti ha diritto alla *Performance Fee* solo quando alla fine dell'esercizio finanziario il valore netto di inventario per azione di ogni comparto supera il valore netto di inventario dell'esercizio finanziario precedente ("performance annuale positiva") e contemporaneamente la percentuale di rendimento, durante lo specifico esercizio finanziario, sia superiore all'"Hurdle Rate"("Outperformance rispetto all'Hurdle Rate").

L'*Hurdle Rate* corrisponde al "JP Morgan EMU Bond Index 1 – 3 Years", più il 3%.

La *Performance Fee* sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l'anno, decorso l'esercizio finanziario.

La *Performance Fee* ammonta al 15% ed è calcolata sull'*Outperformance* rispetto all'*Hurdle Rate.*

9. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) Generale

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale di ogni comparto, le azioni dei Comparti AS FUNDS sono emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B) Importo minimo di sottoscrizione

Per la prima e le successive sottoscrizioni si applicano i seguenti importi minimi di sottoscrizione:

Comparti	Azioni	Sottoscrizione iniziale	Sottoscrizione successiva
AS ATLANTE FUND	"B"	EUR 250'000	--
	"D"	EUR 1'000'000	--
AS PERSEO FUND	"B"	EUR 250'000	--
	"D"	EUR 2'500'000	EUR 100'000
AS YASMIN FUND	"B"	EUR 250'000	--
	"D"	EUR 2'500'000	EUR 100'000

C) Procedura di richiesta

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei Comparti AS FUNDS direttamente presso la Società o presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei Comparti AS FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto Informativo.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti AS FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta alla Società o l'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei Comparti AS FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del rispettivo valore netto di inventario. L'importo complessivo del riscatto dei Comparti AS FUNDS deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti AS FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti della Società, nei quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione, non superiore al 2% del valore netto d'inventario delle azioni.

Per ogni conversione delle azioni dei Comparti AS FUNDS deve essere rispettato l'importo minimo di conversione stabilito nella tabella che precede ("Importo minimo di sottoscrizione"). Le altre azioni possono essere convertite in azioni "D" solo se l'investitore soddisfa le condizioni sopra descritte per la sottoscrizione di azioni "D".

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

12. ESCLUSIONE DALLA QUOTAZIONE NELLA BORSA VALORI

Le azioni dei Comparti AS FUNDS non sono quotate nella Borsa Valori del Lussemburgo.

13. SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali di ciascun comparto e delle tipologie di azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

Denominazione del comparto	Azioni	Codice ISIN	Data di attivazione	Valuta	Minimo di sottoscrizione		Commissione di gestione (max.)
					Sottoscrizione iniziale	Sottoscrizione successiva	
AS ATLANTE FUND	"B"	LU0465269701	aperta	EUR	EUR 250'000	--	1,65%
	"D"	LU0465269883	aperta	EUR	EUR 1'000'000	--	1,25%
AS PERSEO FUND	"B"	LU0465269966	18/03/2010	EUR	EUR 250'000	--	1,15%
	"D"	LU0465270030	18/03/2010	EUR	EUR 2'500'000	EUR 100'000	0,55%
AS YASMIN FUND	"B"	LU0465270626	18/03/2010	EUR	EUR 250'000	--	1,65%
	"D"	LU0465270972	18/03/2010	EUR	EUR 2'500'000	EUR 100'000	0,80%

MULTILABEL SICAV

ARTEMIDE
LYRA

Due comparti della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituiti per MOMentum Alternative Investments S.A., Massagno, Svizzera, a cura della GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE B: 15 DICEMBRE 2015

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti ARTEMIDE e LYRA. In questo documento con la locuzione "**MOMentum FUNDS**" oppure "**i Comparti**" si intendono congiuntamente i comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE: PARTE SPECIALE B

1. Prima emissione delle azioni 3
2. Obiettivi e politica di investimento 3
   2.1. Obiettivi e politica di investimento dell'ARTEMIDE 3
   2.2. Obiettivi e politica di investimento del LYRA 4
3. Informazioni sul rischio 4
4. Profilo degli investitori 5
5. Gestore degli investimenti 5
6. Descrizione delle azioni 5
7. Politica di distribuzione 5
8. Commissioni e spese 6
9. Emissione delle azioni 7
10. Riscatto delle azioni 8
11. Conversione delle azioni 8
12. Sintesi dei Comparti e delle tipologie di Azioni 9

1. PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei MOMentum FUNDS sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Il prezzo di emissione iniziale indicato si intende per azione, a cui si aggiunge/va una commissione di vendita non superiore al 5% del prezzo di emissione, a favore della società di distribuzione.

Comparto	Periodo di sottoscrizione	Prezzo di emissione
1. ARTEMIDE	15 - 30/09/2010	EUR 100
2. LYRA	14 - 28/02/2014	EUR 100

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'ARTEMIDE

L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda l'ARTEMIDE consiste nel conseguire un incremento del capitale sopra la media nel lungo periodo, limitando al contempo il rischio attraverso un'adeguata diversificazione. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una borsa europea, soprattutto di aziende che abbiano sede o che svolgano una parte preponderante della loro attività economica in Italia;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi gli strumenti del mercato monetario e particolarmente titoli convertibili e opzioni su prestiti) in tutte le valute europee, emessi o garantiti da emittenti europei;

(iii) partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (*fondi target*) conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto (max. 10% del patrimonio);

(iv) depositi a vista o depositi a termine;

Il comparto può utilizzare in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e per un'attività di copertura del rischio valute. La gamma dei possibili Derivati comprende anche quelli trattati nelle Borse come anche strumenti OTC e in particolare opzioni call e put, futures, forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi swap a rendimento totale, credit default swaps, credit spread swaps, interest rate swap, ecc.) su titoli, tassi d'interesse, valute e altri strumenti Derivati nonché su indici finanziari. Qualora l'ARTEMIDE utilizzi total return swaps o altri Derivati con le stesse caratteristiche, i sottostanti di questi strumenti sono sempre singole azioni. Peraltro, per l'uso di questi strumenti sono applicabili le indicazioni riportate nella Parte Generale del Prospetto.

L'esposizione totale al rischio del comparto tramite l'uso di Derivati non può superare il 200%.

La selezione e l'esposizione dei singoli titoli, i tipi di investimenti e le valute, nonché l'indirizzo della strategia di investimento effettiva avvengono anche su base opportunistica; in altre parole, la selezione dell'investimento può variare in misura notevole in base all'analisi momentanea del mercato. Non è pertanto possibile escludere oscillazioni dei prezzi nel breve termine.

Inoltre, a scopo di gestione della liquidità, ovvero per la conservazione del capitale, il comparto può detenere anche illimitatamente disponibilità liquide.

L'ARTEMIDE è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL LYRA

L'obiettivo d'investimento della Società per quanto riguarda il LYRA consiste nel conseguire un incremento del capitale sopra la media nel lungo periodo, limitando al contempo il rischio attraverso un'adeguata diversificazione. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una Borsa europea. Fino al 10% del patrimonio del comparto può essere investito in azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende quotate in una Borsa extraeuropea;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi gli strumenti del mercato monetario e particolarmente titoli convertibili e opzioni su prestiti) in tutte le valute europee, emessi o garantiti da emittenti europei;

(iii) partecipazioni di altri OICVM o altri OIC (fondi target) conformemente alle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto (max. 10% del patrimonio);

(iv) depositi a vista o depositi a termine;

Il comparto può utilizzare in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e per un'attività di copertura del rischio valutario. La gamma dei possibili Derivati comprende anche quelli trattati nelle Borse come anche strumenti OTC e in particolare opzioni call e put, futures, forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi i total return swaps, credit default swaps, credit spread swaps, interest rate swap, ecc.) su titoli, tassi d'interesse, valute e altri strumenti Derivati nonché su indici finanziari. Qualora il LYRA utilizzi total return swaps o altri strumenti finanziari Derivati con le stesse caratteristiche, i sottostanti di questi strumenti sono sempre singole azioni. Peraltro, per l'uso di questi strumenti sono applicabili le indicazioni fatte nella Parte Generale del Prospetto.

L'esposizione totale al rischio del comparto tramite l'uso di Derivati non può superare il 200%.

La selezione e l'esposizione dei singoli titoli, i tipi di investimento e le valute, nonché l'indirizzo della strategia di investimento effettiva avvengono anche su base opportunistica; in altre parole, la selezione dell'investimento può variare in misura notevole in base all'analisi momentanea del mercato. Non è pertanto possibile escludere oscillazioni dei prezzi nel breve termine.

Inoltre, a scopo di gestione della liquidità, ovvero per la conservazione del capitale, il comparto può detenere anche illimitatamente disponibilità liquide.

Il LYRA è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento di ognuno dei Comparti, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

Gli investimenti in Derivati comportano spesso rischi superiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. I potenziali rischi possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, effetto leva, elevata volatilità, ridotta liquidità, limitata possibilità di valutazione o rischio di inadempienza delle controparti. Ove vi siano investimenti in valori mobiliari che includono Derivati, questi Derivati devono essere considerati nell'applicazione dei limiti agli investimenti e deve esserne monitorato il rischio.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

I MOMentum FUNDS sono adatti ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo, questi comparti possono essere impiegati come investimento integrativo.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

MOMentum Alternative Investments S.A., via Lisano 3, CH-6900 Massagno (Lugano)

Il gestore degli investimenti è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento, nonché delle restrizioni agli investimenti della Società e dei MOMentum FUNDS, ad eseguire direttamente gli investimenti per i MOMentum FUNDS, sotto la sorveglianza ultimativa della società di gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) dalla società di gestione per i MOMentum FUNDS. Il consulente per gli investimenti con il consenso della società di gestione può avvalersi di sub-consulenti per gli investimenti.

MOMentum Alternative Investments S.A. è una società di gestione di fondi costituita a tempo indeterminato nel 2008 come società anonima di diritto svizzero. MOMentum Alternative Investments S.A. è un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi dei capitale ed è vigilata dall'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo l'emissione iniziale la Società potrà emettere le seguenti tipologie di azioni dei MOMentum FUNDS:

- Azioni "B": ad accumulazione;
- Azioni "C": ad accumulazione; per investitori istituzionali come definiti in seguito;
- Azioni "E": ad accumulazione; per società di distribuzione determinate, come definite in seguito.

Le rispettive tipologie di azioni si possono richiedere presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

La Società emette solo azioni in forma nominativa.

Le **azioni "C"** sono emesse solo per "investitori istituzionali", ai sensi dell'art. 174 della Legge del 2010 - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino nel proprio nome e per conto di terzi nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale (si veda il successivo par. "Importo minimo di sottoscrizione").

Le **azioni "E"** sono emesse solo per le società di distribuzione con sede legale in Italia e per ulteriori società di distribuzione in determinati altri mercati di distribuzione, a condizione che per queste ultime il Consiglio di amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire le azioni "E". Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni "E".

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Ad oggi la Società, per i MOMentum FUNDS non prevede l'emissione di azioni a distribuzione.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) Commissione di gestione

Sulla base del valore netto d'inventario di ciascun Comparto verrà applicata a carico del relativo Comparto, relativamente alle azioni "B" ed "E", una commissione di gestione annua massima per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi, stabilita nella misura di seguito indicata.

Sulla base del valore netto d'inventario di ciascun Comparto verrà applicata a carico del relativo Comparto, relativamente alle azioni "C", una commissione di gestione annua massima per l'amministrazione e la consulenza relativa al portafoglio titoli e per i servizi amministrativi connessi, stabilita nella misura di seguito indicata. Nessuna commissione è pagata agli agenti di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni "C".

Comparti	**Commissione max. p.a. in % del valore netto di inventario**	
	Azioni "B" ed "E"	**Azioni "C"**
ARTEMIDE	1,50%	1,00%
LYRA	2,00%	1,50%

Sulle azioni "E" viene applicata una commissione di distribuzione supplementare, al massimo, dello 0,75% p.a.

La Società paga inoltre sul valore netto d'inventario del comparto le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale.

B) Performance Fee per l'ARTEMIDE

Il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una commissione legata alla performance ("Performance Fee"), sottoposta alle condizioni di seguito riportate.

Il gestore degli investimenti ha diritto alla *Performance Fee* solo quando alla fine dell'esercizio finanziario il valore netto di inventario per azione dell'ARTEMIDE supera il valore netto di inventario dell'esercizio finanziario precedente ("performance annuale positiva") e contemporaneamente la percentuale di rendimento, durante lo specifico esercizio finanziario, sia superiore all'"Hurdle Rate"("*Outperformance* rispetto all'*Hurdle Rate*").

L'*Hurdle Rate* corrisponde al Total Return Eonia Index.

La *Performance Fee* sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l'anno, decorso l'esercizio finanziario.

La *Performance Fee* ammonta al 10% ed è calcolata sull'*Outperformance* rispetto all'*Hurdle Rate*.

C) Performance Fee per il LYRA

Il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una commissione legata alla performance ("Performance Fee"), sottoposta alle condizioni di seguito riportate.

Il gestore degli investimenti ha diritto alla *Performance Fee* solo quando alla fine dell'esercizio finanziario la percentuale di rendimento del LYRA per lo specifico esercizio finanziario sia superiore al percentuale di rendimento dell'"*Hurdle Rate*" ("*Outperformance* rispetto all'*Hurdle Rate*").

L'*Hurdle Rate* corrisponde al 50% EONIA, 25% MSCI Small Cap Europe e 25% Midex Italia.

La *Performance Fee* sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l'anno, decorso l'esercizio finanziario.

La *Performance Fee* ammonta al 15% ed è calcolata sull'*Outperformance* rispetto all'*Hurdle Rate.*

9. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) Generale

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei MOMentum FUNDS sono emesse in ogni giorno di valutazione. Il prezzo si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B) Importo minimo di sottoscrizione

Per la prima sottoscrizione e le successive si applicano i seguenti importi minimi di sottoscrizione:

Comparto	Azioni	Prima sottoscrizione
ARTEMIDE	"B"	EUR 25'000
	"C"	EUR 250'000
	"E"	EUR 25'000
LYRA	"B"	1 azione
	"C"	EUR 100'000
	"E"	1 azione

C) Procedura di richiesta

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei MOMentum FUNDS presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dell'**ARTEMIDE** che pervengono all'agente di pagamento principale entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni del **LYRA** che pervengono all'agente di pagamento principale entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il sesto (6) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo (giorno di valutazione) successivo a quello di ricevimento dell'ordine. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del settimo (7) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo a quello di ricevimento dell'ordine.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto Informativo.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei MOMentum FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni del comparto **ARTEMIDE** che pervengono all'agente principale di pagamento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Per tutte le richieste di riscatto di azioni del comparto **LYRA** che pervengono all'agente principale di pagamento entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo ("orario limite") di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il sesto (6) giorno bancario lavorativo a Lussemburgo (giorno di valutazione) successivo a quello di ricevimento dell'ordine. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del settimo (7) giorno lavorativo bancario a Lussemburgo successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione e arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del valore netto di inventario.

L'importo del riscatto delle azioni dei MOMentum FUNDS deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal giorno di valutazione.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei MOMentum FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società, nei quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione non superiore al 2% del valore netto d'inventario delle azioni. Nessuna commissione di conversione sarà applicata nel caso di conversione in azioni di un altro Comparto descritto in questa Parte Speciale del Prospetto.

Per ogni conversione deve essere rispettato l'importo minimo di conversione sopra indicato ("Importo minimo di sottoscrizione"). Le altre azioni possono essere convertite in azioni "C" solo da "investitori istituzionali" come descritti precedentemente.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

12. SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali di ciascun comparto e delle tipologie di azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

Denominazione del Comparto	Azioni	Codice ISIN	Data di attivazione	Valuta	Minimo di sottoscrizione		Commissione di gestione (max.)
					Sottoscrizione iniziale	Sottoscrizione successiva	
ARTEMIDE	"B"	LU0515666294	30/09/2010	EUR	EUR 25'000	--	1,50%
	"C"	LU0515666377	30/09/2010	EUR	EUR 250'000	--	1,00%
	"E"	LU0515666534	aperto	EUR	EUR 25'000	--	2,25%
LYRA	"B"	LU1012189707	28/02/2014	EUR	--	--	2,00%
	"C"	LU1012189889	28/02/2014	EUR	EUR 100'000	--	1,50%
	"E"	LU1012189962	aperto	EUR	--	--	2,75%

MULTILABEL SICAV

ENPACL MULTISTRATEGIA
ENPACL CREDITO

Zwei für den ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Rom, Italien, durch die GAM (Luxembourg) S.A., Luxemburg, aufgelegte Subfonds der SICAV luxemburgischen Rechts MULTILABEL SICAV

Due comparti della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituiti per l'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Roma, Italia, a cura della GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

BESONDERER TEIL C:
15. DEZEMBER 2015

Dieser Besondere Prospektteil ergänzt den Allgemeinen Teil mit Bezug auf die Subfonds ENPACL MULTISTRATEGIA und ENPACL CREDITO. Wo in diesem Dokument auf die beiden Subfonds gemeinsam bezug genommen wird, werden diese nachfolgend als „**ENPACL FONDS**" bezeichnet.

Die nachfolgenden Bestimmungen müssen in Verbindung mit dem Allgemeinen Prospektteil gelesen werden.

Die hier enthaltenen Angaben auf italienisch (rechte Spalte) sind nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft eine treue Übersetzung der deutschen Originalfassung (linke Spalte). Im Falle von Widersprüchen gilt die Fassung in deutscher Sprache.

PARTE SPECIALE C:
15 DICEMBRE 2015

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti ENPACL MULTISTRATEGIA ed ENPACL CREDITO. In questo documento con la locuzione **"Comparti ENPACL"** si intendono congiuntamente i due comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

L'informazione contenuta di qui in lingua italiana (colonna a destra) è, secondo la miglior scienza e conoscenza della Società, una traduzione fedele della versione originale in tedesco (colonna a sinistra). Nel caso di incoerenze, sarà prevalente la versione tedesca.

1. ERSTAUSGABE DER ANTEILE

Die Anteile der ENPACL FONDS wurden erstmals wie folgt zur Zeichnung aufgelegt. Der angegebene Erstausgabepreis versteht sich pro Anteil, zuzüglich einer Verkaufsgebühr zugunsten der Vertriebsstelle von bis zu maximal 5% des Ausgabepreises.

Subfonds / Comparti	Zeichnungsfrist / Periodo Sottoscrizione	Ausgabepreis/ Prezzo di Emissione
1. ENPACL MULTISTRATEGIA *)	20.-30.09.2010	EUR 100
2. ENPACL CREDITO **)	31.01.2011	EUR 100

*) unter der damaligen Bezeichnung ENPACL AZIONARIO GLOBALE

**) unter der damaligen Bezeichnung ENPACL OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE

1. PRIMA EMISSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti ENPACL sono state offerte in sottoscrizione per la prima volta come di seguito indicato. Ai Prezzi di Emissione iniziali per azione, si aggiunge una commissione di vendita non superiore al 5% del Prezzo di Emissione iniziale a favore della società di distribuzione.

*) sotto la denominazione dell'epoca ENPACL AZIONARIO GLOBALE

**) sotto la denominazione dell'epoca ENPACL OBBLIGAZIONARIO CORPORATE GLOBALE

2. ANLAGEZIELE UND -POLITIK

2.1 ANLAGEZIELE UND –POLITIK DES ENPACL MULTISTRATEGIA

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den ENPACL MULTISTRATEGIA ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds in folgende Anlagen:

(i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit;

(ii) fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente), *Asset Backed Securities* („ABS“) und *Mortgage Backed Securities* („MBS“) (ABS und MBS zusammen max. 20% des Vermögens des Subfonds) in allen frei konvertierbaren Währungen, die durch staatliche oder privaten Emittenten weltweit ausgegeben oder garantiert werden;

(iii) Sichteinlagen und kündbare Einlagen;

(iv) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils, welche gemäss ihrer Anlagepolitik in Anlagen gemäss (i), (ii) und (iii) investieren;

(v) Anteile von Zielfonds im Sinne von (iv) oben, welche gemäss ihrer Anlagepolitik in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen mit Sitz oder dem überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'ENPACL MULTISTRATEGIA

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto riguarda l'ENPACL MULTISTRATEGIA, consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti convertibili e i prestiti a opzione, nonché gli strumenti del mercato monetario), *Asset Backed Securities* ("ABS") e *Mortgage Backed Securities* ("MBS") (ABS e MBS complessivamente max. 20% del patrimonio del comparto) in tutte le valute libermente convertibili, emessi o garantiti da emittenti statali o privati di tutto il mondo;

(iii) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange Traded Funds (fondi target), che nel rispetto delle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto, investono conformemente alla loro politica di investimento come descritto al punto (i), (ii) e (iii);

(v) azioni di fondi target ai sensi del punto (iv) sopra indicato, che investono, secondo la loro politica d'investimento, in azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende che abbiano sede o che svolgano una parte preponderante della loro

Markets-Ländern investieren (bis zu maximal 15% des Vermögens des Subfonds).

Unter „Emerging Markets“ werden allgemein die Märkte von Ländern verstanden, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potential aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Dazu zählen insbesondere die im S&P Emerging Broad Market Index oder im MSCI Emerging Markets Index enthaltenen Länder.

Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können insgesamt bis zu 100% des Vermögens in Zielfonds investiert werden.

Im weiteren darf der Subfonds zur Absicherung bzw. zur effizienten Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen, z.B. Futures, Optionen, Forward-Geschäfte und Swaps auf zulässige Anlagen und Währungen.

Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.

Der ENPACL MULTISTRATEGIA lautet auf Euro. Die Anlagen können auf Euro oder auf andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Währungskursschwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

attività in mercati di Paesi emergenti (fino ad un massimo di 15% del patrimonio del comparto).

Per “mercati emergenti“ si intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice S&P Emerging Broad Market Index o nell'indice MSCI Emerging Markets Index.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono ammontare fino al 100% del patrimonio del comparto.

Inoltre, il comparto può avvalersi di strumenti finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di copertura o la gestione efficace del portafoglio, per esempio dei futures, opzioni, forward e swap su degli investimenti e valute ammissibili.

Inoltre, le disponibilità liquide detenute dal comparto, possono ammontare, in determinate circostanze, fino ad un massimo del 49% del patrimonio del comparto.

L’ENPACL MULTISTRATEGIA è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l’Euro possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2 ANLAGEZIELE UND –POLITIK DES ENPACL CREDITO

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den ENPACL CREDITO ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds in folgende Anlagen:

(i) Fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen und Geldmarktinstrumente) in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Unternehmen weltweit und die mehrheitlich über eine Kreditqualität im Bereich Investment Grade verfügen.

(ii) Anteile von anderen OGAW inklusive als OGAW ausgestalteter ETF (Zielfonds) im Sinne und unter den Beschränkungen von Kap. 5 des Allgemeinen Teils, welche gemäss ihrer Anlagepolitik in Anlagen gemäss (i) investieren („Corporate Bond Funds“ bzw. „Corporate Bond-ETF“).

2.2 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL’ENPACL CREDITO

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto riguarda l’ENPACL CREDITO, consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi i prestiti convertibili e i prestiti ad opzione, nonché gli strumenti del mercato monetario) in tutte le valute convertibili, emessi o garantiti da aziende di tutto il mondo e che abbiano un merito creditizio prevalentemente di tipo Investment Grade.

(ii) partecipazioni di altri OICVM, inclusi gli OICVM aventi la struttura di Exchange Trade Funds (fondi target), che nel rispetto delle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto, investono conformemente alla loro politica di investimento come descritto sopra al punto (i) (“Corporate Bond Funds”/“Corporate

(iii) Bis zu insgesamt 20% des Vermögens können in Anlagen im Sinne von (i) oben investiert werden, die ausgegeben oder garantiert werden durch staatliche Emittenten (Staaten, Bundesstaaten oder ähnliche staatliche Gebilde) aus entwickelten Staaten weltweit.

Ferner können insgesamt bis zu 10% des Vermögens des Subfonds in sonstige Anlagen investiert werden, die unter Kapitel 5 des Allgemeinen Teils des Prospekts beschrieben sind.

In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können insgesamt bis zu 70% des Vermögens in Zielfonds investiert werden.

Im weiteren darf der Subfonds zwecks Absicherung, Anlage und/oder effizienter Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente (Derivate) einsetzen, z.B. Futures, Optionen, Forward-Geschäfte und Swaps auf zulässige Anlagen und Währungen.

Daneben können flüssige Mittel gehalten werden, die unter gewissen Umständen bis zu 49% des Vermögens betragen können.

In China, Russland und Indien investiert der Subfonds nur im Geld- und Obligationenmarkt unter Ausschluss von Obligationen lautend auf lokale Währungen. Bezüglich China wird der Subfonds eher im chinesischen offshore USD Obligationenmarkt als im offshore CNH oder onshore Markt anlegen.

Der ENPACL CREDITO lautet auf Euro. Die Anlagen können auf Euro oder auf andere Währungen lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden. Ein Wertverlust aufgrund von Währungskurs-schwankungen kann nicht ausgeschlossen werden.

3. RISIKOHINWEISE

Die Gesellschaft ist bemüht die Anlageziele der Gesellschaft bezüglich jedes einzelnen Subfonds zu erreichen. Es kann jedoch keine Garantie abgegeben werden, dass die Anlageziele tatsächlich erreicht werden. Folglich kann der Nettoinventarwert der Anteile grösser oder kleiner werden, und es können unterschiedlich hohe positive bzw. auch negative Erträge anfallen.

HINWEISE BETREFFEND DIE ANLAGE IN „EMERGING MARKETS"-LÄNDERN

Sofern die Subfonds in „Emerging Markets" investieren, werden potentielle Investoren darauf aufmerksam gemacht, dass Anlagen in „Emerging Market"-Ländern mit einem höheren Risiko

Bond ETF").

(iii) Complessivamente, fino al 20% del patrimonio può essere investito in investimenti conformi al punto (i) sopra indicato, emessi o garantiti da emittenti statali (Stati, Stati federali o similari formazioni statali) di Paesi sviluppati di tutto il mondo.

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti descritti nel capitolo 5 della parte generale del Prospetto.

In deroga a quanto disciplinato nella Parte Generale, gli investimenti in fondi target possono ammontare fino al 70% del patrimonio del comparto.

Inoltre, il comparto può avvalersi di strumenti finanziari derivativi (c.d. derivati) per le operazioni di copertura, per fini d'investimento o per la gestione efficace del portafoglio, per esempio dei futures, opzioni, forward e swap su degli investimenti e valute ammissibili.

Inoltre, possono essere detenute disponibilità liquide che potranno ammontare, sotto alcune condizioni, fino ad un massimo del 49% del patrimonio del comparto.

In Cina, Russia ed India il comparto investe esclusivamente nei mercati monetari e obbligazionari escludendo obbligazioni denominate in valute locali. In Cina il comparto investe prevalentemente nel mercato offshore obbligazionario in dollari USA piuttosto che in mercati offshore in CNH oppure mercati onshore.

L'ENPACL CREDITO è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento dei singoli comparti, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN MERCATI DI PAESI EMERGENTI

Ove i reparti investono in mercati di Paesi Emergenti di fa presente ai potenziali investitori che gli investimenti in Paesi Emergenti comportano notevoli

verbunden sind. Insbesondere besteht das Risiko

a) eines möglicherweise geringen oder ganz fehlenden Handelsvolumens der Wertpapiere an dem entsprechenden Wertpapiermarkt, welches zu Liquiditätsengpässen und verhältnismässig grösseren Preisschwankungen führen kann;

b) der Unsicherheit der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, und die damit verbundenen Gefahren der Enteignung oder Beschlagnahmung, das Risiko aussergewöhnlich hoher Inflationsraten, prohibitiver steuerlicher Massnahmen und sonstiger negativer Entwicklungen;

c) der möglichen erheblichen Schwankungen des Devisenumtauschkurses, der Verschiedenheit der Rechtsordnungen, der bestehenden oder möglichen Devisenausfuhrbeschränkungen, Zoll- oder anderer Beschränkungen und etwaiger Gesetze oder sonstiger Beschränkungen, die auf Investitionen Anwendung finden;

d) politischer oder sonstiger Gegebenheiten, die die Investitionsmöglichkeiten des Subfonds einschränken, wie z.B. Beschränkungen bei Emittenten oder Industrien, die mit Blick auf nationale Interessen als sensibel gelten; und

e) des Fehlens adäquat entwickelter rechtlicher Strukturen für private oder ausländische Investitionen und das Risiko einer möglicherweise mangelnden Gewährleistung des Privateigentums.

Auch können Devisenausfuhrbeschränkungen oder sonstige diesbezügliche Regelungen in diesen Ländern völlig oder teilweise zur verspäteten Repatriierung der Investitionen führen, oder sie völlig oder teilweise verhindern, mit der Folge von möglichen Verzögerungen bei der Auszahlung des Rücknahmepreises.

In China investiert der Subfonds nur im Geld- und Obligationenmarkt unter Ausschluss von Obligationen lautend auf lokale Währungen; zudem wird der Subfonds eher im chinesischen offshore USD Obligationenmarkt als im offshore CNH oder onshore Markt anlegen.

rischi. In particolare, sussiste il rischio

a) di un possibile scarso o del tutto assente volume di scambio dei valori mobiliari sul relativo mercato che può portare a difficoltà di liquidazione e a rilevanti oscillazioni dei prezzi;

b) di incertezza della situazione politica, economica e sociale e conseguenti pericoli di esproprio o sequestro, il rischio di un tasso d'inflazione eccezionalmente elevato, di misure fiscali restrittive e di altri sviluppi negativi;

c) di possibili e rilevanti oscillazioni dei tassi di cambio delle valute, di diversità degli ordinamenti giuridici, di restrizioni esistenti o possibili alle esportazioni di valuta, di limitazioni doganali o di altre limitazioni di leggi o di altre restrizioni agli investimenti;

d) di situazioni politiche o di altro tipo che limitino le possibilità di investimento del comparto, come ad esempio limitazioni verso emittenti o industrie considerate rilevanti dal punto di vista dell'interesse nazionale, e

e) di mancanza di norme giuridiche adeguatamente sviluppate per investimenti privati o esteri e il rischio di una possibile mancanza di garanzia per la proprietà privata.

Le restrizioni alle esportazioni di valuta o altre norme similari possono altresì causare in questi Paesi un ritardo nel recupero degli investimenti o possono precluderli del tutto o parzialmente, con conseguenti possibili ritardi nel pagamento del prezzo di riscatto.

In Cina il comparto investe esclusivamente nei mercati monetari e obbligazionari escludendo obbligazioni denominate in valute locali; inoltre il comparto investe prevalentemente nel mercato obbligazionario offshore cinese in dollari USA piuttosto che in mercati offshore in CNH oppure mercati onshore.

4. ANLEGERPROFIL

Die ENPACL FONDS wurden im Auftrag der italienischen Vorsorgeeinrichtung ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DI LAVORE (ENPACL) aufgelegt und mit Sicht auf deren Bedürfnisse massgeschneidert. Die ENPACL FONDS sind daher für andere Anleger nicht geeignet.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

I Comparti ENPACL sono stati istituiti per l'ente di previdenza italiana ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL) e sono stati fatti su misura in vista alle esigenze di quest'ultima. Pertanto, i comparti ENPACL non soni adatti per altri investitori.

5. ANLAGEVERWALTER, ANLAGEBERATER UND BEIRAT

Die Anlageverwalter sind ermächtigt, unter Berücksichtigung der Anlageziele, -politik und -grenzen der Gesellschaft respektive der ENPACL FONDS und unter der ultimativen Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft bzw. des Verwaltungsrates oder der/den von der Verwaltungsgesellschaft bestellten Kontrollstelle/n für die ENPACL FONDS unmittelbar Anlagen zu tätigen. Die Anlageverwalter können mit Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft die Unterstützung von Anlageberatern beanspruchen. Diese sind nicht befugt, Anlageentscheide zu treffen.

5.1 ANLAGEVERWALTER DES ENPACL MULTISTRATEGIA

GAM (Italia) S.G.R. S.p.A., Via Duccio di Boninsegna 10, I-20145 Mailand

Die Anlagenverwalterin wurde 2003 als Aktiengesellschaft italienischen Rechts gegründet. Sie hält seit 2004 eine Lizenz der *Banca d'Italia* als *Società di Gestione del Risparmio* (SGR) und ist unter der Nummer 176 im Register der SGR der *Banca d'Italia* eingetragen. Ihre Aktivitäten umfassen die Vermögensverwaltung für italienische und ausländische OGAW bzw. OGA. Sie ist eine 100%-ige Gruppengesellschaft der GAM Holding AG.

5.2 ANLAGEBERATER DES ENPACL MULTISTRATEGIA

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi 43, I-40122 Bologna („**PROMETEIA**")

Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft haben die PROMETEIA zur Anlageberaterin für den Subfonds ENPACL MULTISTRATEGIA ernannt. PROMETEIA operiert als Gruppe seit 1998 auf dem italienischen Markt für institutionelle Anlagen und ist dort der führende Finanzberater. Die Anlageberaterin ist auch im Beirat vertreten.

5.3 BEIRAT FÜR DEN ENPACL MULTISTRATEGIA

Die Gesellschaft hat zur Unterstützung der Anlagetätigkeit des Subfonds ENPACL MULTISTRATEGIA einen Beirat ernannt. Der Beirat kann die Anlageverwalterin in allen Belangen, die in deren Kompetenz fallen, beraten. Eine Entscheidungsbefugnis kommt dem Beirat nicht zu.

5.4 ANLAGEVERWALTER DES ENPACL CREDITO

INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-

5. GESTORI DEGLI INVESTIMENTI, CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI E COMITATO CONSULTIVO

I gestori sono autorizzati, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, rispettivamente dei Comparti ENPACL, di eseguire direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) nominati per i Comparti ENPACL. I gestori degli investimenti, con il consenso della Società di Gestione, possono avvalersi di consulenti per gli investimenti. Essi non sono autorizzati a prendere delle decisioni in merito agli investimenti.

5.1 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI DELL'ENPACL MULTISTRATEGIA

GAM (Italia) S.G.R. S.p.A., Via Duccio di Boninsegna 10, I-20145 Milano

Il gestore degli investimenti è stato fondato nel 2003 in forma di società per azioni di diritto italiano. Dal 2004 detiene un'autorizzazione di Società di Gestione del Risparmio (SGR) rilasciata dalla Banca d'Italia ed è iscritta al n. 176 del registro delle SGR detenuto dalla Banca d'Italia. Le sue attività consistono nella gestione di patrimoni di OICVM e OICR italiani ed esteri. Ad oggi essa è controllata al 100% dalla GAM HOLDING AG.

5.2 CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI DELL'ENPACL MULTISTRATEGIA

PROMETEIA ADVISOR SIM S.p.A., Via G. Marconi 43, I-40122 Bologna („**PROMETEIA**")

La Società e la Società di Gestione hanno nominato PROMETEIA quale consulente per gli investimenti per il comparto ENPACL MULTISTRATEGIA. PROMETEIA è il consulente finanziario leader sul mercato istituzionale italiano, dove opera – come Gruppo - dal 1998. Il consulente per gli investimenti siede anche nel Comitato Consultivo.

5.3 COMITATO CONSULTIVO PER L'ENPACL MULTISTRATEGIA

A sostegno dell'attività di investimento del comparto ENPACL MULTISTRATEGIA, la Società ha nominato un Comitato Consultivo. Il Comitato Consultivo può fornire consulenza al gestore degli investimenti in tutte le questioni che rientrano nelle competenze dello stesso. Il Comitato Consultivo non ha alcun potere decisionale.

5.4 GESTORE DEGLI INVESTIMENTI DELL'ENPACL CREDITO

INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED, Perpetual Park, Perpetual Park Drive, Henley-on-

Thames, Oxfordshire RG9 1HH, England.

Die INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED ist eine Gesellschaft englischen Rechts mit der registrierten Gesellschaftsnummer 122674, welche von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und beaufsichtigt ist.

6. BESCHREIBUNG DER ANTEILE

Nach dem Erstausgabedatum kann die Gesellschaft Anteile jedes der ENPACL FONDS in folgenden Kategorien ausgeben:

– A-Anteile: ausschüttend, für „institutionelle Investoren“, wie nachfolgend definiert;

– B-Anteile: thesaurierend, für „institutionelle Investoren“, wie nachfolgend definiert.

Die jeweils verfügbaren Anteilskategorien können bei der Hauptverwaltungsstelle bzw. bei den Informations- oder Vertriebsstellen erfragt werden.

Es werden nur Anteile in Namensform ausgegeben.

Anteile "A" und "B" werden nur an den ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Rom, Italien, und an mit dieser verbundene „institutionelle Investoren“, d.h. grundsätzlich Firmen mit juristischer Rechtspersönlichkeit oder mit gleichwertiger Gesellschaftsform, ausgegeben, welche diese Anteile entweder in ihrem eigenen Geschäftsvermögen oder im Rahmen eines Mandatsverhältnisses für institutionelle Investoren im vorgenannten Sinne halten bzw. ausschliesslich an letztere weiterverkaufen (vgl. zur Mindestzeichnung die nachfolgenden Kapitel „Ausgabe von Anteilen“, „Rücknahme von Anteilen“ und „Umtausch von Anteilen“).

7. AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK

Die Gesellschaft beabsichtigt, in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Gesetzen, der Satzung und diesem Rechtsprospekt, für ausschüttende A-Anteile folgende Ausschüttungspolitik:

– Jährliche vollständige Ausschüttung der im betreffenden Subfonds erzielten Erträge (Zinsen, Dividenden, sonstige Erträge);

– Zurückhalten der im Subfonds erzielten Kapital- und Devisengewinne.

Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausschüttungspolitik, insbesondere auch aus steuerlichen Überlegungen, im Interesse der Aktionäre jederzeit zu ändern. Der Verwaltungsrat kann namentlich halbjährliche Zwischendividenden festlegen.

Thames, Oxfordshire RG9 1HH, England.

La INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED è una società di diritto inglese con numero di compagnia registrato 122674, controllata e autorizzata dalla Financial Conduct Authority (FCA).

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo l’emissione iniziale la Società potrà emettere azioni dei Comparti ENPACL nelle seguenti categorie:

– azioni “A”: a distribuzione per “investitori istituzionali”, come definiti in seguito;

– azioni “B”: ad accumulazione per “investitori istituzionali”, come definiti in seguito.

Le rispettive categorie di azioni si possono richiedere presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

La Società emette solo azioni in forma nominativa.

Le azioni “A” e “B” sono emesse solo per l’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO (ENPACL), Roma, Italia, e ad “investitori istituzionali” collegati ad esso - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste azioni per loro investimento o, nell’ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti (per gli importi minimi di sottoscrizione si vedano i seguenti capitoli “Emissione delle azioni”, “Riscatto delle azioni” e “Conversione delle azioni”).

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La Società, nel rispetto della legge lussemburghese, dello Statuto e del presente Prospetto Informativo, per le azioni a distribuzione “A” intende applicare la seguente politica di distribuzione:

– distribuzione completa annua di tutti i proventi conseguiti nei comparti in questione (interessi, dividendi, altri utili);

– non distribuzione delle plusvalenze di capitale e divise conseguiti nei comparti.

La Società si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la politica di distribuzione nell‘interesse degli investitori, in particolare anche per considerazioni di carattere fiscale. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di stabilire dividendi intermedi semestrali.

8. GEBÜHREN UND KOSTEN

A) VERWALTUNGSGEBÜHR

Auf der Basis des Nettoinventarwerts des jeweiligen Subfonds wird bei den A- und B-Anteilen für die Verwaltung und die Beratung in Bezug auf das Wertpapierportfolio sowie für sonstige damit verbundene Verwaltungsleistungen eine jährliche maximale Verwaltungsgebühr wie folgt zulasten des jeweiligen Subfonds erhoben.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) COMMISSIONE DI GESTIONE

Sulla base del valore netto d'inventario del relativo comparto verrà applicata, relativamente alle azioni "A" e "B" una commissione di gestione annua massima per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché i servizi amministrativi connessi, stabilita nella misura di seguito indicata per ciascun comparto.

Subfonds / Comparti	**max. Verwaltungsgebühr p.a. in % des Nettoinventarwerts**	
	Commissione di gestione massima p.a. in % del valore netto di inventario	
Anteile / Azioni	**A**	**B**
ENPACL MULTISTRATEGIA	0.40%	0.40%
ENPACL CREDITO	0.40%	0.40%

Die Gesellschaft zahlt ferner aus dem Nettoinventarwert der Subfonds die im Kapitel „Gebühren und Kosten" des Allgemeinen Teils beschriebenen Kosten.

La Società paga inoltre del valore netto d'inventario del relativo comparto le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale.

B) PERFORMANCE FEE BEIM ENPACL CREDITO

Der Anlageverwalter des ENPACL CREDITO hat darüber hinaus Anspruch auf eine performanceabhängige Entschädigung („Performance Fee") unter den nachfolgend genannten Bedingungen:

Die Performance Fee unterliegt einer „High Water Mark" und einer „Hurdle Rate" (Vergleichsindex, wie unten angegeben). Der Anlageverwalter hat dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn am Ende des Geschäftsjahres der Nettoinventarwert des Subfonds je Anteil sowohl oberhalb der High Water Mark („Outperformance über der High Water Mark") als auch oberhalb der Hurdle Rate („Outperformance über der Hurdle Rate") liegt.

Die High Water Mark war bei Lancierung der Subfonds identisch mit dem Erstausgabepreis pro Anteil. Falls der Nettoinventarwert pro Anteil des Subfonds am letzten Bewertungstag eines Geschäftsjahres oberhalb der bisherigen High Water Mark liegt, wird die High Water Mark auf den vor Abzug der Performance Fee je Anteil errechneten Nettoinventarwert gesetzt. Ansonsten bleibt die High Water Mark unverändert. Das Basisniveau der Hurdle Rate zu Beginn eines Geschäftsjahres ist identisch mit dem Nettoinventarwert je Anteil des Subfonds am letzten Bewertungstag des vorangehenden

B) PERFORMANCE FEE DELL'ENPACL CREDITO

Per quanto concerne l'ENPACL CREDITO, il gestore degli investimenti ha diritto inoltre ad una commissione legata alla performance ("Performance Fee"), sottoposta alle condizioni di seguito riportate.

La Performance Fee è legata ad un "High Water Mark" ed ad un "Hurdle Rate" (indice di riferimento come descritto sotto). Il gestore ha diritto ad una Performance Fee solo quando alla fine dell'esercizio finanziario il valore netto di inventario per azione del comparto è al di sopra dell'High Water Mark ("Outperformance rispetto all'High Water Mark") ed è al di sopra dell'Hurde Rate ("Outperformance rispetto all'Hurde Rate").

Al lancio del comparto l'High Water Mark era identico al prezzo di prima emissione per azione. Se nell'ultimo giorno di valutazione di un esercizio finanziario il valore netto d'inventario per azione fosse superiore all'High Water Mark fino a quel momento, l'High Water Mark viene portato al valore netto d'inventario calcolato prima della trattenuta della performance fee per azione. In tutti gli altri casi l'High Water Mark rimane invariato. Il livello di base dell'Hurdle Rate all'inizio di un esercizio finanziario è identico al valore netto d'inventario per azione del comparto calcolato l'ultimo giorno di valutazione dell'esercizio finanziario precedente. Di conseguenza, il gestore degli

Geschäftsjahres. Diesem Grundsatz entsprechend hat der Anlageverwalter lediglich dann Anspruch auf eine Performance Fee, wenn allfällig verzeichnete Verluste beim Subfonds vollumfänglich wettgemacht wurden.

investimenti ha solo diritto ad una Performance Fee se le perdite eventualmente incorse dal comparto sono state integralmente compensate.

Die Performance Fee wird an jedem Bewertungstag berechnet und zurückgestellt und jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres ausbezahlt.

La Performance Fee sarà calcolata e accantonata in ogni giorno di valutazione e pagata una volta l'anno, decorso l'esercizio finanziario.

Die Höhe der Performance Fee beträgt den unten angegebenen Prozentsatz des Betrags, um welchen der Nettoinventarwert je Anteil (vor Abzug der Performance Fee) den höheren Wert von Hurdle Rate und High Water Mark übersteigt. Die Hurdle Rate entspricht dem unten angegebenen Vergleichsindex.

La percentuale massima della Performance Fee è qui sotto riportata, essa corrisponde alla differenza tra il valore netto d'inventario per azione (prima della deduzione della Performance Fee) ed il valore superiore tra l'Hurdle Rate e l'High Water Mark. L'Hurdle Rate corrisponde all'indice di riferimento riportato qui sotto.

Subfonds / Comparti	Performance Fee	Vergleichsindex / Indice di riferimento
ENPACL CREDITO	15%	100% BOFA ML Global Broad Corporate, Euro Hedged

C) Hinweise aufgrund der Dachfondsstruktur

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich zu den Kosten, welche auf das Vermögen des Subfonds gemäss den Bestimmungen dieses Prospektes und der Satzung erhoben werden, bei den Zielfonds Kosten für die Verwaltung, die Depotbankvergütung, Kosten der Wirtschaftsprüfer, Steuern sowie sonstige Kosten, Provisionen und Gebühren anfallen und somit eine Mehrfachbelastung mit gleichartigen Kosten erfolgen kann. Die Verwaltungsgebühren, die den Zielfonds von ihren jeweiligen Dienstleistern belastet werden, betragen maximal 2.00%.

C) Indicazioni relative alla struttura fondo di fondi

Si invita pertanto a considerare che, oltre ai costi addebitati al patrimonio del comparto secondo le clausole contenute nel presente Prospetto e nello Statuto, i fondi oggetto di investimento sono soggetti a costi di amministrazione, commissione di banca depositaria, revisione contabile, imposte ed altri costi, provvigioni e commissioni, e quindi le stesse voci di spesa possono essere addebitate più volte. Le commissioni di gestione patrimoniale che vengono addebitate ai fondi oggetto di investimento dai loro rispettivi fornitori di servizi ammontano al massimo al 2,00%.

9. Ausgabe von Anteilen

A) Allgemein

Nach Ablauf der Erstzeichnungsfrist werden die Anteile der ENPACL FONDS an jedem Bewertungstag ausgegeben. Der Ausgabepreis gründet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

In Anwendung der im Allgemeinen Teil des Prospekts enthaltenen Bestimmungen kann eine Verkaufsgebühr von maximal 5% dazugeschlagen werden.

B) Mindestzeichnungsbetrag

Bei erstmaliger Zeichnung von Anteilen "A" und "B" (für institutionelle Investoren) der ENPACL FONDS ist ein Mindestzeichnungsbetrag von EUR 1'000'000 vorgesehen.

9. Emissione delle azioni

A) Generale

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale di ogni comparto, le azioni dei Comparti ENPACL sono emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B) Importo minimo di sottoscrizione

Per la prima sottoscrizione di azioni "A" e "B" (per investitori istituzionali) dei Comparti ENPACL è previsto un importo minimo di 1'000'000.-- di euro.

C) ANTRAGSVERFAHREN

Investoren können jederzeit Anteile der ENPACL FONDS direkt bei der Gesellschaft oder bei der im Allgemeinen Teil des Prospekts genannten Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder bei ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellten lokalen Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zeichnen. Dabei ist die genaue Identität des Zeichners, der Name des Subfonds und welche Anteilskategorie gezeichnet wird, anzugeben.

Für alle Zeichnungen von Anteilen der ENPACL FONDS, die bei der Gesellschaft an einem Auftragstag bis spätestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit („cut-off" Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis. Für nach diesem Zeitpunkt eintreffende Zeichnungen gilt der Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages.

Der Gesamtbetrag der Zeichnung muss innerhalb von drei (3) Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag auf dem im Allgemeinen Teil dieses Prospekts angegebenen Konto wertmässig gutgeschrieben sein.

Es werden keine Anteilscheine oder Anteilzertifikate ausgeliefert.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Anträge abzulehnen oder nur zum Teil anzunehmen oder ergänzende Informationen und Dokumente zu verlangen. Wird ein Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, wird der Zeichnungsbetrag oder der entsprechende Saldo dem Zeichner rücküberwiesen.

C) PROCEDURA DI RICHIESTA

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei Comparti ENPACL direttamente presso la Società o presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la categoria di azioni sottoscritte.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei Comparti ENPACL che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto Informativo.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

10. RÜCKNAHME VON ANTEILEN

Anteile der ENPACL FONDS werden an jedem Bewertungstag durch Antrag an die Gesellschaft oder an die im Allgemeinen Teil des Prospekts genannte Hauptzahlstelle in Luxemburg (oder an ggf. in einzelnen Vertriebsländern bestellte lokale Vertriebs- bzw. Zahlstellen) zurückgenommen.

Für alle Anträge auf Rücknahmen von Anteilen der ENPACL FONDS, die bei der Gesellschaft an einem Auftragstag bis spätestens um 15.00 Uhr luxemburgische Zeit („cut-off" Zeit) eintreffen, gilt der am darauffolgenden Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis. Für nach diesem Zeitpunkt eintreffende Anträge gilt der Rücknahmepreis des übernächsten Bewertungstages.

Der Rücknahmepreis gründet auf dem Nettoinventarwert der Anteile am jeweils anwendbaren Bewertungstag und wird auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Sofern bei der Ausgabe von Anteilen keine Verkaufsgebühr erhoben wurde, kann stattdessen eine

10. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti ENPACL sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta alla Società o l'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei Comparti ENPACL che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può

Rücknahmegebühr von maximal 3% des Nettoinventarwerts erhoben werden. Die Zahlung der Rücknahme von Anteilen der ENPACL FONDS erfolgt drei Bankarbeitstage nach dem Bewertungstag.

essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del rispettivo valore netto di inventario. L'importo complessivo del riscatto dei Comparti ENPACL deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

11. UMTAUSCH VON ANTEILEN

Anteile der ENPACL FONDS können gegen Zahlung einer Umtauschgebühr von maximal 2% des Nettoinventarwertes der vorgenannten Anteile in Anteile anderer aktiver Subfonds der Gesellschaft umgetauscht werden, in welche ein solcher Umtausch gestattet ist. Für einen Umtausch in Anteile eines anderen in diesem Besonderen Teil des Prospekts beschriebenen ENPACL FONDS wird keine Umtauschgebühr erhoben.

Beim ersten Umtausch muss bei Anteilen „A“ und „B“ jeweils der Mindestumtauschwert von EUR 1'000'000 oder der entsprechende Gegenwert in der Währung der betreffenden Anteilskategorie gegeben sein. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen erstmalige Umtauschanträge über einen niedrigeren Betrag als den angegebenen Mindestumtauschwert akzeptieren.

Im übrigen gelten für Anträge auf Umtäusche von Anteilen die gleichen Modalitäten wie für Rücknahmen von Anteilen, und es finden die Bestimmungen des Allgemeinen Teils des Prospekts Anwendung.

11. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei Comparti ENPACL possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società, nei quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione, non superiore al 2% del valore netto d'inventario delle azioni. Nessuna commissione di conversione sarà applicata nel caso di conversione delle azioni tra i Comparti ENPACL descritti in questa parte speciale del Prospetto.

Per la prima sottoscrizione di azioni "A" e "B" l'importo minimo di conversione è di 1'000'000.-- di euro o il controvalore corrispondente nella valuta della relativa tipologia di azioni. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di conversione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di conversione indicato.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

12. ÜBERSICHT ÜBER DIE SUBFONDS BZW. ANTEILSKATEGORIEN

Die folgende Tabelle bietet einen schematischen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften der einzelnen Subfonds bzw. Anteilskategorien. Sie ersetzt nicht die Lektüre des Prospekts.

12. PANORAMICA DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIA DI AZIONI

La tabella che segue mostra in modo schematico le principali caratteristiche di ciascun comparto e tipologia di azioni. Essa non sostituisce la lettura del Prospetto.

Bezeichnung des Subfonds	Anteile	ISIN-Code	Datum der Aktivierung	Währung	Mindestzeichnungsbetrag		Verwaltungsgebühr (max.)
					Erstzeichnung	Folgezeichnung	
	Azioni	Codice ISIN	Data di attivazione	Valuta	Importo minimo di sottoscrizione		Commissi° di gestione (max.)
					Sottoscrizione iniziale	Sottoscrizione successiva	
ENPACL MULTISTRATEGIA	"A"	LU0533935945	01.07.2014	EUR	EUR 1'000'000	--	0.40%
	"B"	LU0533936166	30.09.2010	EUR	EUR 1'000'000	--	0.40%
ENPACL CREDITO	"A"	LU0533936240	01.07.2015	EUR	EUR 1'000'000	--	0.40%
	"B"	LU0533936679	31.01.2011	EUR	EUR 1'000'000	--	0.40%

MULTILABEL SICAV

AVANTGARDE

Un comparto della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV istituto a cura della GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE D: 15 DICEMBRE 2015

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento al comparto Multilabel SICAV – AVANTGARDE (**"AVANTGARDE"** o **"comparto"**).

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE DELLA PARTE SPECIALE D

1. Emissione iniziale delle azioni 3
2. Obiettivi e politica di investimento del Avantgarde 3
3. Profilo degli investitori 3
4. Politica di distribuzione 4
5. Gestore degli investimenti 4
6. Descrizione delle azioni 4
7. Commissioni e spese 4
8. Emissione e riscatto delle azioni 5
9. Conversione delle azioni 6
10. Procedura di richiesta 6
11. Sintesi dei comparti e delle tipologie di azioni 7

1. EMISSIONE INIZIALE DELLE AZIONI

Il comparto Multilabel SICAV – AVANTGARDE ("AVANTGARDE" o "comparto") è stato lanciato il 28 Giugno 2011 tramite la fusione del Julius Baer Multiinvest – VINDEX nel Multilabel SICAV – VINDEX e il prezzo di emissione iniziale corrispondeva al valore netto di inventario del Julius Baer Multiinvest – AVANTGARDE al 28 Giugno 2011. A partire dal 15 Dicembre 2014 il comparto Julius Baer Multilabel – VINDEX è stato ridenominato Julius Baer Multilabel - AVANTGARDE (attualmente: Multilabel SICAV – AVANTGARDE).

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DEL AVANTGARDE

L'obiettivo d'investimento della Società, per quanto riguarda il AVANTGARDE, consiste nel conseguire il massimo rendimento possibile, mantenendo al contempo un rischio limitato.

A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo, saranno particolarmente prese in considerazione le aziende attive nei paesi delle aree Europa e U.S.A;

(ii) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli o diritti di credito e altri investimenti fruttiferi (inclusi gli strumenti del mercato monetario e titoli convertibili e opzioni su prestiti) in tutte le valute convertibili, emessi o garantiti da emittenti di tutto il mondo e in particolare nei paesi delle aree Europa e U.S.A;

(iii) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) partecipazioni di altri OICVM e/o altri OIC (fondi target) i quali secondo la loro politica d'investimento investono prevalentemente in investimenti ai sensi dei punti (i), (ii) e (iii) (in totale max. 10% del patrimonio del comparto);

(v) ulteriori investimenti riportati al cap. 5 della Parte Generale del Prospetto (in totale max. 10% del patrimonio del comparto).

Gli investimenti ai sensi dei punti (iv) e (v) potranno ammontare congiuntamente fino ad un massimo del 10% del patrimonio del comparto.

Il comparto può utilizzare in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari, in strumenti del mercato monetario e per un'attività di copertura del rischio valute. La gamma dei possibili Derivati comprende anche quelli trattati nelle Borse come anche strumenti OTC e in particolare opzioni call e put, futures, forwards, interest rate swaps, *contract for difference*, su titoli, tassi d'interesse, valute e altri strumenti Derivati nonché su indici finanziari.

La selezione e l'esposizione dei singoli titoli, i tipi di investimenti e le valute, nonché l'indirizzo della strategia di investimento effettiva avvengono anche su base opportunistica; in altre parole, la selezione dell'investimento può variare in misura notevole in base all'analisi momentanea del mercato. Non è pertanto possibile escludere oscillazioni dei prezzi nel breve termine.

Inoltre, a scopo di gestione della liquidità, ovvero per la conservazione del capitale, il comparto può temporaneamente detenere anche illimitatamente disponibilità liquide.

Il AVANTGARDE è espresso in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte tramite contratti a termine in valuta o opzioni valutarie. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Il comparto è adatto sia ad investitori che non dispongano di una conoscenza approfondita dei mercati dei capitali sia ad investitori esperti, per perseguire i loro specifici obiettivi di investimento. Gli investitori devono

tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero anche comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio ampiamente diversificato il comparto potrebbe essere utilizzato come investimento integrativo.

4. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

La Società, nel rispetto della legge lussemburghese, dello Statuto e del presente Prospetto Informativo, per le azioni a distribuzione „A" intende applicare la seguente politica di distribuzione:

- distribuzione annua completa o parziale dei proventi conseguiti nel comparto (interessi, dividendi, proventi realizzati);
- non distribuzione di plusvalenze di capitale e divise conseguiti nel comparto.

La Società si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento la politica di distribuzione nell'interesse degli investitori, in particolare anche per considerazioni di carattere fiscale.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

PHARUS MANAGEMENT S.A., Via Pollini 7, CH-6850 Mendrisio.

La PHARUS MANAGEMENT S.A. è una società di gestione di organismi di investimento collettivo ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale ed è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza del mercato finanziario ("FINMA").

Il gestore è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, rispettivamente del comparto, ad eseguire direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) nominati per il comparto. Il gestore degli investimenti, c on il consenso della Società di Gestione, può avvalersi di consulenti per gli investimenti.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione di categorie di azioni con importi minimi di sottoscrizione e strutture delle commissioni differenti.

Dopo l'emissione iniziale, la Società può emettere azioni del comparto nelle seguenti categorie:

- azioni a distribuzione „A"
- azioni ad accumulazione „B"
- azioni ad accumulazione „C" (per „investitori istituzionali" come definito in seguito);
- azioni ad accumulazione „I" (per „investitori istituzionali" come definito in seguito).

Le azioni „C" e „I" sono emesse solo per „investitori istituzionali" - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato per investitori, oppure che le rivendano esclusivamente a quest'ultimi.

7. COMMISSIONI E SPESE

A) Commissione di gestione

Sulla base del valore netto d'inventario delle azioni "A" e "B" del comparto verrà applicata una commissione annua massima del 2,05% per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché i servizi amministrativi e di distribuzione connessi.

Sulla base del valore netto d'inventario del comparto, ad esso verrà applicata, relativamente alle azioni „C", una commissione annua massima dell'1,85% per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché i servizi amministrativi connessi. Nessuna commissione è pagata alle società di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni „C".

Sulla base del valore netto d'inventario del comparto, ad esso verrà applicata, relativamente alle azioni „I", una commissione annua massima dell'1,05% per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché i servizi amministrativi connessi. Nessuna commissione è pagata alle società di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni „I".

La Società paga inoltre le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale, calcolate sul valore netto d'inventario del AVANTGARDE.

B) Performance Fee

Il gestore degli investimenti ha inoltre diritto, nell'ambito dell'applicazione dei principi di seguito riportati, ad una commissione dipendente dalla performance ("performance fee") per la gestione patrimoniale.

Il diritto alla performance fee sussiste ogni qualvolta al fine dell'esercizio finanziario il valore netto d'inventario per azione sia superiore all'high watermark precedente (outperformance rispetto all'high watermark).

La performance fee ammonta al massimo al 20% annuo dell'outperformance rispetto all'high watermark.

Al lancio del comparto l'high watermark è identico al prezzo di prima emissione per azione. Se nell'ultimo giorno di valutazione di un esercizio finanziario il valore netto d'inventario per azione del comparto fosse superiore all'high watermark fino a quel momento, l'high watermark viene portato al valore netto d'inventario calcolato prima della trattenuta della performance fee per azione. In tutti gli altri casi l'high watermark rimane invariato.

A seguito della ristrutturazione completa del comparto dal 15 dicembre 2014, l'High Watermark verrà rideterminato sul valore netto di inventario del 15 dicembre 2014, che .

In seguito alla ristrutturazione completa del comparto in data15 dicembre 2014, l'high watermark fu resettato sul valore netto d'inventario in data 15 dicembre 2014, che è disponibile sul sito internet www.jbfundnet.com.

L'ammontare della performance fee viene calcolato nuovamente a ogni giorno di valutazione in ottemperanza alle suddette condizioni sulla base dell'outperformance dall'inizio dell'esercizio finanziario e sarà accantonato per il comparto. L'importo calcolato di nuovo per la performance fee a ogni giorno di valutazione verrà confrontato con l'accantonamento del giorno di valutazione precedente. L'accantonamento del giorno precedente verrà di conseguenza adattato verso l'alto o verso il basso sulla base della differenza tra l'importo calcolato nuovamente e tale accantonamento.

Dopo la conclusione dell'esercizio finanziario della Società verrà corrisposta al gestore degli investimenti la performance fee dovuta, calcolata in virtù delle suddette condizioni.

In questo modo viene garantito che una performance fee venga corrisposta solo quando il valore netto d'inventario per azione si attesti al di sopra dell'high watermark (outperformance rispetto all'high watermark).

8. EMISSIONE E RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni del comparto sono emesse in ogni giorno di valutazione. A condizione che una richiesta di acquisto arrivi non più tardi delle ore 15.00 in Lussemburgo („ora stabilita") di un giorno di valutazione, direttamente alla Società o tramite uno delle società di distribuzione, le azioni sono emesse al prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo. Le richieste di acquisto pervenute alla Società posteriormente all'ora stabilita sono emesse al prezzo di emissione valido nel giorno consecutivo al giorno di valutazione successivi.

Il prezzo di emissione si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno ed è arrotondato alle due cifre successive alla virgola e aumentato di una commissione di vendita che può attualmente arrivare sino al 5%. In caso di ordini di una certa entità la commissione di vendita può essere ridotta.

Le azioni sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando una richiesta alla Società o all'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato della Parte Generale del Prospetto (o eventualmente presso un

agente di distribuzione locale, ovvero un agente di pagamento). A condizione che la richiesta di riscatto arrivi non più tardi delle ore 15.00 di un giorno di valutazione, direttamente alla Società o tramite un agente di pagamento e/o di distribuzione, queste azioni sono riscattate al prezzo di riscatto del giorno di valutazione successivo.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola. Qualora non fosse stata applicata alcuna commissione di vendita, in alternativa a questa può essere addebitata una commissione di riscatto sino al 3% del rispettivo valore netto d'inventario.

Si applicano inoltre le condizioni previste nella Parte Generale del presente Prospetto.

9. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dell'AVANTGARDE possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società contro pagamento di una commissione di conversione, non superiore all'1% del valore netto d'inventario delle suddette azioni. La conversione può essere effettuata tramite gli agenti di pagamento e le società di distribuzione responsabili per il AVANTGARDE o direttamente presso la Società.

Per la procedura di conversione da eseguire si applicano le disposizioni della Parte Generale di questo Prospetto Informativo (cfr. capitolo „Conversione delle azioni").

10. PROCEDURA DI RICHIESTA

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni del comparto presso una società di distribuzione o direttamente presso la Società o l'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale). Si devono indicare l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto e la tipologia di azioni che saranno sottoscritte.

Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di azioni a distribuzione „A" e/o di azioni ad accumulazione „B". Per la prima sottoscrizione di azioni „C" (per „investitori istituzionali") l'importo minimo sottoscrivibile è di EUR 50'000.--. Per la prima sottoscrizione di azioni "I" (per „investitori istituzionali") l'importo minimo sottoscrivibile è di Euro 1'000'000.--. Per le sottoscrizioni successive di azioni „C" ed „I" non sono previsti importi minimi.

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato in valore entro quattro (4) giorni lavorativi di banca del Lussemburgo, dal relativo giorno di valutazione, presso la banca depositaria.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo di sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore a suo proprio rischio.

11. SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali di ciascun comparto e delle tipologie di azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

Denominazione del comparto	Azioni	Codice ISIN	Data di attivazione	Valuta	Minimo di sottoscrizione		Commissione di gestione (max.)
					Sottoscrizione iniziale	Sottoscrizione successiva	
AVANTGARDE	"A"	LU0583844294	aperta	EUR	--	--	2,05%
	"B"	LU0589451888	28/06/2011	EUR	--	--	2,05%
	"C"	LU0589452696	28/06/2011	EUR	EUR 50'000	--	1,85%
	"I"	LU0586554817	aperta	EUR	EUR 1'000'000.	--	1,05%

MULTILABEL SICAV

HYBRID BONDS FUND
ABS SELECTION FUND

Due comparti della SICAV di diritto lussemburghese MULTILABEL SICAV, istituiti per CROSSINVEST SA, Lugano, Svizzera, a cura della GAM (Luxembourg) S.A., Lussemburgo

PARTE SPECIALE E: 28 GENNAIO 2016

Questa parte del Prospetto integra la Parte Generale con riferimento ai comparti HYBRID BONDS FUND e ABS SELECTION FUND. In questo documento con la locuzione **„CROSSINVEST FUNDS“** o **„Comparti“** si intendono congiuntamente i comparti sopra citati.

Le seguenti disposizioni devono essere lette unitamente alle disposizioni corrispondenti della Parte Generale del Prospetto Informativo.

INDICE: PARTE SPECIALE E

1. Emissione iniziale delle azioni 3
2. Obiettivi e politica di investimento 3
   2.1 Obiettivi e politica di investimento dell'HYBRID BONDS FUND 3
   2.2 Obiettivi e politica di investimento dell'ABS SELECTION FUND 3
3. Informazioni sul rischio 4
   Informazioni relative agli investimenti in Derivati 5
   Informazioni relative all'HYBRID BONDS FUND 5
   Informazioni relative all'ABS SELECTION FUND 5
4. Profilo degli investitori 6
5. Gestore degli Investimenti 6
6. Descrizione delle azioni 6
7. Politica di distribuzione 6
8. Commissioni e spese 7
9. Frequenza delle operazioni e di valutazione; Data dell'ordine e giorno di valutazione per il valore netto d'inventario (NAV) 8
10. Emissione delle azioni 8
11. Riscatto delle azioni 9
12. Conversione delle azioni 9
13. Sintesi dei Comparti e delle tipologie di azioni 10

1. EMISSIONE INIZIALE DELLE AZIONI

I comparti CROSSINVEST FUNDS sono stati offerti in sottoscrizione per la prima volta durante i seguenti periodi.

Il prezzo di emissione iniziale indicato s'intende per azione a cui si aggiungeva una commissione di vendita non superiore al 5% del prezzo di emissione iniziale a favore della società di distribuzione.

Comparti	Periodo di sottoscrizione	Prezzo di emissione
1. HYBRID BONDS FUND	15.-20.12.2011	EUR 100
2. ABS SELECTION FUND	29.09.-06.10.2014	EUR 100

2. OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

2.1 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'HYBRID BONDS FUND

L'obiettivo di investimento della Società, per quanto riguarda l'HYBRID BONDS FUND, consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine, con contestuale diversificazione del rischio. A tal fine la Società impiega il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) almeno due terzi del patrimonio del comparto in titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli e diritti di credito, incluse le obbligazioni convertibili del tipo *Contingent Convertible Bonds* (cd. "Coco-Bonds"), *Enhanced Capital Notes* (ECN), che in dipendenza di determinati eventi sul capitale minimo regolamentare, possono essere convertite in capitale proprio (azioni), nonché in obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e in strumenti del mercato monetario in tutte le valute liberamente convertibili emessi o garantiti da emittenti di Paesi riconosciuti;

(ii) fino al 20% del patrimonio del comparto può essere investito in azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;

(iii) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) partecipazioni di altri OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto delle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale (complessivamente al massimo il 10% del patrimonio), i quali investono conformemente a quanto descritto sopra ai punti (i), (ii) e (iii).

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti, i quali sono descritti nel capitolo 5 della Parte Generale del Prospetto. Nel comparto non saranno impiegati Asset Backed Securities (ABS) e Mortgage Backed Securities (MBS).

I mezzi liquidi detenuti nel comparto possono ammontare, in determinate circostanze, fino al 49% del patrimonio dello stesso, e ciò in deroga alla regola dei 2/3 prevista al punto (i) sopra riportato.

Nel comparto possono essere utilizzati in grande quantità strumenti finanziari derivati (Derivati) e ciò per un'efficiente gestione del portafoglio e per scopi di copertura, nonché per gestire attivamente gli investimenti in valori mobiliari e per un'allocazione attività delle valute. La gamma dei possibili Derivati comprende sia quelli trattati nelle Borse, nonché gli strumenti OTC ed in particolare opzioni call e put, futures, forwards, warrants, contract for difference e swaps (inclusi i *credit default swaps*, "CDS") su titoli, tassi d'interesse e valute, nonché su altri strumenti finanziari derivati e su indici finanziari.

L'HYBRID BONDS FUND è denominato in Euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

2.2 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO DELL'ABS SELECTION FUND

L'obiettivo d'investimento della Società in riferimento all'ABS SELECTION FUND consiste nell'ottenere un rendimento assoluto positivo sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito,

indipendentemente dalle condizioni di mercato.

Ciò sarà conseguibile attraverso l'investimento di almeno il 51% del patrimonio complessivo del comparto nelle seguenti classi di titoli "asset backed" (ABS):

(i) titoli che rappresentano una partecipazione in un patrimonio di crediti cartolarizzati composti principalmente da contratti di leasing, carte di credito, credito al consumo e da crediti nei confronti di organismi di diritto pubblico e altri tipi di prestiti ("titoli asset-backed", ABS in senso stretto).

(ii) titoli emessi a fronte di prestiti ipotecari, le mortgage-backed securities, in sigla MBS, a loro volta distinti in residenziali (RMBS) e commerciali (CMBS);

(iii) titoli composti a loro volta da ABS, quindi ripartiti in tranches correlate a diversi separati flussi di cassa del collaterale e detti "collateralized obligations". Si distinguono, in particolare, collateralized mortgage obligation (CMO), collateralized loan obligation (CLO), collateralized debt obligation (CDO).

I titoli descritti potranno essere a tasso fisso o variabile, denominati in tutte le valute ed emessi o garantiti da ogni tipologia di emittente (sia esso un Governo, un organismo sovranazionale, un istituto finanziario, una società in generale, etc.). In particolare, l'ABS SELECTION FUND può investire in leveraged ABS.

Nell'attuazione della politica d'investimento, la Società utilizzerà esclusivamente strumenti ammessi per gli OICVM ai sensi della parte 1 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio nonché a norma delle ordinanze adottate in applicazione di quest'ultima e conforme alle circolari prudenziali.

La Società può inoltre impiegare il patrimonio del comparto nei seguenti investimenti:

(i) titoli a tasso fisso e a tasso variabile, titoli e diritti di credito, incluse le obbligazioni convertibili del tipo *Contingent Convertible Bonds* (cd. "Coco-Bonds"), *Enhanced Capital Notes* (ECN), che in dipendenza di determinati eventi sul capitale minimo regolamentare, possono essere convertite in capitale proprio (azioni), nonché in obbligazioni ibride, obbligazioni subordinate e in strumenti del mercato monetario in tutte le valute liberamente convertibili emessi o garantiti da emittenti di Paesi riconosciuti;

(ii) azioni ed altri titoli e diritti di partecipazione di aziende di tutto il mondo;

(iii) depositi a vista o depositi a termine;

(iv) partecipazioni di altri OICVM o OIC, inclusi gli ETF (insieme: fondi target), ai sensi e nel rispetto delle limitazioni riportate al cap. 5 della Parte Generale (complessivamente al massimo il 10% del patrimonio).

Inoltre, fino al 10% del patrimonio del comparto può essere impiegato in ulteriori investimenti, i quali sono descritti nel capitolo 5 della Parte Generale del Prospetto.

I mezzi liquidi detenuti nel comparto possono ammontare temporaneamente, in determinate circostanze e in deroga alla regola dei 51% sopra riportata, fino al 100% del patrimonio dello stesso. Con finalità di copertura o di efficiente gestione del portafoglio, l'ABS SELECTION FUND potrà utilizzare strumenti finanziari derivati, come futures, forwards, opzioni, Credit Default Swap e altri derivati su tassi d'interessi, credito e valute.

L'ABS SELECTION FUND è denominato in euro. Gli investimenti possono essere espressi in Euro o in altre valute. I rischi di cambio derivanti da valute estere contro l'Euro, possono essere coperti in tutto o in parte. Non può essere esclusa una perdita di valore per effetto di oscillazioni dei cambi.

3. INFORMAZIONI SUL RISCHIO

Sebbene la Società si impegni a conseguire gli obiettivi di investimento di ciascun comparto, non può essere data alcuna garanzia sull'effettivo conseguimento dei suddetti obiettivi di investimento. Di conseguenza i valori netti d'inventario delle azioni possono crescere o decrescere e i proventi conseguiti possono essere molto diversi, sia in positivo sia in negativo.

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI IN DERIVATI

Gli investimenti in Derivati comportano spesso rischi superiori rispetto agli investimenti diretti in valori mobiliari. I potenziali rischi possono derivare ad esempio da complessità, non linearità, effetto leva, elevata volatilità, ridotta liquidità, limitata possibilità di valutazione o rischio di inadempienza delle controparti. Ove vi siano investimenti in valori mobiliari che includono derivati, questi derivati devono essere considerati nell'applicazione dei limiti agli investimenti e deve esserne monitorato il rischio.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'HYBRID BONDS FUND

Nell'HYBRID BONDS FUND possono essere acquistati in grande quantità titoli di emittenti che, secondo la valutazione del mercato, non presentano un rating di prim'ordine. Per quanto riguarda tali titoli si deve prevedere una volatilità superiore alla media rispetto alle obbligazioni del settore *investment grade* e non si può addirittura escludere la totale perdita di valore di singoli investimenti. Per ridurre tali rischi si ricorre ad un'accurata verifica e ad un'ampia diversificazione degli emittenti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ABS SELECTION FUND

Rischi in relazione ad ABS, MBS e CDO

La liquidità dei singoli ABS, MBS e CDO nei quali il comparto investe può essere ridotta per una parte degli investimenti. Di conseguenza, il comparto può vendere tali posizioni solo con notevoli difficoltà ed eventualmente a un prezzo inferiore rispetto al loro valore intrinseco. Tale effetto è accentuato dal fatto che gli ABS, gli MBS e i CDO possono eventualmente avere scadenze molto lunghe.

In relazione a determinati ABS, MBS e CDO esiste inoltre il rischio di rimborso anticipato (c.d. *prepayment risk*) o posticipato (c.d. *extension risk*).

Il valore intrinseco dei pool di garanzie (pool di crediti) sottostanti di ABS, MBS e CDO è soggetto al rischio di credito, di liquidità e di tasso d'interesse e, di norma, varia in funzione del livello dei tassi d'interesse, della situazione economica generale, dell'affidabilità creditizia dei debitori e di fattori analoghi. Un deterioramento di tali fattori può causare un aumento dei ritardi nei pagamenti o delle dichiarazioni di insolvenza da parte dei debitori e, di conseguenza, l'impossibilità di rimborsare i crediti sottostanti degli ABS, MBS e CDO.

Rischio emittente

I titoli di emittenti che a giudizio del mercato non godono di un elevato standing creditizio (*non investment grade*) e che promettono rendimenti più elevati rispetto a quelli dei titoli di Stato presentano una volatilità superiore alla media e per alcuni strumenti non è possibile escludere il rischio di perdita dell'intero investimento.

Rischi connessi alle operazioni in Credit Default Swap ("CDS") - transazioni

L'acquisto di una protezione CDS permette al comparto di coprirsi dal rischio di insolvenza di un emittente a fronte del pagamento di un premio. In caso di insolvenza dell'emittente, la compensazione può avvenire in contanti o in natura. In caso di compensazione in contanti, l'acquirente della protezione CDS riceve dal venditore la differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso che può ancora essere ottenuto. In caso di compensazione in natura, l'acquirente della protezione CDS riceve dal venditore l'intero valore nominale a fronte della consegna del titolo insolvente, oppure si effettua uno scambio di titoli selezionati. La composizione di tale selezione viene stabilita nei dettagli alla stipula del contratto CDS. Nel contratto CDS vengono inoltre definiti gli eventi che costituiscono un'insolvenza e le modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito. All'occorrenza, il comparto può rivendere la protezione CDS o tornare a esporsi al rischio di credito mediante l'acquisto di opzioni call.

Con la vendita di una protezione CDS, il comparto si espone a un rischio di credito paragonabile a quello connesso all'acquisto di un'obbligazione dello stesso emittente e con il medesimo valore nominale. In entrambi i casi esiste un rischio di insolvenza dell'emittente pari alla differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso che può ancora essere ottenuto.

Oltre al normale rischio di controparte, in particolare la stipula di operazioni in CDS comporta anche il rischio che la controparte non sia in grado di determinare i propri obblighi di pagamento. Pertanto, in caso di utilizzo di CDS,

le controparti devono essere selezionate con cura e il rischio connesso con una controparte deve essere limitato e adeguatamente monitorato.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

I Comparti sono adatti ad investitori con esperienza negli investimenti volatili, che dispongano di una solida conoscenza dei mercati dei capitali e che intendano beneficiare degli sviluppi di mercato per perseguire il proprio obiettivo di investimento specifico. Gli investitori devono tener presente l'eventualità di oscillazioni del valore, che temporaneamente potrebbero comportare elevate perdite di valore. In un portafoglio complessivo, i Comparti possono essere impiegati come investimenti integrativi.

5. GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

CROSSINVEST SA, Corso Elvezia 33, CH – 6900 Lugano.

CROSSINVEST SA è stata costituita nel 1985 quale società per azioni di diritto svizzero. CROSSINVEST SA è un gestore di fondi ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi ed è vigilata dall'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).

Il gestore è autorizzato, tenendo conto degli obiettivi, della politica di investimento nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, rispettivamente dei CROSSINVEST FUNDS, ad eseguire direttamente gli investimenti sotto la sorveglianza ultimativa della Società di Gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell'organo o degli organi di controllo nominato(-i) nominati per i CROSSINVEST FUNDS. Il gestore degli investimenti, con il consenso della Società di Gestione, può avvalersi di consulenti per gli investimenti.

6. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Dopo l'emissione iniziale, la Società potrà emettere azioni dei CROSSINVEST FUNDS nelle seguenti tipologie:

- Azioni B: ad accumulazione;
- Azioni C: ad accumulazione per "investitori istituzionali", come definiti in seguito.
- Azioni D: ad accumulazione per determinati investitori come definiti in seguito;

Le azioni possono essere offerte nella valuta di conto del comparto Euro, nonché nella valuta alternativa USD e CHF. Le rispettive tipologie di azioni disponibili possono essere richieste presso l'amministrazione centrale, gli agenti di informazione e gli agenti di distribuzione.

Saranno emesse solo azioni in forma nominativa.

Le **azioni C** sono emesse solo per "investitori istituzionali" - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti.

Le **azioni D** sono emesse solo per investitori che hanno sottoscritto un accordo di gestione patrimoniale con CROSSINVEST SA.

7. POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Ad oggi la Società non prevede l'emissione di azioni a distribuzione.

8. COMMISSIONI E SPESE

A) Commissione di gestione

Sulla base del valore netto d'inventario delle **azioni B** del rispettivo comparto verrà applicata a carico del rispettivo comparto una commissione di gestione annua massima, nella misura di seguito indicata, per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi.

Sulla base del valore netto d'inventario delle **azioni C** del rispettivo comparto verrà applicata a carico del rispettivo comparto una commissione di gestione annua massima, nella misura di seguito indicata, per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi connessi. Nessuna commissione è pagata agli agenti di distribuzione per la distribuzione, l'offerta e la detenzione di azioni C.

Sulla base del valore netto d'inventario delle **azioni D** del rispettivo comparto verrà applicata a carico del rispettivo comparto una commissione di gestione annua massima, nella misura di seguito indicata, per la gestione e la consulenza relativa al portafoglio titoli, nonché per i servizi amministrativi e di distribuzione connessi.

Comparto	**Commissione di gestione max. p.a. in % del valore netto di inventario**		
Azioni	**B**	**C**	**D**
HYBRID BONDS FUND	2,00%	1,00%	1,50%
ABS SELECTION FUND	1,90%	1,00%	1,60%

La Società paga inoltre le spese descritte nel capitolo "Commissioni e spese" nella Parte Generale, calcolate sul valore netto d'inventario del comparto.

B) Performance Fee

Il gestore degli investimenti ha inoltre diritto, nell'ambito dell'applicazione dei principi di seguito riportati, ad una commissione dipendente dalla performance ("performance fee") per la gestione patrimoniale.

Il diritto alla performance fee sussiste ogniqualvolta il rendimento percentuale superi dall'inizio dell'esercizio finanziario quello dell'indice di riferimento (outperformance rispetto all'indice di riferimento) e, contemporaneamente, il valore netto d'inventario per azione sia superiore all'high watermark (outperformance rispetto all'high watermark). Si devono soddisfare entrambe le condizioni in modo cumulativo. La performance fee dell'HYBRID BONDS FUND ammonta al massimo al 20% annuo e dell'ABS SELECTION FUND al massimo al 10% annuo della rispettiva outperformance rispetto all'high watermark oppure della rispettiva outperformance rispetto all'indice di riferimento, e in questo senso verrà impiegata come base di calcolo l'outperfomance di volta in volta inferiore tra le due in termini percentuali.

High watermark: Al lancio del comparto l'high watermark è di volta in volta identico al prezzo di prima emissione. Se nell'ultimo giorno di valutazione di un esercizio finanziario successivo il valore netto d'inventario per azione fosse superiore all'high watermark fino a quel momento e il rendimento percentuale nell'esercizio finanziario fosse superiore a quello dell'indice di riferimento, l'high watermark viene portato al valore netto d'inventario calcolato prima della trattenuta della performance fee per azione, nell'ultimo giorno di valutazione di detto esercizio. In tutti gli altri casi l'high watermark rimane invariato.

L'ammontare della performance fee viene calcolato nuovamente a ogni giorno di valutazione in ottemperanza alle suddette condizioni sulla base dell'outperformance dall'inizio dell'esercizio finanziario e sarà accantonato per il comparto. L'importo calcolato di nuovo per la performance fee a ogni giorno di valutazione verrà confrontato con l'accantonamento del giorno di valutazione precedente. L'accantonamento del giorno precedente verrà di conseguenza adattato verso l'alto o verso il basso sulla base della differenza tra l'importo calcolato nuovamente e tale accantonamento.

Dopo la conclusione dell'esercizio finanziario di ciascun comparto verrà corrisposta al gestore degli investimenti la performance fee dovuta, calcolata in virtù delle suddette condizioni.

In questo modo viene garantito che una performance fee venga corrisposta solo quando il rendimento percentuale del comparto calcolato in un esercizio finanziario intero sia superiore a quello dell'indice di riferimento (outperformance rispetto all'indice di riferimento) e, contemporaneamente, anche il valore netto d'inventario per azione si attesti al di sopra dell'high watermark (outperformance rispetto all'high watermark).

Comparto	Performance Fee	Indice di riferimento
HYBRID BONDS FUND	max. 20% p.a	Euribor 3 Monate + 150 Bps
ABS SELECTION FUND	max. 10% p.a.	Euribor 3 Monate

9. FREQUENZA DELLE OPERAZIONI E DI VALUTAZIONE; DATA DELL'ORDINE E GIORNO DI VALUTAZIONE PER IL VALORE NETTO D'INVENTARIO (NAV)

HYBRID BONDS FUND

L'emissione e il rimborso di quote del comparto vengono effettuati in ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il NAV del comparto viene calcolato con frequenza giornaliera.

Data dell'ordine (T-1), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso che devono essere evase in un determinato giorno di valutazione è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il giorno di valutazione (T) è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

ABS SELECTION FUND

L'emissione e il rimborso di quote del comparto vengono effettuati con frequenza settimanale.

Il NAV del comparto viene calcolato con frequenza settimanale entro (3) tre giorni lavorativi bancari seguenti il giorno di valutazione, come definito nel paragrafo che segue (**giorno di calcolo del NAV**). Inoltre, ai fini di un più efficiente calcolo e addebito delle commissioni e delle spese, nonché a fini di trasparenza e di reporting, nell'ultimo giorno lavorativo bancario di ogni mese in Lussemburgo, viene calcolato un NAV straordinario, che tuttavia non viene utilizzato come base per l'emissione o il rimborso delle azioni a meno che questo giorno di valutazione straordinario cada in un giorno di valutazione ordinario.

Data dell'ordine (T-5), ossia il limite per l'accettazione delle richieste di sottoscrizione e di rimborso che devono essere evase in un determinato giorno di valutazione è il **lunedì** di ogni settimana. Se il lunedì non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, la data dell'ordine sarà il giorno percedente che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Il giorno di valutazione (T) del comparto è ogni **lunedì**. Se il lunedì non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valutazione sarà il giorno successivo della stessa settimana che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

10. EMISSIONE DELLE AZIONI

A) Generale

Una volta concluso il periodo di sottoscrizione iniziale, le azioni dei CROSSINVEST FUNDS sono emesse in ogni giorno di valutazione ad un prezzo che si basa sul valore netto d'inventario delle azioni valido quel giorno, arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

In applicazione delle disposizioni della Parte Generale del Prospetto alle sottoscrizioni può essere applicata una commissione di vendita che può ammontare sino al 5%.

B) Minimo di sottoscrizione

Non è previsto un importo minimo per la sottoscrizione di azioni B e D.

Per la prima sottoscrizione di azioni C l'importo minimo di sottoscrizione è di Euro 500.000 o il controvalore corrispondente nella valuta di denominazione della rispettiva tipologia di azioni. Il Consiglio di amministrazione della Società può, a sua discrezione, accettare richieste di sottoscrizione iniziale di azioni C che siano di un importo inferiore rispetto al minimo previsto. Per le sottoscrizioni successive di azioni C non sono previsti importi minimi di sottoscrizione.

C) Procedura di richiesta

Gli investitori possono sottoscrivere in qualsiasi momento le azioni dei CROSSINVEST FUNDS presso l'agente principale di pagamento in Lussemburgo, indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale). Deve essere indicata l'identità esatta del sottoscrittore, il nome del comparto sottoscritto e la tipologia di azioni sottoscritta.

Per tutte le sottoscrizioni di azioni dei CROSSINVEST FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

L'importo complessivo della sottoscrizione di comparti dell'**HYBRID BONDS FUND** deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto.

L'importo complessivo della sottoscrizione del comparto **ABS SELECTION FUND** deve essere accreditato entro il **giovedì (G-2)** prima del rispettivo giorno di valutazione sul conto indicato nella Parte Generale del Prospetto. Se questo giovedì non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, il giorno di valuta sarà il giorno precedente che sia un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo.

Non sono consegnate cedole o certificati rappresentativi delle azioni.

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste interamente o parzialmente e di richiedere informazioni e documenti integrativi. Nel caso in cui una richiesta venga respinta completamente o in parte, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà ritrasferito al sottoscrittore.

11. RISCATTO DELLE AZIONI

Le azioni dei CROSSINVEST FUNDS sono riscattate in ogni giorno di valutazione presentando richiesta all'agente principale di pagamento in Lussemburgo indicato nella Parte Generale del Prospetto (oppure, ove vi siano, presso un agente di distribuzione locale, ovvero l'agente di pagamento locale).

Per tutte le richieste di riscatto di azioni dei CROSSINVEST FUNDS che pervengono alla Società entro le ore 15.00, ora locale di Lussemburgo (orario limite) di un giorno di valutazione, si applica il prezzo di riscatto determinato il giorno di valutazione successivo. Per le richieste di riscatto pervenute successivamente al predetto orario è applicato il prezzo di riscatto del secondo giorno di valutazione successivo a quello di ricevimento.

Le azioni sono riscattate ad un prezzo basato sul valore netto d'inventario delle azioni al rispettivo giorno di valutazione. Il prezzo di riscatto è arrotondato alle due cifre successive alla virgola.

L'importo complessivo del riscatto delle azioni dell'**HYBRID BONDS FUND** deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione.

L'importo complessivo del riscatto delle azioni dell'**ABS SELECTION FUND** deve essere accreditato entro tre (3) giorni lavorativi bancari in Lussemburgo dal rispettivo giorno di calcolazione del NAV.

12. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei CROSSINVEST FUNDS possono essere convertite in azioni di altri comparti attivi della Società, nei quali tale conversione è permessa, contro pagamento di una commissione di conversione, non superiore al 2%

del valore netto d'inventario delle azioni. Nessuna commissione di conversione sarà applicata nel caso di conversione in azioni di un altro comparto descritto in questa Parte Speciale del Prospetto.

Per ogni conversione deve essere rispettato il valore minimo di conversione richiesto sopra indicato ("Importo minimo di sottoscrizione"). Le altre tipologie di azioni potranno essere convertite solo a determinati investitori, come sopra definiti per le azioni C e D. Il Consiglio di amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di conversione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di conversione indicato.

Inoltre, per le richieste di conversione si applicano le stesse modalità previste per il riscatto delle azioni e si applicano le previsioni della Parte Generale del Prospetto.

13. SINTESI DEI COMPARTI E DELLE TIPOLOGIE DI AZIONI

La seguente tabella fornisce una sintesi delle caratteristiche principali del comparto e delle tipologie di azioni. Essa non sostituisce la lettera del Prospetto.

Denominazione del comparto	Azioni	Codice ISIN	Data di attivazione	Valuta	Minimo di sottoscrizione Sottoscrizione iniziale	Commissione di gestione (max.)
HYBRID BONDS FUND	B	LU0693173246	20.12.2011	EUR	--	2,00%
	B-USD	LU0693174723	20.12.2011	USD	--	2,00%
	B-CHF	LU1331740362	11.01.2016	CHF	--	2,00%
	C	LU0693173832	20.12.2011	EUR	EUR 500'000	1,00%
	C-USD	LU0693174996	20.12.2011	USD	EUR 500'000*)	1,00%
	C-CHF	LU1331740446	11.01.2016	CHF	EUR 500'000*)	1,00%
	D	LU0693174210	20.12.2011	EUR	--	1,50%
	D-USD	LU0693175530	20.12.2011	USD	--	1,50%
	D-CHF	LU1331741097	11.01.2016	CHF	--	1.50%
ABS SELECTION FUND	B	LU1074473932	13.10.2014	EUR	--	1,90%
	C	LU1074474153	13.10.2014	EUR	EUR 500'000	1,00%
	D	LU1074474401	13.10.2014	EUR	--	1,60%

*) ovvero il controvalore nella valuta di denominazione della tipologia di azioni